SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA -

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

198° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 23 SETTEMBRE 1997

INDICE

Commissioni permanenti		
1ª - Affari costituzionali	Pag.	5
2 ^a - Giustizia	»	11
4 ^a - Difesa	»	20
7 ^a - Istruzione	»	24
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	31
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	76
11 ^a - Lavoro	»	81
12 ^a - Igiene e sanità	»	84
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	91
Giunte		
Elezioni e immunità parlamentari	Pag.	3
Organismi bicamerali		
Riforme costituzionali	Pag.	92
Questioni regionali	»	96
Riforma amministrativa	»	98
Sottocommissioni permanenti		
1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	Pag.	104
5 ^a - Bilancio - Pareri	»	110
10ª - Industria - Pareri	»	119
RAI-TV - Accesso	»	120
		
CONVOCAZIONI	Pag.	121

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 23 SETTEMBRE 1997

75^a Seduta

Presidenza del Presidente PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,30.

INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

Esame della richiesta avanzata dal signor Erminio Boso, senatore all'epoca dei fatti, in relazione alla sentenza del 17 marzo 1997 emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Milano nella causa penale n. 688 / 96 GIP, per il reato di cui agli articoli 595 del codice penale, 13 e 21 della legge n. 47 del 1948 (diffamazione col mezzo della stampa)

 $(R135\ 000,\ C21^a,\ 0038^o)$

Esame della richiesta avanzata dal signor Erminio Boso, senatore all'epoca dei fatti, in relazione alla sentenza del 24 marzo 1997 emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Monza nella causa penale n. 515 / 96 R.G. Tribunale per il reato di cui agli articoli 595 del codice penale, 13 e 21 della legge n. 47 del 1948 (diffamazione col mezzo della stampa)

(R135 000, C21a, 0039°)

Il PRESIDENTE riferisce congiuntamente su entrambe le richieste presentate dall'ex senatore Boso. In ordine alla prima questione fa presente che il Tribunale di Milano ha emesso una sentenza di condanna in relazione ad un processo penale apertosi a seguito della querela presentata dal dottor Antonio Di Pietro a causa delle dichiarazioni rese dal signor Boso e pubblicate in un articolo apparso il 18 gennaio 1996 sul quotidiano «Il Corriere della Sera», in particolare circa i rapporti tra il dottor Di Pietro ed i servizi segreti.

Il Presidente, nell'illustrare la seconda questione, ricorda che il medesimo dottor Di Pietro ha proposto querela nei confronti dell'ex senatore Boso a seguito delle affermazioni rese da quest'ultimo nei suoi confronti e riportate dal quotidiano «Il Giornale» il 17 dicembre 1995, attinenti ai rapporti che il querelante avrebbe intrattenuto con i servizi segreti. Da tale querela ha avuto origine la causa penale nei confronti dell'*ex* senatore Boso presso il Tribunale di Monza, conclusasi con la sentenza di condanna.

Il Presidente informa che il signor Boso ha trasmesso entrambe le sentenze emesse dai Tribunali di Milano e di Monza.

La Giunta ascolta poi il signor BOSO, che fornisce chiarimenti ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento. Gli rivolgono domande i senatori VALENTINO, GASPERINI, FASSONE, BERTONI, CORTELLONI ed il PRESIDENTE.

Congedato il signor Boso, si apre la discussione nel corso della quale prendono la parola i senatori GASPERINI, FASSONE, VALENTINO, BERTONI, CORTELLONI e CÒ.

Il PRESIDENTE osserva che dagli atti depositati dal signor Boso non risulta se quest'ultimo abbia interposto appello avverso le citate sentenze. Prospetta quindi l'opportunità di chiedere all'autorità giudiziaria competente di fornire indicazioni in proposito.

La Giunta delibera di acquisire dall'autorità giudiziaria competente notizie circa l'eventuale presentazione, da parte dell'*ex* senatore Boso, dei ricorsi in appello avverso le citate sentenze emesse dai Tribunali di Milano e di Monza.

Il seguito della discussione è infine rinviato, come pure l'esame dei restanti argomenti all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 15,20.

AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

MARTEDÌ 23 SETTEMBRE 1997

178^a Seduta

Presidenza del Presidente VILLONE

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Fassino.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(2509) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica all'articolo 48 della Costituzione per consentire l'esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionali d'iniziativa dei deputati Tremaglia ed altri; Delfino Teresio

(1171) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURICELLA ed altri. – Modifiche agli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 settembre.

Il sottosegretario FASSINO risponde ai quesiti posti nella seduta precedente, avendo premesso che la questione dell'esercizio del diritto di voto per i cittadini che risiedono all'estero attende da molto tempo una soluzione normativa, sollecitata dalle comunità interessate e dai settori di esse che fanno riferimento alle diverse forze politiche. Si tratta di un numero cospicuo di cittadini elettori, che presumibilmente non manifesteranno in concreto un interesse unanime ad esercitare il diritto di voto, ma tuttavia si dimostreranno largamente partecipi, avendo mantenuto legami molto stretti con il paese di origine. Si tratta, in sostanza, di definire una normativa che consenta di esercitare il diritto di voto nei luoghi di residenza, per la quale la disciplina costituzionale in esame rappresenta una precondizione e la successiva legge ordinaria la necessaria modalità attuativa.

In ordine agli aventi diritto, egli precisa che l'anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero è articolata nelle anagrafi consolari e nell'anagrafe italiana dei residenti all'estero, tenuta in Italia sulla base delle registrazioni dei comuni di ultima residenza del cittadino emigrato o di uno dei suoi genitori. Non vi è, tuttavia, un obbligo generalizzato di notificazione alle autorità italiane della propria residenza all'estero e ciò determina una sostanziale incertezza sul numero effettivo dei cittadini residenti all'estero, accentuata dall'inadempienza di alcuni comuni in tema di registrazione nell'apposito elenco. Aggiunge, in proposito, che i tempi di trascrizione e trasmissione sono molto lunghi, mentre vi sono casi di impossibile attribuzione ai comuni di effettiva provenienza, così che nell'anagrafe di Roma confluiscono circa 700.000 cittadini. In proposito, presso il Dipartimento per gli italiani nel mondo è stato costituito un gruppo di lavoro interministeriale, incaricato di elaborare soluzioni di riordino per l'anagrafe dei cittadini residenti all'estero. Nondimeno, attualmente vi è una sostanziale incertezza sul numero minimo e massimo dei cittadini residenti all'estero effettivamente registrati come tali, che oscilla rispettivamente tra i 2,4 e i 3,4 milioni. La stima presuntiva del Ministero degli affari esteri si attesta invece su un ordine di grandezza variabile tra i 3,5 e i 3,8 milioni.

Osserva, quindi, che recentemente è stata adottata una disposizione legislativa di riapertura dei termini per il riacquisto della cittadinanza, che a suo avviso non dovrebbe essere reiterata nel breve periodo, al fine di non aumentare i fattori di incertezza sul numero degli aventi diritto. Ritiene necessario, in ogni caso, che nella legge di attuazione si preveda un formale obbligo di notificazione alle autorità italiane circa la fissazione della propria residenza all'estero.

Un ulteriore problema da affrontare e risolvere è quello della estensione degli aventi diritto dovendosi scegliere tra un riferimento indistinto a tutti i cittadini residenti all'estero ovvero a quelli che manifestino un effettivo interesse all'esercizio del voto o infine soltanto a quelli che risiedono all'estero da un tempo non eccedente un certo limite. L'altra questione è quella della individuazione del sistema elettorale più opportuno e della delimitazione di una circoscrizione elettorale estera anche al fine di evitare che i voti confluiscano nei collegi elettorali uninominali in cui è suddiviso il territorio nazionale. In proposito, il rappresentante del Governo riferisce di una simulazione in base alla quale si prevede che in almeno 100 collegi per l'elezione della Camera dei deputati il voto dei residenti all'estero avrebbe un peso decisivo, con la conseguente alterazione della rappresentanza. Un problema ulteriore riguarda i casi di doppia cittadinanza, poichè mentre in alcuni paesi è consentito il voto per il Parlamento nazionale e per quello del paese di provenienza, vi sono altri paesi nei quali tale facoltà sarebbe inibita o comunque osteggiata. Osserva, al riguardo, che in alcune realtà, come l'Australia o l'America Latina, i casi di doppia cittadinanza sono molto diffusi.

Si sofferma quindi sulle questioni connesse alla libertà e segretezza del voto e sulle condizioni minime per lo svolgimento della campagna elettorale nei luoghi di residenza degli elettori: vi sono alcuni paesi, come il Canada e l'Australia, che hanno manifestato le proprie riserve su tale eventualità, per il timore che la competizione elettorale possa interagire con la dialettica politica nazionale.

Quanto al numero dei seggi da riservare alla circoscrizione estera, egli osserva che l'articolo 48 della Costituzione non è la sede normativa per la fissazione del numero dei parlamentari, che potrebbe essere rideterminato in esito al processo generale di revisione della seconda parte della Costituzione.

Circa le recenti elezioni dei comitati dei residenti all'estero, che hanno registrato una partecipazione modesta e inferiore alle elezioni precedenti, egli ritiene ingiustificata una valutazione di conseguenzialità rispetto alla futura partecipazione alle elezioni politiche, poichè si tratta di consultazioni elettorali di natura intrinsecamente diversa, che danno luogo necessariamente a un diverso grado di mobilitazione e partecipazione. Nel primo caso, infatti, si tratta di una rappresentanza di interessi riferita alle collettività locali mentre nel caso delle elezioni del Parlamento italiano si tratta di assicurare la partecipazione di tutti gli aventi diritto alla formazione della rappresentanza politica. Su richiesta della relatrice D'Alessandro Prisco, il sottosegretario Fassino risponde ancora ad un quesito, posto a suo tempo dal senatore Andreotti, circa l'applicazione della normativa che consente ai cittadini italiani di votare per l'elezione del Parlamento europeo in uno Stato straniero: in proposito egli rinvia alla documentazione fornita dal Ministero e si limita a ricordare le numerose disfunzioni che hanno accompagnato la prima applicazione di tale normativa, sia per il recapito dei certificati elettorali sia per la dislocazione dei seggi, sia per la partecipazione degli elettori.

La senatrice PASQUALI ringrazia il rappresentante del Governo per la dovizia di informazioni fornite alla Commissione, che peraltro riguardano a suo avviso la futura legge di attuazione. Avendo sottolineato la sostanziale differenza tra l'elezione per i comitati degli italiani all'estero e la partecipazione alle elezioni per il Parlamento italiano, ricorda che in quest'ultimo caso si registra nelle comunità interessate l'esigenza fortemente sentita di concorrere alla formazione della rappresentanza politica: soprattutto tale aspettativa è notevole in quelle comunità più lontane dall'Italia, che conservano un legame profondo con il paese d'origine ma non possono esercitare il diritto di voto per le enormi distanze che le separano dai seggi elettorali. Si tratta di un'aspirazione frustrata, la cui soddisfazione corrisponderebbe a un elementare principio di democrazia.

Il senatore LUBRANO DI RICCO domanda se nella legge di attuazione si ritenga di dover distinguere tra chi ha mantenuto la propria iscrizione nelle liste elettorali e chi ha deciso di rinunciarvi.

Secondo il presidente VILLONE, concorde il sottosegretario Fassino, si tratta di una questione aperta alla discussione da svolgere in sede di elaborazione della legge di attuazione. Il senatore ROTELLI sottolinea che il rappresentante del Governo ha riferito dell'inadempimento da parte di alcuni comuni all'obbligo di registrare in un apposito elenco i cittadini residenti all'estero.

Il sottosegretario FASSINO precisa che i comuni inadempienti adducono di norma difficoltà burocratiche.

Il senatore ROTELLI osserva che si tratta comunque di un inadempimento proprio dei sindaci in quanto 'ufficiali del Governo', non quali organi esponenziali delle comunità locali. Di conseguenza, sarebbero necessari, nel caso in questione, quegli interventi autoritativi di competenza del Governo, in particolare del Ministro dell'interno, rivolti ad assicurare il rispetto della legge.

Il presidente VILLONE comunica di aver richiesto di partecipare alla seduta anche al sottosegretario per l'interno Vigneri, la quale però aveva assunto altri impegni istituzionali.

Il senatore MAGGIORE ritiene opportuno accertare lo stato di inadempienza dei comuni riguardo all'obbligo di registrazione dei cittadini residenti all'estero e attivare le misure conseguenti.

Il senatore PINGGERA richiama l'attenzione sull'opportunità di assicurare una rappresentanza diretta ai cittadini italiani facenti parte di minoranze linguistiche e residenti all'estero: tale possibilità sarebbe inibita dalla confluenza dei rispettivi voti in una indistinta circoscrizione estera. Tuttavia si potrebbe indirizzare il voto di tali cittadini al comune di origine o in quello di ultima residenza.

Il presidente VILLONE riconosce che si tratta di un problema fondato, la cui soluzione può essere individuata nell'ambito della legge di attuazione.

La senatrice FUMAGALLI CARULLI ritiene che tutti i problemi sollevati nella discussione siano attinenti alla legge ordinaria di attuazione, escluso il numero dei seggi.

Nel ringraziare il sottosegretario Fassino per i chiarimenti forniti alla Commissione, considera tuttavia possibile approvare il disegno di legge n. 2509 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Il sottosegretario FASSINO interviene nuovamente per precisare che l'inadempienza verso l'obbligo di registrazione dei cittadini residenti all'estero è proprio esclusivamente di certi comuni e comunica che il Ministro dell'interno ha adottato recentemente un'apposita circolare rivolta a sollecitarne l'osservanza. Aggiunge, in proposito, che la sorveglianza sull'iscrizione alle liste elettorali è affidata dalla legge a organi giurisdizionali. Quanto al problema sollevato dal senatore Pinggera, reputa possibile una soluzione, da definire nella legge di attuazione, rivolta a far confluire i voti dei cittadini appartenenti a minoranze linguisti-

che verso i comuni di residenza piuttosto che nella circoscrizione estera, in base ad un'opzione preventivamente formulata.

Il presidente VILLONE auspica una soluzione equilibrata che non implichi la definizione di tutte le questioni applicative e di dettaglio sollevate nel corso della discussione e tuttavia le renda possibili, nella legge di attuazione, con una formulazione idonea della norma costituzionale. Rimette pertanto alla relatrice la valutazione dell'opportunità di predisporre alcune modifiche al testo trasmesso dalla Camera dei deputati, che tengano conto delle obiezioni da più parti formulate, relative ad esempio alle modalità del rinvio alla legge ordinaria. In proposito egli ritiene preferibile una disposizione di rinvio ad altra norma costituzionale, riguardo al numero dei seggi.

La relatrice D'ALESSANDRO PRISCO si associa alle espressioni di ringraziamento e di apprezzamento per il contributo fornito dal sottosegretario Fassino ad un esame consapevole e informato dei disegni di legge. L'intervento del rappresentante del Governo ha consentito infatti di ordinare in un sistema logico e coerente tutti i problemi che sono stati sollevati, prospettando anche, in alcuni casi, le soluzioni possibili. Nel registrare un accordo generale sulla necessità di garantire l'esercizio di diritto di voto per i cittadini residenti all'estero, ritiene che tale risultato debba essere perseguito senza escludere possibili miglioramenti al testo trasmesso dalla Camera dei deputati, considerato anche che non sono prevedibili elezioni politiche a breve termine. Le preoccupazioni esposte nel corso dell'esame riguardano prevalentemente i termini vaghi in cui il testo in discussione indica alcune questioni da risolvere, come ad esempio la determinazione del numero dei seggi da riservare alla circoscrizione estera. Nel ritenere possibile e auspicabile l'adozione di una norma costituzionale suscettibile di una connessione feconda con le riforme in corso di elaborazione, considera preferibile una formulazione normativa dotata di un maggior grado di certezza. Accoglie pertanto l'invito rivoltole dal Presidente e si riserva di formulare una proposta di modifica, che sottoporrà alla Commissione nella seduta successiva.

Il senatore ROTELLI interviene sulla formulazione del testo trasmesso dalla Camera dei deputati giudicando improprio il riferimento all'effettivo esercizio del diritto di voto, trattandosi comunque di una mera possibilità.

Il sottosegretario FASSINO osserva in proposito che l'esercizio del diritto di voto è sempre libero e pertanto non può essere imposto.

Il presidente VILLONE ritiene parzialmente fondata l'obiezione del senatore Rotelli, poichè individua l'inserimento di un criterio sostanziale, quello dell'effettività, in un contesto normativo fondato su requisiti formali, come le condizioni per l'esercizio del diritto di voto.

Il senatore ROTELLI prosegue nel suo intervento, rilevando che nel titolo del disegno di legge non si specifica il consesso elettivo di riferimento, mentre il testo precisa che si tratta del Parlamento nazionale. Dopo aver sottolineato che tale definizione è inedita nell'ordinamento positivo, ritiene preferibile l'espressione Parlamento della Repubblica e osserva che la disciplina in esame potrebbe essere estesa ai *referendum*, all'elezione dei consigli e delle assemblee regionali e anche all'elezione del Parlamento europeo.

Il presidente VILLONE osserva che tale prospettazione estende notevolmente l'ambito della regolamentazione normativa, mentre l'ipotesi di riformulazione da lui indicata si limiterebbe a un perfezionamento testuale del disegno di legge.

Il senatore ROTELLI aggiunge che la disciplina in esame dovrebbe comprendere anche il caso dell'elezione diretta del Presidente della Repubblica, considerati gli indirizzi della Commissione parlamentare per le riforme costituzionali.

Il presidente VILLONE riconosce che si tratta di problemi reali ma estranei ai limiti del disegno di legge, che contiene soluzioni compatibili con la Costituzione vigente, senza precludere possibili estensioni in un tempo successivo.

Il senatore FISICHELLA considera plausibili le diverse questioni sollevate dianzi, ma ricorda che l'iniziativa già approvata dalla Camera dei deputati è il frutto della convergenza di volontà politiche, concordi nell'affermare e realizzare un principio condiviso, senza attendere l'esito delle riforme costituzionali di ordine più generale. Nel ritenere possibile una correzione del testo trasmesso dalla Camera dei deputati, giudica tuttavia opportuno rispettarne i limiti, al fine di assicurare un risultato normativo adeguato ma coerente alla volontà politica che si è determinata in proposito.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

GIUSTIZIA (2a)

MARTEDÌ 23 SETTEMBRE 1997

177^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente ZECCHINO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 12,20.

IN SEDE REFERENTE

(2207) Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia

(1166) CIRAMI ed altri. - Misure a favore di chi si dissocia dalla mafia

(1927) VEGAS ed altri. – Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia

(1976) LISI. – Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia

(Esame congiunto e rinvio)

Il senatore FOLLIERI, prima di procedere alla relazione sui disegni di legge n. 2207, 1166, 1927 e 1976, prospetta la possibilità di svolgere in parallelo anche la relazione sul documento XXII, n. 38, concernente l'istituzione di una Commissione d'inchiesta sulla gestione dei collaboratori di giustizia.

Il presidente ZECCHINO ritiene al momento più opportuno limitare la relazione ai disegni di legge iscritti all'ordine del giorno, ferma restando la possibilità di una sua successiva eventuale integrazione.

Il relatore FOLLIERI si sofferma separatamente sui disegni di legge in titolo, rilevando come il disegno di legge n. 1927 si limiti a proporre un intervento di portata limitata in materia di determinazione dell'importo delle misure di assistenza economica periodicamente corrisposte ai collaboratori di giustizia, mentre il disegno di legge n. 1166 è invece volto a definire l'ipotesi, distinta dalla collaborazione, della dissociazione dalle organizzazioni di tipo mafioso e ad introdurre in relazione ad essa una serie di previsioni di carattere premiale ed incentivante. A tale riguardo appare opportuno sottolineare come l'articolo 1 del disegno di legge individui le condotte di dissociazione nell'ammissione delle attività effettivamente svolte dal componente l'associazione mafiosa, nell'adozione di comportamenti incompatibili con il permanere del vincolo associativo e nel ripudio delle finalità e dei metodi di cui all'articolo 416-bis del codice penale, senza richiedere un apporto collaborativo che contribuisca all'accertamento delle responsabilità di altri soggetti.

Il disegno di legge n. 1976, di iniziativa del senatore Lisi, incide per larga parte su materia sostanzialmente coincidente con quella del disegno di legge n. 2207 di iniziativa governativa. A differenza di quest'ultimo, però, il disegno di legge n. 1976 reca, all'articolo 1, una norma di modifica dell'articolo 192 del codice di procedura penale volta a prevedere che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia debbano essere riscontrate mediante altri elementi di prova che non possono a loro volta consistere esclusivamente in dichiarazioni dello stesso genere. Si tratta di una tematica di indubbio rilievo che si era già presentata all'attenzione della Commissione in occasione della discussione del disegno di legge n. 964, di riforma dell'articolo 513 del codice di procedura penale e che venne in quella occasione accantonata di fatto nel presupposto che, su tale specifico profilo, l'iniziativa di un intervento normativo sarebbe stata assunta dall'altro ramo del Parlamento, presupposto che invece non si è verificato.

Il relatore ritiene importante che la Commissione affronti anche questo nodo problematico nella convinzione che la modifica del citato articolo 192 costituisca un'esigenza irrinunciabile.

Prima di dar conto dei contenuti del disegno di legge n. 2207, il relatore ritiene opportuno soffermarsi sulla normativa attualmente vigente in materia di collaboratori di giustizia e, in particolare, sull'articolo 8 del decreto-legge n. 152 del 1991 – che disciplina i benefici sostanziali di cui possono usufruire i collaboratori di giustizia che rendono le dichiarazioni relative ai delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale o ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo – nonchè sulle disposizioni di cui agli articoli 9 e seguenti del decreto-legge n. 8 del 1991 e successive modificazioni, che definiscono le misure di protezione adottabili nei confronti delle persone esposte a grave pericolo per effetto della loro collaborazione o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini o del giudizio relativamente ai delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale e i benefici penitenziari di cui esse possono usufruire. Più specificamente il relatore richiama l'attenzione sul fatto che l'impianto della normativa vigente, considerando l'ammissione allo speciale programma di protezione il presupposto indispensabile per poter usufruire dei benefici penitenziari di cui all'articolo 13-ter del citato decreto-legge n. 8 del 1991 e la richiesta del programma il presupposto per beneficiare delle misure di cui agli articoli 13, comma 4, e 13-bis dello stesso decreto, ha determinato una utilizzazione impropria dei programmi di protezione che sono stati a volte concessi a prescindere da reali esigenze di tutela ed unicamente per consentire l'accesso ai suddetti benefici. Ciò, a sua volta, ha comportato un forte incremento del numero dei collaboratori di giustizia soggetti a programmi di protezione e ha reso rilevanti i problemi di gestione del sistema nel suo complesso.

Passando all'esame delle disposizioni del disegno di legge n. 2207, l'articolo 2 definisce le condizioni che devono ricorrere perchè sia possibile l'adozione delle speciali misure di protezione. Tali condizioni consistono innanzitutto nell'inadeguatezza delle ordinarie misure di tutela adottabili direttamente, a secondo dei casi, dall'autorità di pubblica sicurezza o dall'amministrazione penitenziaria e nell'esistenza di un grave attuale pericolo per i soggetti collaboranti conseguente alla scelta da essi effettuata. L'applicazione delle speciali misure di protezione è altresì subordinata al fatto che la collaborazione o le dichiarazioni si riferiscano a taluno dei delitti ricompresi fra quelli indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale o a delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale. Gli apporti collaborativi, infine, per la loro novità, attendibilità e completezza, devono risultare indispensabili per lo sviluppo delle indagini preliminari o ai fini del giudizio. L'intento del legislatore è chiaramente quello di costruire una serie progressiva di strumenti tutori che vanno dalle ordinarie misure di tutela, alle speciali misure di protezione e infine allo speciale programma di protezione e di assicurare una maggiore selettività nella utilizzazione di tali strumenti. Ciò trova conferma anche nel fatto che l'ammissione allo speciale programma di protezione è subordinata, oltre che alle precedenti condizioni, alla necessità che il contributo collaborativo sia indispensabile per le attività di investigazione sulle connotazioni strutturali, le dotazioni di armi, esplosivi e beni, le articolazioni e i collegamenti interni o internazionali delle organizzazioni criminali di tipo mafioso o terroristico eversivo ovvero sugli obiettivi, le finalità e le modalità operative delle stesse. Da questo punto di vista risulta pertanto evidente l'intento del legislatore di privilegiare le collaborazioni funzionali alla cosiddetta investigazione preventiva.

Per quel che concerne, poi, la nozione di indispensabiltà alla quale si è fatto prima riferimento, il relatore sottolinea come tale condizione sia realizzata quanto ricorrono i requisiti della novità, attendibilità e completezza delle dichiarazioni. Questa soluzione peraltro suscita qualche perplessità laddove, ad esempio, la dichiarazione di un collaboratore di giustizia potrebbe essere di fondamentale importanza, fornendo il riscontro ai sensi dell'articolo 192, comma 3, del codice di procedura penale alla precedente dichiarazione di un altro collaboratore, ma potrebbe non avere il carattere della novità; conseguentemente risulterebbero inapplicabili non solo le speciali misure di protezione ma anche i benefici di carattere sostanziale e processuale. Sul punto si potrebbe quindi prendere in considerazione l'ipotesi di un intervento correttivo che definisca la nozione di indispensabilità facendo riferimento alla giurisprudenza relativa all'articolo 267 del codice di procedura penale – il quale utilizza in materia di intercettazioni la nozione di indispensabilità – ov-

vero che renda alternativi e non concorrenti i requisiti sopra menzionati.

Altra disposizione di rilievo centrale nel disegno di legge di iniziativa governativa è l'articolo 5, che definisce gli impegni che dovranno essere assunti dalle persone ammesse alle speciali misure di protezione. Fra tali impegni viene specificamente inserito l'obbligo del collaborante di sottoporsi a «interrogatori, a esame o altro atto di indagine ivi compreso quello che prevede la redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione». Si tratta di una innovazione che dovrebbe risolvere i problemi che secondo taluni avrebbe creato la recente riforma dell'articolo 513 del codice di procedura penale in quanto, essendo l'inosservanza degli impegni assunti dal collaborante motivo di possibile revoca delle misure di protezione, è probabile che difficilmente in futuro i collaboratori rifiuteranno di sottoporsi all'esame dibattimentale, una volta che una simile norma sarà entrata in vigore. Appare ugualmente di rilevante portata il fatto che il collaborante debba inoltre impegnarsi a versare il denaro e a trasferire i beni e le altre proprietà delle quali dispone direttamente o indirettamente e che sono il frutto di attività illecite o ne costituiscono il reimpiego.

In merito all'articolo 6, va sottolineata la possibilità che la commissione centrale adotti, in casi di particolare gravità, un piano provvisorio di protezione. Si tratta di una disposizione che modifica la situazione attuale in cui tali misure vengono adottate dal Capo della Polizia ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legge n. 8 del 1991 e successive modificazioni. Tale innovazione appare opportuna in quanto oggi le decisioni adottate dal Capo della polizia in via di urgenza finiscono spesso per porre la commissione centrale di fronte ad un fatto compiuto che la commissione si veda poi sostanzialmente costretta a ratificare. Proprio al fine di rimediare a tale stato di cose si è assegnato alla commissione centrale anche il compito di porre in essere gli interventi di carattere provvisorio, stabilendo inoltre che in situazioni di straordinaria urgenza, che non consentono di attendere la deliberazione della commissione centrale e fino al momento in cui tale deliberazione interviene, il Capo della polizia possa adottare misure di carattere immediato di brevissima durata, avvalendosi degli stanziamenti di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 8 del 1991 e successive modificazioni. Per quanto riguarda il contenuto delle speciali misure di protezione, l'articolo 6 si limita ad esemplificarne alcune – e a questo proposito appare di particolare rilievo il riferimento ai cosiddetti circuiti penitenziari differenziati – e per il resto rinvia, per la definizione completa della stessa ai decreti di cui all'articolo 15 del disegno di legge che introduce l'articolo 17-bis nel decreto legge n. 8 del 1991. Per quel che attiene, poi, alle ipotesi in cui le misure di protezione vengono applicate mediante uno speciale programma, va evidenziato come solo in questo caso sia possibile l'erogazione di misure di assistenza economica e, a tale proposito, va richiamata l'attenzione sulla possibilità di integrare l'importo dell'assegno di mantenimento quando ricorrono speciali esigenze di tutela. A questo specifico riguardo è previsto che il Ministro dell'interno riferisca al Parlamento anche in merito all'ammontare delle integrazioni dell'assegno di mantenimento; si tratta però di una previsione che non appare del tutto soddisfacente in quanto sarebbe preferibile una formulazione che, pur rispondendo alle inevitabili esigenze di riservatezza, assicuri una informazione più analitica in merito alle singole decisioni di integrazione degli assegni di mantenimento.

Il sottosegretario AYALA interviene dichiarando di non condividere le perplessità da ultimo manifestate dal relatore circa il contenuto della prevista relazione del Ministro dell'interno al Parlamento.

Il relatore FOLLIERI sottolinea altresì l'esigenza di valutare l'introduzione di correttivi volti ad evitare situazioni in cui uno stesso avvocato è incaricato della difesa di un elevato numero di pentiti.

Il sottosegretario AYALA fa presente che non si è intervenuti su questo aspetto nel disegno di legge in quanto non si è riusciti a trovare una soluzione compatibile con le garanzie costituzionali in materia di difesa.

Il relatore FOLLIERI, quindi, dopo essersi soffermato sull'articolo 8 che disciplina la revoca delle speciali misure di protezione passa all'esame dell'articolo 12 che introduce un capo III nel decreto-legge n. 8 del 1991. Le disposizioni di tale Capo prevedono, all'articolo 16-bis, che le speciali misure di protezione, le cicostanze attenuanti e i benefici penitenziari possono essere concessi solo a coloro che, non oltre centottanta giorni dal momento in cui hanno manifestato la volontà di collaborare, rendono notizie utili alla ricostruzione dei fatti di maggiore gravità dei quali sono a conoscenza, alla individuazione e alla cattura dei loro autori e forniscono altresì le informazioni necessarie perchè possa procedersi al sequestro e alla confisca dei beni di cui essi stessi, o i componenti del gruppo criminale di appartenenza, dispongono direttamente o indirettamente e che sono il frutto di attività illecite svolte o ne costituiscono il reimpiego. Con questa previsione il legislatore ha cercato di evitare le cosiddette dichiarazioni a rate dei pentiti e l'uso di tattiche opportunistiche da parte degli stessi, finalizzate ad ottenere la concessione di vantaggi di maggiore entità.

Per quanto riguarda, poi, le modifiche apportate alla disciplina in materia di benefici sostanziali, il relatore richiama in particolare l'attenzione sul fatto che l'articolo 16-*ter*, anch'esso introdotto dall'articolo 12 del disegno di legge n. 2207,prevede che si potranno applicare i limiti massimi della diminuzione di pena solo se l'apporto collaborativo risulterà rilevante ai fini delle attività di investigazione preventiva.

Gli articoli 16-quinquies, 16-sexies e 16-septies disciplinano invece rispettivamente la revisione delle sentenze, la revoca delle misure di custodia cautelare in caso di collaborazione e la concessione dei benefici penitenziari. A quest'ultimo riguardo va sottolineato, tra l'altro, che la concessione dei benefici della liberazione condizionale, dei permessi premio e della detenzione domiciliare anche in deroga alle vigenti di-

sposizioni, viene ammessa – secondo quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 16-septies – solo dopo l'espiazione di almeno un quarto della pena inflitta ovvero, se si tratta di condannato all'ergastolo, dopo l'espiazione di almeno dieci anni di pena.

Il relatore, nel formulare in conclusione un giudizio sostanzialmente positivo su disegno di legge n. 2207, auspica che in Commissione possa svolgersi un dibattito ampio ed approfondito e propone infine la congiunzione dell'esame dei disegni di legge in titolo.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviata.

La seduta termina alle ore 13,45.

178^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente ZECCHINO indi del Vice Presidente CIRAMI

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE DELIBERANTE

(2724) Disciplina della partecipazione al procedimento penale a distanza e dell'esame in dibattimento dei collaboratori di giustizia, nonchè modifica della competenza sui reclami in tema di articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione del disegno di legge in titolo sospesa nella seduta del 18 settembre scorso.

Intervenendo in sede di replica, il relatore RUSSO sottolinea come dalla discussione generale sia emersa la consapevolezza dell'indubbia utilità del provvedimento in esame unitamente alla preoccupazione che, nel quadro dello stesso, sia comunque assicurata un'adeguata tutela dei diritti dell'imputato. In linea di principio, anche con specifico riferimento all'intervento svolto dal senatore Follieri nella seduta del 18 settembre scorso, il relatore ribadisce la sua convinzione che l'impianto dell'articolato soddisfi in concreto quest'ultima esigenza.

Di fatto il provvedimento in discussione attraverso lo strumento della partecipazione a distanza mediante videoconferenza, finisce per determinare una forma di ampliamento dell'aula di udienza nella quale viene ricompreso anche il luogo diverso e distante in cui si trova l'imputato. Si deve quindi risolvere il problema se, al di là delle modalità che caratterizzano la partecipazione a distanza, si viene in questo modo ad intaccare la sostanza del diritto dell'imputato alla presenza e alla partecipazione al dibattimento, tenuto conto anche di quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 45 del 1991. A questo proposito appare estremamente significativo il fatto che lo strumento della partecipazione a distanza sia utilizzato e diffuso anche in ordinamenti stranieri, tra cui quello statunitense.

Passando, quindi, a trattare dei punti più specificamente sollevati nel corso della discussione, il relatore ritiene che, per quanto attiene alla presenza del difensore nella partecipazione al dibattimento a distanza, non gli appaiono fondate le critiche che vorrebbero renderla in tutti i casi obbligatoria. Infatti vi è comunque la garanzia dell'obbligatorietà della presenza una volta effettuata la richiesta di presenza del difensore e, comunque, la contestualità visiva apprestata dal disegno di legge per la partecipazione a distanza garantisce - a suo avviso - adeguatamente il diritto alla difesa. Quanto, invece, al problema – pure sollevato – della accresciuta onerosità delle spese inerenti la difesa penale, il relatore riconosce trattarsi di un problema che si presenta nel provvedimento con particolare rilievo ma che preesiste nel sistema e che, comunque, andrebbe affrontato separatamente in un disegno complessivo di revisione della difesa dei non abbienti di cui deve essere garantita l'adeguatezza, insieme però ad una adeguata remunerazione del difensore: aspetti certamente non risolti dalla difesa d'ufficio.

Anche alle osservazioni avanzate dal senatore Milio nel corso della discussione generale, il relatore ritiene che il provvedimento in discussione dia adeguate risposte, sia per quanto attiene alla presentazione del detenuto libero nella persona, sia per quanto riguarda il ruolo dell'ausiliario del giudice con il compito di attestare che non sussistono impedimenti al libero esercizio della difesa: tale ultima possibilità, infatti, certamente non esclude che la valutazione degli impedimenti resti comunque nella piena titolarità del giudice.

In merito, poi, al problema della riservatezza della consultazione fra difensore e imputato, non vi è dubbio che qualora tale fondamentale aspetto non potesse essere tecnicamente realizzato e venisse a mancare, verrebbero meno i presupposti per l'operatività del provvedimento in discussione. D'altra parte la consultazione con mezzi tecnici fra imputato e difensore assicura il diritto di difesa anche se si svolge in modo diverso dalla fisica possibilità di consultarsi. Il relatore intende, quindi, escludere – come da taluni intervenuti affermato – che la partecipazione a di-

stanza renda il procedimento un mero esercizio virtuale, sottolineando che permane la possibilità di presenziare fisicamente e a tale particolare riguardo non può che riferirsi all'intervento svolto dal senatore Fassone nella seduta del 18 settembre scorso, intervento che sottoscrive completamente. Preso, quindi, atto che la questione sollevata dal senatore Callegaro, nella medesima seduta, in merito al problema determinato dalla eventualità che un difensore assista più imputati contemporaneamente non appare priva di fondamento, il relatore ritiene che comunque esso può essere risolto alla luce dell'articolo 2, comma 4, che consente una interpretazione estensiva, laddove prevede che è sempre consentito al difensore o a un suo sostituto di essere presente nel luogo dove si trova l'imputato. Il relatore Russo ritiene altresì che una medesima interpretazione estensiva pare possibile effettuare partendo dall'articolo 3, comma 5, la quale permette di superare le altre perplessità in merito alla pubblicità del dibattimento nonchè alla possibilità di verbalizzazione con il mezzo audiovisivo, aspetti sollevati dal senatore Meloni. Circa l'ultimo articolo del disegno di legge in discussione, che ncora il termine di efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del disegno di legge, alle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario, ossia il 31 dicembre 1999, il relatore condivide le perplessità al riguardo da taluni avanzate, ma ritiene che esse possano essere superate qualora ci si ponga nell'ottica di considerare la norma dell'articolo 6 come sottolineatura della sperimentalità del disegno di legge in discussione. Conclude preannunziando di essere favorevole all'approvazione del provvedimento nel testo accolto dall'altro ramo del Parlamento, atteso che le obiezioni, anche serie, emerse dalla discussione sono da ritenere superabili in via di interpretazione laddove, invece, altri rilievi gli sembrano privi di serio fondamento.

Replicando, il sottosegretario AYALA sottolinea che l'approfondito dibattito già svoltosi alla Camera e proseguito nella Commissione abbia bene messo in evidenza come le eventuali perplessità debbano cedere di fronte agli aspetti positivi del provvedimento. Fra i vantaggi è indubitabile vada inserito l'effetto di accelerare la speditezza del processo e anche la sicurezza dei soggetti prima coinvolti negli spostamenti. Per di più, oltre ai chiari rapporti con il regime speciale di cui all'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario, il provvedimento eviterà quelle forme di «turismo giudiziario» che si avvalevano dell'uso strumentale della presenza personale del detenuto al processo. Infine, per quanto riguarda i pentiti, la partecipazione a distanza eviterà i perniciosi contatti personali che inevitabilmente si instauravano in occasione dei trasferimenti. Quanto alla capacità dell'Amministrazione di grazia e giustizia di far fronte alla ristrutturazione necessaria a corrispondere all'utilizzo dei nuovi strumenti tecnici previsti dal provvedimento, il sottosegretario Ayala assicura che l'allestimento delle strutture stesse è in stato avanzatissimo e non vi è, pertanto, dubbio sulla capacità di risposta, anche tecnica, alle innovazioni introdotte. Dopo aver condiviso le valutazioni del relatore in merito alla possibilità di interpretare l'articolo 2, particolarmente il comma 4, nel senso più favorevole all'esercizio pieno del diritto di difesa, il sottosegretario conclude sottolineando l'esigenza di compiere uno sforzo, anche culturale, al fine di meglio percepire la grande innovatività del provvedimento in discussione e condividendo l'auspicio del relatore per l'approvazione senza modificazioni del provvedimento, cui il Governo annette particolare importanza.

Prima di passare all'esame degli articoli, il senatore CALVI, prendendo atto dell'invito del relatore e del Governo, premesso di non volere in alcun modo prefigurare la compressione dei diritti di modifica che spettano a tutti i membri della Commissione, vorrebbe comprendere se vi sia l'intenzione di presentare emendamenti.

Dopo un intervento del senatore CIRAMI, il quale preannuncia l'intenzione di presentare emendamenti, il presidente ZECCHINO, rilevato come sia emerso un problema generale di non poco momento relativo alla accresciuta onerosità dell'esercizio di difesa, propone di fissare per martedì 30 settembre alle ore 18 il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE (A007 000, C02^a, 0053°)

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di prorogare ulteriormente a mercoledì 8 ottobre alle ore 12 il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2570 e collegato, in materia di depenalizzazione dei reati minori.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA ALLARGATO AI RAPPRE-SENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI (R029 000, C02ª, 0009°)

Il PRESIDENTE avverte che domani, mercoledì 24, l'ufficio di Presidenza, allargato ai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, si riunirà alle ore 14,45.

La seduta termina alle ore 16,30.

DIFESA (4a)

MARTEDÌ 23 SETTEMBRE 1997

75^a Seduta

Presidenza del Presidente GUALTIERI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Brutti.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni a norma dell'articolo 1, comma 1, lettere a), d) ed h) della legge 28 dicembre 1995, n. 549» (Ristrutturazione dell'area tecnico-operativa del Ministero della difesa) (n. 116)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere *a*), *d*) ed *h*) della legge 28 dicembre 1995, n. 549: Esame e rinvio) (R139 b 00, C04^a, 0017^o)

Il relatore LORETO rileva in primo luogo che dopo la caduta del Muro di Berlino lo scenario internazionale ha subito radicali trasformazioni e la riforma dello strumento militare italiano è ormai impellente. Il provvedimento all'esame della Commissione è uno dei tasselli necessari alla realizzazione di tale trasformazione e s'inserisce in un complesso di provvedimenti che dal 1991 il Parlamento ha affrontato per realizzare il Nuovo modello di difesa. Lo schema di decreto legislativo scaturisce dall'articolo 1 della legge n. 549 del 1995 che prevede da un lato la riduzione del numero dei comandi operativi e territoriali, dall'altro la realizzazione di una differenziazione e di un ampliamento delle attività rivolte alla protezione civile ed alla tutela ambientale, nonchè la costituzione di un istituto superiore di Stato Maggiore interforze per la formazione del personale militare. L'obiettivo è quello di conseguire uno strumento operativo più snello e flessibile con un più ampio rapporto qualità-quantità e una maggiore caratterizzazione interforze per inserirsi nei dispositivi alleati congiunti e combinati. La riorganizzazione della Difesa deve poi tendere ad una razionalizzazione riduttiva dell'organizzazione territoriale e dell'area tecnico-amministrativa dei supporti tecnico-logistici e dei servizi. In sostanza le linee di ristrutturazione devono essere volte a realizzare un cambiamento realisticamente percorribile per giungere ad uno strumento operativamente efficace, qualitativamente moderno e finanziariamente sostenibile. Lo schema di decreto legislativo all'esame della Commissione prevede quindi una nuova organizzazione dell'area tecnico-operativa dell'esercito, in forza della quale dal Capo di Stato Maggiore dipenderanno le forze operative e le regioni militari del nord, del centro e del sud; e dal comando Forze Terrestri dipenderanno le 13 brigate. Le regioni militari e i comandi di Roma, Sicilia e Sardegna non avranno compiti operativi e logistici bensì compiti territoriali, di gestione della leva, infrastrutturali, di protezione civile e amministrativi. Riguardo al supporto logistico dell'Esercito il decreto prevede la diretta dipendenza dell'ispettorato logistico dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito. Dall'ispettorato dipenderanno poi il Comando Logistico nord – che ingloba le funzioni dei comandi trasporti e materiali e la direzione di commissariato delle regioni militari – e il comando logistico del sud. Quanto poi all'area addestrativa resta invariata la dipendenza diretta degli ispettorati scuola ed armi dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito.

Il relatore prosegue soffermandosi sulle variazioni apportate con il decreto alla struttura territoriale della Marina: si riducono alla soppressione del dipartimento militare marittimo di Napoli e dei comandi Marina di Livorno e Venezia. Riguardo infine all'Aeronautica si prevede la soppressione della Seconda Squadra Aerea, dell'ispettorato logistico e dell'ispettorato trasmissioni e assistenti di volo.

Il relatore esprime qualche riserva sulla opportunità di inserire nel decreto legislativo norme relative ai compiti delle Forze armate per la tutela ambientale e la protezione civile, probabilmente però il Governo ha voluto disporre anche in materia per evitare l'emanazione di un altro decreto legislativo. Inoltre le previsioni ordinative e i processi di riduzione avrebbero dovuto essere contenute nell'articolato piuttosto che nelle tabelle allegate per consentirne una più agevole lettura. Ritiene invece molto positivo che il provvedimento sia stato concordato con le organizzazioni sindacali.

Infine esprime alcune perplessità sulle norme relative alla formazione dei militari che potrebbero adombrare un eccesso di delega. Esprime peraltro un giudizio nel complesso positivo sul provvedimento, riservandosi di proporre una bozza di parere che tenga conto delle osservazioni che emergeranno dal dibattito.

Si apre il dibattito.

Il senatore MANCA si dichiara scarsamente entusiasta dello strumento legislativo adottato, e precisamente quello della delega, giacchè sarebbe stato preferibile ricorrere ad una legge ordinaria. Rileva che nel presentare il significativo documento in titolo si opera un grande sfoggio di parole, enfatiche talora e poco convincenti talaltra. Il riordino delle Forze armate sembra infatti roteare intorno ad eleganti espressioni – come ad esempio «meno quantità, maggiore qualità»; «lo strumento militare sarà snello e flessibile» e così via –, tuttavia è indispensabile che

si possa garantire da parte del nuovo strumento militare la conservazione dell'attuale livello di operatività e funzionalità. Lamenta al contempo l'assenza di una visione d'ampio respiro: in altre parole, il Parlamento è chiamato a svolgere un atto di fede verso le intuizioni del Governo. Infatti, alcuni passaggi importanti dello schema di decreto in titolo sono accompagnati da pochissime parole: vi è una eccessiva scarsità di raccordo ad esempio fra la fase addestrativa e quella operativa. Scarsità assoluta vi è in ordine alla riduzione delle esigenze tabellari riguardanti il personale: non si specifica quando e come potrà verificarsi. Vi è carenza di informazione nell'emanando decreto anche in ordine al reclutamento, allo stato e all'avanzamento del personale militare.

Con specifico riferimento, poi, all'articolato egli ravvisa una patente contraddizione con l'articolo 4, comma 1, lettere b) e c) della legge n. 25 di quest'anno (la cosiddetta legge dei vertici militari): infatti, nell'articolo 3, comma 2, dello schema di decreto è previsto che i provvedimenti (di cui alle tabelle A e B) vengano adottati dal Capo di Stato Maggiore ed approvati dal Ministro, uditi i Capi di Stato Maggiore delle Forze armate: ebbene, poichè la citata legge dei vertici prevede che i Capi di Stato Maggiore di Forza armata siano responsabili dell'organizzazione e dell'approntamento delle rispettive Forze armate, ne discende che la nuova formulazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo deve permettere a ciascuno Capo di Stato Maggiore di Forza armata la possibilità di adottare i provvedimenti indicati nelle tabelle A e B. Conclude soffermandosi sull'articolo 5 dello schema di decreto, segnalando che si perpetua l'equivoco, in forza del quale le Forze armate disporrebbero di inesauribili risorse finanziarie: sarebbe opportuno introdurre una distinzione fra i compiti istituzionali delle Forze armate e compiti extra istituzionali delle stesse, attingendo però per queste a risorse non del Ministero della difesa.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE (A007 000, C04^a, 0053°)

Il sottosegretario BRUTTI riferisce che il Ministero della difesa con riferimento al Nuovo Modello di difesa, in discussione sin dal 1991, sta predisponendo un apposito documento che sarà presentato non appena ultimato l'esame dei documenti contabili per il 1998, al fine di permettere una presa di posizione precisa da parte della Commissione difesa del Senato. Infatti, nel corso degli anni i contenuti di tale Modello di difesa sono mutati ed è bene porre un punto fermo.

Il presidente GUALTIERI aderisce con soddisfazione alla proposta del Governo e rileva come manchi una visione chiara nel Parlamento su quale sia il contenuto esatto del Nuovo Modello di difesa che dovrà fungere da parametro per le future scelte nella politica di difesa. Il senatore MANFREDI, pur apprezzando l'iniziativa del Governo, rileva una incongruità temporale, giacchè sarebbe stato preferibile esaminare dapprima il documento globale che delinea il Nuovo Modello di difesa e solo in un secondo momento esprimere i pareri sui singoli schemi di decreti legislativi relativi all'area tecnico-operativa, all'area tecnico-industriale e così via.

Il sottosegretario BRUTTI difende la scelta del Governo che ha privilegiato il metodo induttivo, ossia il passaggio dalle scelte concrete alle scelte di fondo.

Il senatore MANCA non condivide il metodo seguito, reputando infatti preferibile quello deduttivo, cioè sarebbe stato preferibile partire dalle scelte di politica estera e da esse dedurre le opzioni militari da adottare. Si compiace comunque per la preannunciata presentazione di un documento, utile benchè intempestivo. Auspica lo svolgimento di visite *in loco* e di audizioni.

Il PRESIDENTE esprime una tendenziale disponibilità all'effettuazione di audizioni.

La seduta termina alle ore 16,25.

ISTRUZIONE (7a)

MARTEDÌ 23 SETTEMBRE 1997

129^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente BISCARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Rocchi.

La seduta inizia alle ore 15,45.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO (R029 000, C07ª, 0017°)

Il PRESIDENTE avverte che, in considerazione della calendarizzazione in Assemblea del provvedimento sugli esami di maturità che la Camera dei deputati si appresta a modificare rispetto al testo già approvato dal Senato, è convocato l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi domani, alle ore 16,15, al fine di organizzare i tempi di esame del provvedimento da parte della Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(2722) Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 16 settembre scorso.

Il PRESIDENTE informa che la Commissione affari costituzionali ha appena espresso parere favorevole sugli emendamenti presentati e che è pertanto possibile procedere all'esame degli articoli.

In sede di esame dell'articolo 1, il senatore BRIGNONE dà per illustrati tutti gli emendamenti da lui presentati, ricordando di aver già sottolineato nel corso della discussione generale l'inopportunità di elencare tutte le tipologie di intervento cui potranno essere finalizzati gli stanziamenti del Fondo senza contemporanemente indicare un ordine di priorità e senza procedere ad una adeguata quantificazione dei singoli interventi.

Il senatore RONCONI illustra invece l'emendamento 1.8, volto a snellire la formulazione dell'articolo evidenziando come l'obiettivo principale da conseguire attraverso il Fondo sia rappresentato dalla realizzazione dell'autonomia scolastica, mentre tutti gli altri rivestano carattere secondario.

Ha quindi la parola la relatrice BRUNO GANERI, la quale ricorda che il provvedimento in esame è stato licenziato dalla Camera dei deputati subito prima della pausa estiva e che pertanto non è stato possibile per il Senato avviarne tempestivamente l'*iter*. Non può tuttavia essere dimenticato che incombe ora l'inizio della sessione di bilancio, con la conseguente preclusione dell'esame di ogni provvedimento comportante spese. Un'eventuale modifica del disegno di legge n. 2722 rischierebbe dunque di rinviarne di molto l'approvazione definitiva, vanificandone forse anche l'utilità stessa. Per questi motivi, pur condividendo lo spirito di alcuni degli emendamenti presentati (come l'1.2, l'1.6 e l'1.7), ella si dichiara contraria su tutte le proposte di modifica riferite all'articolo 1.

Si passa alle votazioni.

Senza discussione la Commissione respinge l'emendamento 1.1.

Sull'emendamento 1.2, il senatore BRIGNONE dichiara il proprio voto favorevole richiamando l'attenzione della Commissione sulla mortificante inadeguatezza degli attuali fondi incentivanti per il personale docente.

Il senatore BEVILACQUA, premesso di sottoscrivere –anche a nome del senatore Marri – tutti i restanti emendamenti all'articolo 1, dichiara il proprio voto favorevole sull'1.2 lamentando la logica dell'emergenza in cui costantemente la Commissione si trova a dover lavorare, logica che non consente all'opposizione di veder prese nella giusta considerazione le proprie proposte.

Il senatore MANIS sottoscrive a sua volta tutti i restanti emendamenti all'articolo 1. Egli ricorda quindi a sua volta la pessima esperienza dei fondi incentivanti, che hanno spesso sortito l'effetto contrario rispetto a quello auspicato. Egli dichiara quindi di condividere l'obiettivo di perequare le aree del Paese, che la maggioranza attribuisce al provvedimento in esame. Ritiene tuttavia che il disegno di legge n. 2722 non sia affatto adatto allo scopo, rappresentando al contrario un ulteriore strumento della politica disorganica e superficiale che l'attuale Governo va perseguendo ormai da tempo. A suo giudizio, la piena realizzazione dell'autonomia richiederebbe infatti un maggior coraggio nelle scelte a favore della libertà di mercato, sia per quanto riguarda lo stato giuridico dei capi di istituto che con riferimento agli organici di istituto. Il disegno di legge n. 2722 è invece demagogico e ingannevole e impone con-

seguentemente una politica di totale ed energica opposizione da parte della minoranza, cui ancora una volta – stigmatizza – non viene consentito di dare il suo contributo a favore della scuola.

L'emendamento 1.2 è infine posto ai voti e respinto.

Il senatore MONTICONE esprime poi il proprio voto contrario sugli emendamenti 1.4 e 1.5, volti rispettivamente ad istituire un *bonus* riservato alle scuole private e a quelle cattoliche da definirsi a seguito di una apposita trattativa con la Confindustria e con la Conferenza Episcopale Italiana (CEI). Premesso che la materia afferisce prioritariamente alla questione della parità, sulla quale sono già stati presentati al Senato numerosi disegni di legge il cui esame è ormai prossimo, egli ritiene infatti che la Confindustria e la CEI non possano essere legislativamente indicati quali interlocutori dello Stato italiano, tanto meno in materie su cui è necessaria una libera scelta politica del Governo.

Il senatore RONCONI dichiara di aggiungere la propria firma agli emendamenti 1.4 e 1.5.

Il senatore BRIENZA rileva una contradditorietà nella dichiarazione di voto resa dal senatore Monticone rispetto all'atteggiamento assunto dal Gruppo del Partito Popolare Italiano in occasione dell'esame del provvedimento sugli esami di maturità, che conteneva tra l'altro norme assai penalizzanti per le scuole private e cattoliche con riferimento agli esami di idoneità. Pur nutrendo forti perplessità sugli emendamenti 1.4 e 1.5, egli dichiara pertanto di aggiungervi la propria firma preannunciando conseguentemente il proprio voto favorevole.

Il senatore BRIGNONE preannuncia fin d'ora il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.5. Egli dichiara altresì di condividere le osservazioni critiche del senatore Brienza sulla contraddittorietà della maggioranza che nega oggi il proprio voto favorevole a tale emendamento, pur avendo approvato norme assai penalizzanti per le scuole private in sede di disegno di legge sugli esami di maturità.

La Commissione respinge infine, con separate votazioni, gli emendamenti 1.4, 1.5, 1.6,1.7 e 1.8.

Sull'emendamento 1.3, il senatore BRIGNONE dichiara il proprio voto favorevole, lamentando l'inopinata soppressione di numerose scuole nelle zone montane e periferiche. Tali interventi di razionalizzazione hanno peraltro dato luogo, in alcune aree del Paese, a legittime forme di protesta da parte della popolazione, che tuttavia la maggioranza ha strumentalizzato: la responsabilità della razionalizzazione è stata infatti addossata sugli enti locali, mentre il vero responsabile della razionalizzazione è, a suo giudizio, il ministro Berlinguer, che deve essere chiamato a rispondere dei propri atti. Insiste quindi per l'approvazione dell'emendamento 1.3, volto a fare giustizia in quelle zone del Paese dove la po-

polazione è più rarefatta e la situazione orografica è particolarmente ostile.

Il senatore MANIS dichiara a sua volta il voto favorevole sull'emendamento 1.3, ricordando che, per quanto riguarda in particolare la regione Sardegna, a seguito del processo di razionalizzazione sono scomparsi 1.300 posti di lavoro; considerando poi l'indotto, i posti di lavoro contratti ammontano addirittura a 4.000.

Il senatore LOMBARDI SATRIANI invita i presentatori dell'emendamento a riflettere se la materia in oggetto non debba essere considerata in maniera più organica in altra sede, così da registrare anche il consenso delle altre forze politiche.

Il senatore BRIENZA, in considerazione delle esigenze della maggioranza a non apportare modifiche al provvedimento, auspica una trasformazione dell'emendamento in ordine del giorno al fine di impegnare comunque il Governo a destinare una parte degli stanziamenti del Fondo al ripristino delle scuole soppresse.

Il senatore BEVILACQUA stigmatizza l'assenza del Governo, del quale sarebbe stato al contrario assai proficuo conoscere l'orientamento sugli emendamenti in votazione.

Il PRESIDENTE replica che per l'esame in sede referente non è necessaria, ai sensi del Regolamento, la presenza del Governo.

Il senatore BEVILACQUA prende atto delle dichiarazioni del Presidente, pur ritenendo assai inopportuna l'assenza di un rappresentante del Governo. Esprime comunque la convergenza del Gruppo Alleanza Nazionale sull'ordine del giorno prospettato dal senatore Brienza.

La relatrice BRUNO GANERI manifesta la propria disponibilità a presentare l'ordine del giorno, qualora i presentatori ritirino l'emendamento 1.3.

Il senatore BRIGNONE accede all'invito e ritira l'emendamento 1.3. Lamenta tuttavia che in tal modo la maggioranza sarà messa nelle condizioni di evitare di assumersi le proprie responsabilità, concorrendo anzi alla elaborazione dello strumento di indirizzo.

Il senatore MANIS si dichiara a sua volta favorevole all'approvazione di un atto di indirizzo.

Il PRESIDENTE avverte quindi che è stato presentato il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

nel corso dell'esame del disegno di legge n. 2722, recante l'istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e gli interventi penetrativi, impegna il Governo a riservare il 10 per cento del Fondo al ripristino di scuole soppresse nelle zone montane, periferiche o particolarmente disagiate del Paese».

0/2722/1/7

Bruno Ganeri, relatore

Il senatore MELE preannuncia voto favorevole.

Il senatore CAMPUS stigmatizza a sua volta l'assenza del Governo, tanto più in fase di votazione di uno strumento di indirizzo.

Il PRESIDENTE fa presente che l'ordine del giorno, se approvato dalla Commissione, sarà trasmesso all'Assemblea dove il Governo avrà modo di esprimere il proprio orientamento.

L'ordine del giorno è infine posto ai voti ed accolto all'unanimità.

Il sottosegretario ROCCHI, intervenendo alla seduta, si scusa per il ritardo dovuto a concomitanti impegni presso la Commissione bilancio.

Concluso l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1, la Commissione approva tale articolo indi passa all'articolo 2.

Il senatore RONCONI illustra l'emendamento 2.1, volto a ridurre i poteri attribuiti al Ministro ai fini della applicazione del provvedimento. Già nel corso della discussione generale, ricorda, aveva d'altronde evidenziato l'esigenza di dotare i singoli istituti scolastici di maggiori poteri ai fini della realizzazione dell'autonomia, onde favorire un più efficace superamento del centralismo che attualmente caratterizza l'amministrazione scolastica.

In considerazione dell'inizio dei lavori dell'Assemblea, il senatore BEVILACQUA chiede che l'esame del provvedimento prosegua in altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2722

Art. 1.

Al comma 1, dopo la parola: «destinato» inserire le seguenti: «ad operazioni di marketing a favore delle scuole private,».

1.1 Lorenzi, Brignone

Al comma 1, dopo la parola: «destinato» inserire le seguenti: «all'introduzione di un sistema retributivo addizionale riservato ai nuovi profili professionali inseriti che abbiano dimostrato maggiori competenze,».

1.2 Lorenzi, Brignone, Bevilacqua, Manis

Al comma 1, dopo la parola: «destinato» inserire le seguenti: «all'introduzione di un bonus speciale riservato alle scuole private da definirsi con un'apposita trattativa con la Confindustria e gli enti locali,».

1.4 Lorenzi, Brignone, Bevilacqua, Manis, Ronconi

Al comma 1, dopo la parola: «destinato» inserire le seguenti: «all'introduzione di un bonus speciale riservato alle scuole cattoliche da definirsi con un'apposita trattativa con la Conferenza episcopale italiana (CEI),».

1.5 Lorenzi, Brignone, Bevilacqua, Manis, Ronconi

Al comma 1, dopo la parola: «destinato» inserire le seguenti: «a diminuire il numero degli alunni nelle classi delle zone urbane,».

1.6 Lorenzi, Brignone, Bevilacqua, Manis

Al comma 1, dopo la parola: «destinato» inserire le seguenti: «ad incrementare il numero delle scuole montane,».

1.7 Lorenzi, Brignone, Bevilacqua, Manis

Al comma 1, sopprimere le parole da: «all'introduzione dell'insegnamento» fino alla fine del comma.

1.8 Ronconi, Pera, Bevilacqua, Marri

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il 10 per cento del Fondo di cui al comma 1 è riservato al ripristino delle scuole soppresse nelle zone montane e periferiche».

1.3 Lorenzi, Brignone, Bevilacqua, Manis

Art. 2.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Norme applicative)

- 1. Tutti gli istituti statali e non statali parificati propongono al rispettivo Provveditorato agli studi l'elenco degli interventi prioritari per la realizzazione della piena autonomia scolastica, nonchè i piani di ripartizione delle somme destinate agli interventi stessi.
- 2. Ogni Provveditorato agli studi, previo parere favorevole di una Commissione di valutazione, composta da dieci docenti e otto presidi, approva gli atti di cui al comma 1 e li trasmette al Ministero della pubblica istruzione.
- 3. Con proprio decreto, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, il Ministro della pubblica istruzione approva i piani di ripartizione delle somme destinate agli interventi sulla base delle proposte dei provveditorati».
- 2.1 RONCONI, PERA, BEVILACQUA, MARRI

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8a)

MARTEDÌ 23 SETTEMBRE 1997

118^a Seduta

Presidenza del Presidente PETRUCCIOLI

Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Bargone.

La seduta inizia alle ore 15,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE (A007 000, C08^a, 0018°)

I senatori LAURO, BORNACIN e BOSI stigmatizzano il comportamento del Ministro dei lavori pubblici, il quale, nell'emanare il decreto definitivo relativo ai criteri per la selezione delle richieste di inserimento nel piano degli interventi di interesse nazionale relativi al Giubileo fuori Lazio, ha introdotto notevoli modifiche rispetto allo schema di decreto trasmesso alle Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 270 del 1997. Considerato che le Commissioni competenti non hanno potuto esprimersi sullo schema in questione (la citata legge n. 270 prevede infatti semplicemente l'invio) ritengono necessaria ed indilazionabile una audizione del Ministro dei lavori pubblici, affinchè possa spiegare le ragioni di tale suo orientamento.

Dopo che il sottosegretario BARGONE ha precisato che le modifiche in questione sono assolutamente marginali e sono state comunque suggerite dalle regioni, il presidente PETRUCCIOLI avverte che il ministro Costa ha già dato la sua disponibilità ad intervenire in Commissione sull'argomento ed anzi nella riunione dell'Ufficio di Presidenza di domani sarà già possibile fissare la data.

IN SEDE REFERENTE

(2288) Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni (legge quadro in materia di lavori pubblici)

 e della petizione n. 138 ad esso attinente (Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 18 settembre scorso.

Si passa agli emendamenti all'articolo 6.

Dopo che il senatore LAURO ha illustrato l'emendamento 6.4, il senatore VEDOVATO dà conto dell'emendamento 6.3 avvertendo che, peraltro, esso deve essere parzialmente riformulato alla luce dell'esito di talune precedenti votazioni. In particolare deve considerarsi soppresso, nell'ultimo periodo, il riferimento all'anticipazione.

Il senatore CÒ illustra quindi l'emendamento 6.7 ed il senatore TERRACINI illustra gli emendamenti 6.5 e 6.10.

Il presidente PETRUCCIOLI, in qualità di relatore, esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 6.3 avvertendo che una sua eventuale approvazione precluderebbe tutti gli emendamenti dal 6.2 al 6.13, ad eccezione del 6.9 che dovrebbe considerarsi assorbito. Esprime poi parere contrario sugli emendamenti 6.1 e 6.14, mentre è favorevole al 6.15. Il sottosegretario BARGONE si conforma al parere espresso dal relatore.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 6.1.

Il senatore VEDOVATO accoglie un suggerimento del senatore Besso Cordero, sostituendo, al secondo periodo dell'emendamento 6.3, le parole: «può prendere» con «prende». Ritiene invece di non poter accogliere un altro suggerimento avanzato dal senatore Cò, in base al quale dovrebbe essere preso in considerazione il 50 per cento dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali.

Dopo una dichiarazione di voto contrario del senatore LAURO, l'emendamento 6.3, come modificato dal presentatore, risulta approvato e sono conseguentemente preclusi gli emendamenti dal 6.2 al 6.13, ad eccezione del 6.9 che è considerato assorbito.

Successivamente viene respinto l'emendamento 6.14, mentre il 6.15 è approvato.

Si passa agli emendamenti all'articolo 7.

Il senatore LAURO illustra l'emendamento 7.1, mentre l'emendamento 7.2 è fatto proprio dal senatore BORNACIN.

Il PRESIDENTE esprime parere contrario sugli emendamenti 7.1 e 7.4, favorevole sul 7.3 e 7.5, mentre si rimette al Governo sull'emendamento 7.2.

Il sottosegretario BARGONE si conforma al parere del Presidente e si rimette alla Commissione sul 7.2.

Viene quindi respinto l'emendamento 7.1, mentre l'emendamento 7.2, dopo una dichiarazione di voto contraria del senatore CÒ, è approvato. Viene accolto anche l'emendamento 7.3 e resta conseguentemente precluso il 7.4. Infine, viene approvato l'emendamento 7.5.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 8.

Il senatore ROGNONI illustra gli emendamenti 8.55 (riformulandolo nel senso di sopprimere il riferimento all'ipotesi in cui l'importo finale dei lavori superi di più del 20 per cento l'importo di aggiudicazione o affidamento) e 8.56, mentre il senatore VEDOVATO dà conto degli emendamenti di cui è firmatario.

La Commissione conviene poi di accantonare l'emendamento 8.1, che tratta materia analoga all'emendamento 1.26 del relatore, già in precedenza accantonato.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2288

Art. 6.

Al comma 1, punto 1, dopo la parola: «effettuata» aggiungere le seguenti: «di massima».

6.1 Bornacin, De Corato, Meduri, Ragno

Al comma 1, sostituire il punto 1-bis con il seguente:

«All'articolo 21, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 come modificata dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, comma 1-bis è sostituito dal seguente:

"Nel caso in cuil'aggiudicatario abbia presentato offerta con un prezzo inferiore di oltre il 20 per cento rispetto alla media aritmetica dei prezzi di tutte le offerte ammesse, o con un ribasso superiore di oltre il 20 per cento rispetto alla media aritmetica dei ribass di tutte le offerte ammesse, l'importo della garanzia di cui all'articolo 30, comma 2, è incrementato del 50 per cento".».

6.2 Erroi, Veraldi

Al comma 1, sostituire il punto 1-bis con il seguente:

«1-bis. Nei casi di aggiudicazione di lavori di importo pari o superiore a 5 milioni di ECU con il criterio del prezzo più basso di cui al comma 1, l'amministrazione interessata deve valutare l'anomalia delle offerte di cui all'articolo 30 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, relativamente a tutte le offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media. A tal fine la pubblica amministrazione prende in considerazione esclusivamente giustificazioni fondate sull'economicità del procedimento di costruzione o delle soluzioni tecniche adottate o sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l'offerente, con esclusione, comunque, di giustificazioni relativamente a tutti quegli elementi i cui valori minimi sono stabiliti da di-

sposizioni legislative, regolamentari o amministrative, ovvero i cui valori sono rilevabili da dati ufficiali. Le offerte debbono essere corredate, fin dalla loro presentazione, da giustificazioni relativamente alle voci di prezzo più significative, indicate nel bando di gara o nella lettera d'invito, che concorrono a formare un importo non inferiore al 75 per cento di quello posto a base d'asta. Relativamente ai soli appalti di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, l'amministrazione interessata procede all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore a quanto stabilito ai sensi del primo periodo del presente comma. La procedura di esclusione non è esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque. Nel caso in cui l'offerta dell'aggiudicatario per i lavori di qualsiasi importo risulti maggiore di una percentuale di ribasso stabilita nel bando di gara fra dieci e trenta, la garanzia di cui all'articolo 30, comma 1, è incrementata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale.».

DIANA LORENZO, CARPINELLI, VEDOVATO

Al comma 1, sostituire i primi due periodi del punto 1-bis con il seguente: «Nei casi di aggiudicazione di lavori pari o superiori a 5 milioni di ECU con il criterio del prezzo più basso di cui al comma 1, l'amministrazione interessata deve valutare l'anomalia delle offerte di cui all'articolo 30 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, relativamente a tutte le offerte che presentino un ribasso superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media».

6.3

6.4 Lauro, Baldini, Terracini, Camber

Al comma 1, sostituire i primi due periodi del punto 1-bis con i seguenti: «Nei casi di aggiudicazione di lavori di importo pari o superiori a 5 milioni di ECU con il criterio del prezzo più basso di cui al comma 1, l'amministrazione interessata deve valutare l'anomalia delle offerte di cui all'articolo 30 della direttiv a93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativamente a tutte le offerte che presentino un ribasso superiore alla media aritmetica del 50 per cento delle offerte di ribasso incrementata del 20 per cento. La media va calcolata con l'esclusione del 25 per cento di tutte le offerte di minor ribasso e del 25 per cento delle offerte di maggior ribasso, arrotondati all'unità inferiore ogni qualvolta il numero delle offerte complessivamente ammesse sia dispari ovvero il numero delle offerte rientranti nei quarti di percentuale da escludersi sia frazionato».

6.5 Terracini

Al comma 1, punto 1-bis primo periodo, sostituire le parole da: «... di una percentuale...» fino a: «... di gara» con le seguenti: «di un quinto della media stessa».

6.6 Erroi, Veraldi

Al comma 1, punto 1-bis, sostituire le parole: «incrementata di una percentuale della media stessa compresa tra il 20 ed il 50 per cento» con le seguenti: «incrementata di una percentuale della media stessa pari al 25 per cento».

6.7 Cò

Al comma 1, punto 1-bis, sostituire le parole: «incrementata di una percentuale della media stessa compresa tra il 20 ed il 50 per cento» con le seguenti: «incrementata di una percentuale della media stessa pari al 30 per cento».

6.8 Diana Lorenzo

Al comma 1, punto 1-bis, sostituire al penultimo periodo la parola: «otto» con la seguente: «cinque».

6.9 Erroi, Veraldi

Al comma 1, punto 1-bis, sopprimere l'ultimo periodo.

6.10 Terracini

Al comma 1, punto 1-bis, sopprimere l'ultimo periodo.

6.11 Besso Cordero, Iuliano, Del Turco, De Carolis, Marini

Al comma 1, punto 1-bis, ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole: «non può essere concessa l'anticipazione di cui all'articolo 26, comma 1, e».

6.12 Peruzzotti, Castelli

Al comma 1, del punto 1-bis ultimo periodo, sopprimere le parole: «non può essere concessa l'anticipazione di cui all'articolo 26, comma 1, e».

6.13 Bornacin, De Corato, Meduri, Ragno

Al comma 1, punto 2, dopo le parole: «appalto-concorso» aggiungere le seguenti: «o altri sistemi che prevedono apporti progettuali da parte dei concorrenti».

6.14 Bornacin, De Corato, Meduri, Ragno

Al comma 1, punto 2, lettera b), sostituire il numero 6) con il seguente:

«6) le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare all'utenza».

6.15 Diana Lorenzo, Vedovato

Art. 7.

Sopprimere l'articolo.

7.1 BALDINI, TERRACINI, CAMBER

Al comma 2, punto 1-bis, sostituire le parole: «500.000 ECU» con le parole: «750.000 ECU».

7.2 Bosi

Al comma 2, punto 1-ter, secondo e terzo periodo, sostituire le parole: «... dieci soggetti» con le parole: «venti soggetti».

7.3 VEDOVATO, DIANA LORENZO

Al comma 2, punto 1-ter, secondo e terzo periodo, sostituire le parole: «... dieci soggetti» con le parole: «quindici soggetti».

7.4 Bosi

Al comma 2, punto 1-ter, sostituire il quarto e quinto periodo con il seguente: «La domanda presentata nel mese di dicembre ha validità per i due anni successivi a quello della domanda. La domanda presentata negli altri mesi ha validità per l'anno finanziario corrispondente a quello della domanda stessa e per quello successivo».

7.5

VEDOVATO, DIANA Lorenzo

Art. 8.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis: All'articolo 2, della legge 11 febbraio 1994, n.109, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:

"1-bis: Un appalto può essere considerato appalto pubblico di lavori soltanto se il suo oggetto consiste nel realizzare un'opera. Gli appalti che, insieme alla prestazione di servizi, comprendono anche l'esecuzione di lavori, sono considerati appalti di servizi qualora i lavori assumano funzione accessoria rispetto ai servizi e non costituiscano l'oggetto principale dell'appalto. Gli appalti di servizio, il cui importo sia stimato inferiore alla soglia di 200.000 ECU, ricadono sotto la presente legge"».

8.1

FALOMI, DIANA LORENZO, VEDOVATO, PAROLA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 3, comma 2, della legge 11 febbraio 1994 n. 109 sostituire le parole: "entro il 30 settembre 1995" con le parole: "entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge"».

8.2

VEDOVATO, DIANA Lorenzo

Sopprimere il comma 2.

8.3 Lauro

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 3 comma 6 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 come modificato dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, è soppressa la lettera *a*)».

8.4

Erroi, Veraldi, Lo Curzio

Sopprimere il comma 4.

8.5 Lauro

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificata dalla legge 2 giugno 1995, n. 210, dopo il comma 16 inserire il seguente comma:

"16-bis. In relazione alle attività, agli aspetti e alle componenti peculiari dei lavori concernenti i beni sottoposti alle disposizioni della legge 10 giugno 1939, n. 1089, i compiti di cui alle lettere a) e b) del comma 16 sono svolti dalla sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori pubblici, su comunicazione del soprintendente per i beni ambientali e architettonici avente sede nel capoluogo di regione, da effettuarsi per il tramite della sezione regionale dell'Osservatorio"».

8.6 IL GOVERNO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 4, comma 6 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 dopo le parole: "anche su richiesta" inserire la seguente: "motivata"».

8.7 Lauro

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 come modificato dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, è aggiunto il seguente comma:

"19. Le modalità di esercizio della vigilanza e degli altri compiti dell'Autorità di cui al comma 4 sono disciplinate con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposte del Presidente del Consiglio dei ministri, su parere conforme dell'Autorità"».

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, sostituire il comma 4-ter con il seguente:

"4-ter. Il regolamento di cui all'articolo 3 disciplina le ulteriori funzioni del responsabile del procedimento, coordinando con esse i compiti, le funzioni e le responsabilità del direttore dei lavori e dei coordinatori in materia di salute e di sicurezza durante la progettazione e durante l'esecuzione dei lavori; previsti dal decreto legislativo 14 agosto 1996 n. 494 e successive modificazioni. Restano ferme, fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, le responsabilità dell'ingegnere capo e del direttore dei lavori come definite dalla normativa vigente"».

8.9 Lauro

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-ter. All'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, aggiungere il seguente comma 4-quater:

"4-quater. Nei casi di complessità tecnica o finanziaria o gestionale di un intervento, ovvero di più interventi tra loro correlati, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), possono nominare un 'project manager', interno od esterno alla pubblica amministrazione, per la gestione ed il controllo dell'intero intervento, ovvero di tutti quelli correlati, o di alcune fasi dello stesso, comprese quelle relative al loro finanziamento, all'avviamento delle opere realizzate ed alla assunzione e formazione del personale necessario al loro funzionamento. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, può stabilire compiti, funzioni e responsabilità del 'project manager'"».

8.10 Lauro

Sopprimere il comma 6.

8.11 Lauro

Dopo il comma 7, sostituire le parole: «al periodo di riferimento nonchè» con le seguenti: «al periodo di riferimento, non inferiore a 5 e non superiore a 10 anni, nonchè».

8.12 Terracini

Dopo il comma 7, sostituire le parole: «al periodo di riferimento nonchè» con le seguenti: «al periodo di riferimento, non inferiore a 5 e non superiore a 10 anni, nonchè».

8.13 VEDOVATO, DIANA LORENZO

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 12 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"Fino ad emanazione del regolamento i consorzi stabili sono provvisoriamente inseriti nell'Albo nazionale costruttori sommando per ogni categoria, le iscrizioni in capo ai singoli partecipanti ai quali possono essere affidati lavori e forniture in proporzione alle quote di partecipazione al Consorzio stabile"».

8.14 Firrarello

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 12 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, il comma 8, è sostituito dal seguente:

"I benefici di cui ai commi 6 e 7 si applicano fino al 31 dicembre 1999"».

8.15 Firrarello

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 12, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, sopprimere la parola: "esclusivamente"».

8.16 Terracini

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 13, comma 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, sopprimere le parole da: "nonchè nei..." fino a: "fornitori"».

8.17 Erroi, Veraldi, Lo Curzio

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 11 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono aggiunti i seguenti:

"2. L'aggiudicazione dell'appalto a consorzi di cui ai comma *b*) e *c*) dell'articolo 10 può essere attribuito a condizione che il consorzio indichi l'impresa o le imprese responsabili della esecuzione dei lavori, prima della stipula del contratto.

È fatto divieto di incaricare imprese non segnalate prima della firma del contratto senza che ne sia stata data comunicazione scritta alla stazione appaltante.

Le imprese incaricate dal consorzio per l'esecuzione dei lavori sono tenute al rispetto integrale delle norme dell'articolo 34 della presente legge.

Il consorzio può segnalare o incaricare solo le imprese associate al consorzio in data precedente alla stipula del contratto di appalto.

Prima della segnalazione o incarico alle imprese consorziate di tutto o parte del lavoro appaltato, il consorzio è tenuto a verificare, dichiarare e attestare la sussistenza dei requisiti prescritti dalle norme per l'iscrizione all'ANAC fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 8 della presente legge.

3. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di un'associazione temporanea o consorzi di cui all'articolo 10, ovvero di partecipare alla gara in forma individuale qualora abbia partecipato alla medesima in associazione o alla stessa gara partecipi un consorzio a cui il concorrente è associato. Il divieto di cui al presente comma si applica in tutti i casi nei quali la scelta della migliore offerta venga determinata con criteri matematici nei quali tutte le offerte influenzano la definizione del miglior prezzo o l'esclusione di offerte anomale"».

8.17-bis Sarto

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 13, comma 1 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, sostituire le parole: "gli altri partecipanti" con le parole: "le mandanti"».

8.18 Erroi, Veraldi, Lo Curzio

Sopprimere il comma 9.

Sostituire il comma 9, con il seguente:

«9. All'articolo 13, comma 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

"4-bis. I consorzi di cui all'articolo 10 comma 1 lettera b) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, i consorziati qualificati, ai sensi degli articoli 8 e 9, per conto dei quali il consorzio concorre, che saranno diretti affidatari della esecuzione dei lavori. È fatto divieto a tutti i consorziati di cui all'articolo 10 comma 1 lettera b) di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara cui partecipa anche il consorzio. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale».

8.20

Erroi, Veraldi, Lo Curzio

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-bis. All'articolo 13, comma 5 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 sostituire le parole: "all'aggiudicazione della gara" con le seguenti: "alla presentazione dell'offerta"».

8.21 Lauro

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. All'articolo 13, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "La loro costituzione deve essere realizzata prima della partecipazione alla gara e non può subire alcuna modificazione soggettiva durante l'espletamento della stessa o in un momento successivo"».

8.22

Peruzzotti, Castelli

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. L'articolo 19, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal presente:

"1. I contratti di appalto di lavori di cui alla presente legge hanno per oggetto l'esecuzione di lavori da parte dell'impresa contraente sulla base di un progetto esecutivo, ad eccezione di quelli riguardanti la manutenzione periodica e gli scavi archeologici"».

8.23 Sarto

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 19, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. I contratti di appalto di lavori di cui alla presente legge hanno per oggetto l'esecuzione di lavori da parte dell'impresa contraente sulla base di un progetto esecutivo, ad eccezione di quelli riguardanti la manutenzione periodica e gli scavi archeologici"».

8.24 Firrarello

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 19, comma 1, lettera b) della legge 11 febbraio 1994, n 109 e successive modificazioni ed integrazioni, sopprimere le parole da: "qualora" fino a: "... scavi archeologici" e, conseguentemente, al comma 4 sopprimere le parole: "numero 1)" e aggiungere alla fine del comma le seguenti parole: "salvo quanto disposto al successivo comma 5"».

8.25 Bosi

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. L'esecutore è obbligato entro 15 giorni dall'aggiudicazione provvisoria a dichiarare la perfetta eseguibilità dell'opera al prezzo offerto, sulla base del progetto esecutivo posto a base dell'offerta di gara. Nel caso riscontrasse contraddizioni o mancanze del progetto esecutivo è tenuto a comunicarle al Responsabile del procedimento il quale, valutata la fondatezza tecnica della richiesta e sempre che la stessa non comporti un supero di spesa superiore al 3 per cento, provvederà a richiedere al progettista le integrazioni o le correzioni necessarie.

Il progettista è tenuto a fornire, a sua cura e spese, le integrazioni o le correzioni richieste dal Responsabile del procedimento».

8.26 Sarto

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. All'articolo 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 come modificato dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, il primo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: "L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussionaria del 20 per cento per i lavori di importo inferiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, e del 30 per cento per i lavori di importo superiore"; il secondo periodo del comma 2 è soppresso».

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. All'articolo 30, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, l'espressione "Il progettista o i progettisti incaricati della progettazione esecutiva" è sostituita con: "Il progettista o i progettisti incaricati della progettazione definitiva ed esecutiva, il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento"».

8.28 Sarto

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. All'articolo 30, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, l'espressione: "La garanzia è prestata per un massimale" è sostituita con: "La garanzia complessiva di tutti i soggetti intervenuti nelle fasi di progettazione, direzione lavori e controllo, sarà prestata per un massimale complessivo"».

8.29 Sarto

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. All'articolo 30, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, l'espressione: "La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza" è sostituita con: "La mancata presentazione da parte dei progettisti e dei direttori dei lavori"».

8.30 Sarto

Sopprimere il comma 14.

8.31 Peruzzotti, Castelli

Sostituire il comma 14, con il seguente:

«Al comma 1, lettere *a*) e *b*) dell'articolo 24, della legge 11 febbraio 1994, n. 190, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole "superiore a 150.000" sono sostituite dalle parole: "superiore a 300.000"».

8.32 Lauro, Baldini, Terracini, Camber

Dopo il comma 15 inserire il seguente:

«15-bis All'articolo 24, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è aggiunta in fine la seguente lettera:

d) lavori oggetto di un precedente appalto, aggiudicato mediante asta pubblica o licitazione privata, che non siano eseguiti in tutto o in parte dalla ditta aggiudicataria. La trattativa privata è consentita soltanto con le ditte che seguono nella graduatoria delle offerte valide della gara originaria».

8.33

VEDOVATO, DIANA Lorenzo

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. All'articolo 24, comma 5 della legge 11 febbraio 1994,n. 1098 e successive modificazioni ed integrazioni, sostituire le parole "essere invitati almeno quindici concorrenti" con "concorrere almeno cinque candidati"».

8.34 Bosi

Dopo il comma 15 inserire il seguente:

«15-bis. All'articolo 24, comma 1 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la lettera c) aggiungere la seguente lettera d).

d) per lavori complementari, non figuranti nel progetto inizialmente aggiudicato nè nel primo contratto concluso, che siano divenuti necessari, a seguito di una circostanza imprevedibile, all'esecuzione dell'opera ivi descritta, purchè vengano attribuiti all'imprenditore che esegue tale opera e sempre che non possano essere, tecnicamente o economicamente, distinti dall'appalto principale senza gravi inconvenienti per il soggetto appaltante, oppure quantunque separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento. L'importo degli appalti affidati per lavori complementari non può superare, complessivamente, il cinquanta per cento dell'importo dell'appalto principale».

8.35 Bosi

Sopprimere il comma 17.

8.36 Bornacin, De Corato, Meduri, Ragno

Sopprimere il comma 18.

Al comma 18 aggiungere la seguente lettera:

«*b*-bis) per il verificarsi in corso d'opera di eventi e circostanze che postulano il mutamento dell'impostazione o delle soluzioni progettuali, purchè non superino l'importo previsto dal comma 3, ultimo periodo».

8.38

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Dopo il comma 18 inserire il seguente:

«18-bis. L'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni viene così riformulato:

"L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 10 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera"».

Al comma 4 dello stesso articolo 25 sostituire le parole: «eccedano il quinto dell'importo originario del contratto» *con:* «eccedano i tre quinti dell'importo originario del contratto».

8.38-bis Lauro

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

«18-bis. All'articolo 25, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni dopo le parole "aumento della spesa prevista" aggiungere le seguenti "da riferirsi all'importo di contratto"».

8.39 Peruzzotti, Castelli

Dopo il comma 18 inserire il seguente:

«18-bis. Al comma 5 dell'articolo 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni sono eliminate le parole "fino a quattro quinti dell'importo del contratto"».

8.39-bis

Lauro, Baldini, Terracini, Camber

Sostituire il comma 19 con il seguente:

«19. Al comma 4 dell'articolo 25 della legge n. 109 del 1994 dopo le parole "di cui al comma 1" aggiungere "lettera b-bis e"».

8.40 Bornacin, De Corato, Meduri, Ragno

Al comma 19 sostituire il punto 5-bis:

«5-bis. Ai fini del presente articolo l'errore o omissione di progettazione è costituito dall'inadeguata valutazione dello stato di fatto, per quanto riscontrabile con una normale diligenza, dalla mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, dal mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, dalla violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali».

8.41 Lauro

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-bis. All'articolo 27 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, sostituire il comma 2 con il seguente:

"L'atività di direzione dei lavori, nonchè lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla direzione dei lavori, in caso di carenza in organico di personale tecnico nelle amministrazioni aggiudicatrici, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovveroin caso di lavori di particolare complessità o in caso di necessità di direzioni lavori integrali che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, accertati e certificati dal responsabile del procedimento, possono essere affidate ai soggetti di cui all'articolo 17, comma 1, per i quali valgono le stesse condizioni e limiti di affidamento previsti dall'articolo 31 per la progettazione. L'incarico di direzione dei lavori e delle connesse attività tecnico-amministrative è affidato alprogettista incaricato ai sensi dell'articolo 14, comma 4, prioritariamente rispetto ad altri soggetti esterni all'amministrazione aggiudicatrice"».

8.42 Lauro

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-bis. All'articolo 28, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, sostituire ilcomma 3 con il seguente:

"3. Nel caso di lavori complessi o qualora lo richieda la particolare natura dei lavori, il capitolato speciale può prolungare il termine di sei mesi di cui al comma 1 per un periodo comunque non superiore ad un anno dalla ultimazione dei lavori. Nel caso di lavori di importo sino a 200 mila ECU il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione, per i lavori di importo superiore, ma non eccedente un milione di ECU, è in facoltà del soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori».

8.43 Besso Cordero, Iuliano, Del Turco, De Carolis, Marini

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-bis. All'articolo 28, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni al comma 4, è sostituito dal seguente: "tre tecnici" aggiungere le seguenti "ingegneri o architetti"».

8.44 FIRRARELLO

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-bis. All'articolo 28, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"Dopo l'aggiudicazione e prima della stipula del contratto di appalto l'impresa aggiudicataria, tramite suo rappresentante, accetta formalmente il progetto ad un prezzo chiuso pari a quello offerto ovvero, in
contraddittorio con l'Amministrazione ed il progettista, ne evidenzia le
lacune, imprecisioni, errori od insufficienze in esso riscontrate. L'Amministrazione quindi accetterà le modifiche strettamente necessarie o addirittura la ineseguibilità del progetto. Questa ha sempre luogo quando
lemodifiche comportino un importo, valutato ai prezzi offerti, superiore
a quello a base d'asta o l'impresa non si dichiari disposta ad accettarlo
a forfait riducendolo entro tale limite. Il Regolamento di cui all'articolo
3 stabilirà tempi e modalità delle relative procedure».

8.45 Firrarello

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-bis. All'articolo 28, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni dopo le parole "tre tecnici" aggiungere le seguenti "ingegneri o architetti"».

8.46 Lauro

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-bis. All'articolo 27, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, sopprimere la lettera b)».

8.47 Bosi

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-bis. All'articolo 26 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni è aggiunto il seguente comma:

"4-bis. Dopo l'aggiudicazione e prima della stipula del contratto di appalto l'impresa aggiudicataria, tramite suo rappresentante, accetta formalmente, il progetto adun prezzo chiuso pari a quello offerto ovvero,

in contraddittorio con l'Amministrazione ed il progettista, ne evidenzia le lacune, imprecisioni, errori ed insufficienze in esso riscontrate.

L'Amministrazione quindi accerterà le modifiche strettamente necessarie o addirittura la ineseguibilità del progetto.

Questa ha sempre luogo quando le modifiche comportino un importo, valutato ai prezzi offerti, superiore a quello a base d'asta o l'impresa non si dichiari disposta ad accettarlo a forfait riducendolo entro tale limite.

Il Regolamento di cui all'articolo 3 stabilirà tempi e modalità delle relative procedure"».

8.48 Lauro

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-ter. All'articolo 28 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, sostituire il comma 4 ed il comma 7 con i seguenti:

- "4. Per le operazioni di collaudo, le amministrazioni aggiudicatrici nominano da uno a tre tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori, alla loro complessità e all'importo degli stessi i tecnici sono nominati dalle predette amministrazioni tra liberi professionisti, singoli o associati, ovvero soci di società professionali di progettazioni di cui all'articolo 17, comma 6, lettera *a*), iscritti in appositi albi regionali o nazionali.
 - 7. È obbligatorio il collaudo in corso d'opera nei seguenti casi:
- a) quando la direzione dei lavori sia affidata a soggetti esterni alle amministrazioni aggiudicatrici;
 - b) in caso di opere di particolare complessità;
 - c) in caso di affidamento dei lavori in concessione;
- d) al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 31-bis, comma 1;
 - e) in altri casi individuati nel regolamento"».

8.49 Lauro

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-ter. All'articolo 28 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, alla fine del comma 9 aggiungere il seguente periodo: "Si applicano comunque i commi 4 e 5 dell'articolo 5 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, con esclusione di quanto disposto dall'articolo 48 primo comma del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come successivamente modificato"».

8.50 Besso Cordero, Iuliano, Del Turco, De Carolis, Marini

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-quater. All'articolo 28 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, sostituire il comma 10 con il seguente:

"10. L'appaltatore risponde delle difformità, dei vizi, della rovina e dei difetti dei lavori eseguiti ai sensi degli articoli 1667, 1668 e 1669 del codice civile"».

8.51 Besso Cordero, Iuliano, Del Turco, De Carolis, Marini

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-quinquies. All'articolo 28 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, alla fine del comma 1 aggiungere le seguenti parole: "e di redazione del certificato di collaudo, ovvero nei casi previsti, del certificato di regolare esecuzione"».

8.52 Besso Cordero, Iuliano, Del Turco, De Carolis, Marini

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-sexies. All'articolo 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, aggiungere alla fine le seguenti parole: "da prestarsi con formale rinuncia del fidejussore al beneficio della preventiva escussione, di cui all'articolo 1944 del codice civile e con formale impegno dello stesso a versare la somma garantita a semplice richiesta del soggetto appaltante o concedente, ferma restando, a pagamento avvenuto, l'opponibilità delle eccezioni di cui all'articolo 1945 del codice civile"».

8.53 Besso Cordero, Iuliano, Del Turco, De Carolis, Marini

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-septies. All'articolo 30, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: "e dall'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia di cui al comma 2, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario"».

8.54 Besso Cordero, Iuliano, Del Turco, De Carolis, Marini

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-bis. All'articolo 29, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, dopo la lettera f), aggiungere la lettera g):

g) nei casi in cui l'importo finale dei lavori superi di più del 20 per cento l'importo di aggiudicazione o di affidamento e/o l'ultimazione deilavori sia avvenuta conun ritardo superiore ai sei mesi rispetto al tempo di realizzazione dell'opera fissano all'atto dell'aggiudicazione o dell'affidamento, prevedere forme di pubblicità, con le stesse modalità di cui alle lettere b) e c) del presente comma ed a carico dell'aggiudicatario o dell'affidatario, diretta a rendere note le ragioni del maggior importo e/o del ritardo nell'effettuazione dei lavori».

8.55

ROGNONI, LO CURZIO

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-bis. All'articolo 29, comma 1, lettera f) della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sostituire le parole: "nonchè del nominativo del direttore dei lavori designato" sono sostituite dalle seguenti: "il nominativo del direttore dei lavori designato, nonchè entro trenta giorni dal loro compimento ed effettuazione, l'ultimazione dei lavori, l'effettuazione del collaudo, l'importo finale dei lavoro"».

8.56

ROGNONI, LO CURZIO

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-bis. All'articolo 28, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole "tre tecnici", sono aggiunte le parole "ingegneri o architetti"».

8.57 Sarto

Dopo il comma 19, inserire i seguenti:

«19-bis. All'articolo 26 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal capitolato speciale e comunque non oltre quelli fissati dal Capitolato Generale, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga

il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'Amministrazione e trascorsi 60 giorni della data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto".

19-ter. Le disposizioni di cui al comma 19-bis si applicano esclusivamente ai lavori aggiudicati successivamente all'entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, sopprimere l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni.

8.58

VEDOVATO, DIANA Lorenzo

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-bis. All'articolo 28 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, al comma 3, aggiungere il seguente periodo:

"Nel caso di lavori di importo sino a 200.000 ECU il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori diimporto superiore, ma non eccedente il milione di ECU, è in facoltà del soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori"».

8.59

VEDOVATO, DIANA Lorenzo

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-bis. All'articolo 30, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: "e dall'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia di cui al comma 2, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario».

8.60

DIANA Lorenzo, VEDOVATO

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-bis. All'articolo 26, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, sostituire il comma 4, con il seguente:

"4. Per i lavori di durata superiore a dodici mesi, a decorrere dalprimo giorno dell'anno successivo alla data di presentazione dell'offerta e con esclusione dei lavori ultimati nel primo anno, l'importo contrattuale dei lavori ancora da eseguire è aggiornato ogni anno in misura pari alla variazione, accertata dall'ISTAT, degli indici di costo di costruzione, con riferimento alle tipologie edificatorie individuate dall'ISTAT, rispetto alla data di presentazione dell'offerta. Non si fa luogo all'aggiornamento in relazione ai periodi successivi al termine previsto dal contratto per l'ultimazione dei lavori, ove il ritardo sia dovuto a responsabilità dell'esecutore"».

8.61 Terracini

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-bis. All'articolo 26 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente: "Le amministrazioni aggiudicatrici concedono ed erogano all'appaltatore, entro 15 giorni dalla consegna dei lavori una anticipazione sull'importo contrattuale per un valore pari al 10 per cento dell'importo stesso, gradualmente recuperata in corso d'opera. In caso di mancata erogazione, sull'importo relativo decorrono gli interessi di mora previsti dal capitolato generale"».

8.62 Terracini

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-bis. All'articolo 26 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni e integrazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal capitolato speciale e comunque non oltre i termini fissati dal Capitolato Generale, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'Amministrazione e trascorsi 60 giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.»

Conseguentemente, sopprimere l'ultimo periodo del comma dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni"».

8.63 Terracini

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-bis. All'articolo 30, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è inserito dopo il primo periodo, il seguente:

"Per i lavori di importo superiore a 500.000 ECU, iva inclusa, la garanzia dovrà essere prestata con formale rinuncia del fidejussore al beneficio della preventiva escussione, di cui all'articolo 1944 del codice civile, e con formale impegno dello stesso a versare la somma garantita a semplice richiesta del soggetto appaltante o concedente, ferma restando, a pagamento avvenuto, l'opponibilità delle eccezioni di cui all'articolo 1945 del codice civile"».

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-ter. Nell'articolo 26 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni è aggiunto il seguente comma:

"4-bis. Dopo l'aggiudicazione e prima della stipula del contratto di appalto l'impresa aggiudicataria, tramite suo rappresentante, accetta formalmente il progetto ad un prezzo chiuso pari a quello offerto, ovvero in contradditorio con l'Amministrazione ed il progettista ne evidenzia le lacune, imprecisioni, errori od insufficienze in esso riscontrate. L'Amministrazione quindi accerterà le modifiche strettamente necessarie o addirittura la ineseguibilità del progetto. Questa ha sempre luogo quando le modifiche comportino un importo, valutato ai prezzi offerti, superiore a quello a base d'asta o l'impresa non si dichiari disposta ad accettarlo a forfait riducendolo entro tale limite. Il Regolamento di cui all'articolo 3 stabilirà tempi e modalità delle relative procedure"».

8.65 Sarto

Sopprimere il comma 20.

8.66 Besso Cordero, Iuliano, Del Turco, De Carolis, Marini

Sostituire il comma 20, con il seguente:

«20. È soppresso l'ultimo periodo del comma 2, dell'articolo 30 della legge n. 109/1994»

8.67 Bornacin, De Corato, Meduri, Ragno

Al comma 20, aggiungere dopo la parola: «secondo» le seguenti: «e il quinto» e sostituire le parole: «è soppresso» con le seguenti: «sono soppressi.

8.68 Vedovato, Diana Lorenzo

Dopo il comma 20, inserire il seguente:

«20-bis. Il comma 5 dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1994 n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

5. "per tutti i lavori di un ammontare superiore a 1.000.000 di ECU, IVA esclusa, il progettista o i progettisti incaricati della progettazione definitiva ed esecutiva devono essere muniti, per tutta la durata di esecuzione dei lavori da essi progettati e, sino alla data di emissione del

certificati di collaudo, di una polizza di responsabilità civile a copertura dei danni derivanti da errori od omissioni della predetta progettazione.

In ogni caso la durata della copertura assicurativa non dovrà comunque superare il termine previsto nel capitolato di appalto per la esecuzione di lavori.

A tal fine il progettista o i progettisti, contestualmente alla sottoscrizione del proprio contratto, devono produrre una dichiarazione di primaria compagnia di assicurazione contenente l'impegno a rilasciare la predetta polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati; tale polizza decorre dalla data di sottoscrizione del contratto di appalto dei lavori. La mancata presentazione da parte del progettista e dei progettisti della dichiarazione impedisce alla stazione appaltante la sottoscrizione del contratto, con la conseguente sostituzione del soggetto affidatario. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori oneri che la stazione appaltante deve sopportare per le varianti di cui all'articolo 25, comma 1, lettera d), resesi necessarie in corso di esecuzione.

La garanzia è prestata per un massimale non superiore ad doppio del valore dell'incarico professionale affidato.

Il progettista può stipulare una polizza assicurativa cumulativa per la copertura di tutti i lavori fino a 2.500.000 ECU, IVA esclusa, con un massimale di 1.000.000 di ECU"».

8.69 Lauro

Dopo il comma 20, inserire il seguente:

«20-bis. All'articolo 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, sostituire il penultimo periodo del comma 5 con il seguente:

"La garanziaè prestata per un massimale pari al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati, IVA esclusa, con il limite di 1,5 milioni di ECU."».

8.70 Lauro

Dopo il comma 20, inserire il seguente:

«20-bis. All'articolo 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, il comma 2 è così sostituito:

"2. L'esecuzione dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria per l'indennizzo all'amministrazione dei costi e degli oneri dalla stessa subiti, nel limite del 1096 dell'importo dei lavori, a causa del non corretto, incompleto o non puntuale adempimento di obblighi stabiliti nel contratto di appalto. La garanzia dovrà avere efficacia dal momento dell'aggiudicazione dell'appalto e cesserà, senza altro obbligo, all'emissionedi certificato di collaudo provvisorio.

L'esecutore dei lavori è tenuto altresì a costituire, contestualmente all'erogazione dell'anticipazione prevista dall'articolo 26, comma 1, una garanzia fidejussoria di pari importo, con facoltà di diminuire detto importo in base all'assorbimento in corso d'opera in base allo stato di avanzamento di lavori, comprovato come da regolamento"».

8.71 Gambini

Dopo il comma 20, inserire il seguente:

«20-bis. All'articolo 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, il secondo e il terzo periodo del comma 5 sono così modificati:

"3. L'esecuzione dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa a coperture di tutti i danni materiali e diretti, da qualunque causa determinati e verificatisi durante l'esecuzione dei lavori, subiti da cose o beni oggetto dell'appalto o ivi presenti ovvero affidati o consegnati agli esecutori dei lavori.

La garanzia sarà stipulata a beneficio e con privilegio delle amministrazioni aggiudicatrici edegli altri enti aggiudicatori, e annovererà con la qualifica di assicurati anche subappaltatori, progettisti e direttori dei lavori, nonchè il personale della A.A. in relazione alle funzioni svolte in relazione all'appalto.

La copertura dovrà inoltre essere estesa alla responsabilità civile che incombe a tutti i predetti soggetti per danni a terzi verificatisi durante l'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione di certificato di collaudo provvisorio.

Dette coperture dovranno inoltre estendere la loro validità a qualunque fatto verificatosi in relazione all'accesso degli appaltatori nei cantieri, anche dopo la consegna di certificato di collaudo provvisorio, per eventuali interventi di manutenzione o riparazione previsti dall'appalto o successive aggiunte o modifiche o contratti da esso dipendenti.

La garanzia sarà stipulata per capitali pari al valore dei lavori aggiudicati e ocn massimali di responsabilità non inferiori a detto importo, con il minimo assoluto di 500.000 ECU. Il Regolamento stabilirà eventuali livelli massimi accettabili per franchigie su dette polizze».

8.72 Gambini

Dopo il comma 20, inserire il seguente:

«20-bis. All'articolo 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, il secondo e il terzo periodo del comma 5 sono così modificati:

"La polizza del progettista dei progettisti deve coprire, in particolare, le nuove spese di progettazione e i maggiori costi – per un massimale pari ad almeno il 20 per cento di quello globale sottoriportato – che l'Amministrazione debba sopportare per le varianti di cui all'articolo 25, comma 1, lettera d) resesi necessarie in corso di esecuzione.

La garanzia deve essere prestata per un massimale non inferiore al valore dell'opera con il minimo di 500.000 ECU ed il massimo di 2.500.000 ECU.

8.73 Gambini

Dopo il comma 20, inserire il seguente:

«20-bis. All'articolo 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni da: "nonchè..." sino a "durata", sostituendo come segue: "... una polizza a copertura dei danni materiali e diretti subiti dalle opere costruite per le fattispecie già previste all'articolo 1669-cc".

In fine è aggiunto: "Sarà inoltre stipulata copertura assicurativa — di durata non inferiore a 2 e non superiore a 5 anni dalla consegna provvisoria delle opere o dei lavori (secondo le disposizioni regolamentari) — per l'indennizzo degli altri danni materiali direttamente riconducibili a gravi difetti dellopera, intendendosi come quelli tali da impedire il corretto e completo utilizzo della stessa o di sue unità funzionali, secondo le destinazioni d'uso".

Sono equiparati a danni i costi motivatamente sostenuti per limitare, o eliminare gli stessi ovvero per contenere la possibilità del loro certo ed attuale verificarsi».

8.74 Gambini

Dopo il comma 20, inserire il seguente:

«20-bis. All'articolo 30, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è inserito dopo il terzo periodo, il seguente: "La polizza può prevedere una franchigia di risarcimento per danni al 5 per cento del massimale"».

Dopo il comma 20, inserire il seguente:

«20-bis. All'articolo 30 della legge 11 febbraio 1994, n.109, e successive modificazioni ed integrazioni il comma 5», è sostituito dal seguente: "per tutti i lavori di un ammontare superiore a 1.000.000 di ECU, IVA esclusa, il progettista o i progettisti incaricati della progettazione definitiva ed esecutiva devono essere muniti, per tutta la durata di esecuzione dei lavori da essi progettati e sino alla data di emissione dei certificati di collaudo, di una polizza di responsabilità civile a copertura dei danni derivanti da errori od omissioni della predetta progettazione. In ogni caso la durata della copetura assicurativa non dovrà comunque superare il termine previsto nel capitolato di appalto per la esecuzione di lavori. A tal fine il progettista o i progettisti, contestualmente alla sottoscrizione del proprio contratto, devono produrre una dichiarazione di primaria compagnia di assicurazione contenente l'impegno a rilasciare la predetta polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati; tale polizza decorre dalla data di sottoscrizione del contratto di appalto dei lavori. La mancata presentazione da parte del progettista e dei progettisti della dichiarazione impedisce alla stazione appaltante la sottoscrizione del contratto, con la conseguente sostituzione del soggetto affidatario. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori oneri che la stazione appaltante deve sopportare per le varianti di cui all'articolo25, comma 1, lettera d), resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è prestata per un massimale non superiore al doppio del valore dell'incarico professionale affidato. Il progettista può stipulare una polizza assicurativa cumulativa per la copertura di tutti i lavori fino a 2.500.000 ECU, IVA esclusa, con un massimale di 1.000.000 di ECU"».

8.76 Firrarello

Dopo il comma 20, inserire il seguente:

«20-bis. All'articolo 30, comma 5, primo periodo, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni sostituire le parole da "Il progettista" fino a "esecutiva" con le seguenti: "Il progettista o i progettisti incaricati della progettazione definitiva ed esecutiva, il direttore dei lavori e il rsponsabile del procedimento".

Conseguentemente, all'ultimo periodo, dopo le parole: "da arte dei progettisti" aggiungere le seguenti: "e dei direttori dei lavori"».

8.77 Peruzzotti, Castelli

Al comma 21, sostituire il punto 6 con il seguente:

«6. Prima di iniziare le procedure per l'affidamento, le stazioni appaltanti devono verificare la rispondenza degli elaborati progettuali ai

documenti preliminari di cui all'articolo 16, commi 1 e 2, e la loro conformità alla normativa vigente. Tale verifica può essere effettuata:

- a) dagli uffici tecnici delle predette stazioni appaltanti;
- b) da liberi professionisti e da società professionali di progettazione, di cui all'articolo 17, comma 6, lettera a), di idonea competenza professionale in relazione agli elaborati progettuali da verificare;
- c) da organismi di controllo, accreditati ai sensi delle norme europee della seria UNi CEI EN 45.000, aventi le competenze e le compatibilità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 2.

Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, può stabilire i termini e le modalità di verifica degli elaborati progettuali».

8.78 Lauro

Al comma 21, ultimo periodo, sopprimere le parole da: «da organismi di controllo» fino alle seguenti: «45.000 o».

8.79 Peruzzotti, Castelli

Il comma 22, è sostituito dal seguente:

All'articolo 30 della legge n. 109 del 1994 è aggiunto il seguente comma:

"8. Gli schemi di polizza-tipo concernenti le coperture assicurative e le garanzie fidejussorie previste dai commi precedenti sono approvate con decreto del Ministro dell'industria, commercio e artigianato di concerto con quello dei lavori pubblici, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge"».

8.80 Bornacin, De Corato, Meduri, Ragno

Al comma 22, sostituire le parole: «Il direttore di cantiere» con le seguenti: «Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori».

8.81 Lauro

Dopo il comma 22, inserire il seguente:

«22-bis. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, al comma 2, alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: ", i relativi oneri non sono soggetti a ribasso d'asta"».

8.82 Besso Cordero, Iuliano, Del Turco, De Carolis, Marini

Dopo il comma 22, inserire il seguente:

«22-bis. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, aggiungere i seguenti commi:

"1-bis. Entro 30 giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore od il concessionario redigono e consegnano all'amministrazione aggiucatrice:

- *a)* eventuali proposte integrative del 'piano di sicurezza e di coordinamento' e del 'piano generale di sicurezza' quando questi ultimi siano previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
- b) un 'piano di sicurezza sostitutivo' del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza, quando questi ultimi non siano previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
- c) un 'piano operativo di sicurezza' per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nellìorganizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerarsi come piano complementare di detaglio del piano di sicurezza e di coordinamento e dell'eventuale piano generale di sicurezza, quando questi ultimi siano previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla precedente lettera b).

1-*ter*. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, il 'piano di sicurezza sostitutivo' ed il 'piano operativo di sicurezza' di cui al comma 1-*bis* vengono redatti ai sensi del punto 8 dell'articolo 18 della legge n. 55 del 1990".

Conseguentemente, sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

- "2. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano generale di sicurezza, quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero il piano di sicurezza di cui alla lettera *b*) del comma 1-*bis*, nonchè il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera *c*) del comma 1-*bis* formano parte integrante del contratto di appalto o di concessione. Le gravi o ripeture violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il direttore di cantiere vigila sull'osservanza dei vati piani di sicurezza.
- 3. I contratti di appalto o di concessione stipulati dopo la data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, se privi dei piani di sicurezza di cui al comma 1-bis, sono nulli. I contratti in corso alla medesima data, se preivi del piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 1-bis, sono annullabili qualora non integrati con i piani medesimi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1"».

8.83 Lauro

Dopo il comma 22, inserire il seguente:

«22-bis. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, possono presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso dalla stazione appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso; in tale ultima ipotesi le imprese esecutrici hanno diritto al riconoscimento di eventuali maggiori costi"».

8.84

Erroi, Veraldi, Lo Curzio

Dopo il comma 22, inserire il seguente:

«22-bis. All'articolo 35 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni il comma 5 è sostituito dal seguente:

"Fino al 31 dicembre 1999 i beni iscritti nel bilancio della società risultante dalla fusione e operante nella realizazione di opere pubbliche possono esee adeguati ai valori di mercato ivi inclusa la appostazione dell'avviamento, in esenzione di imposta"».

8.85 Firrarello

Dopo il comma 23, inserire il seguente:

«23-bis. Al comma 3 dell'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, sostituire le parole: "importi accertati» con le parole: "importi delle riserve e delle controversie esaminate"».

8.86 Lauro

Dopo il comma 23, inserire il seguente:

«23-bis. Alla prima parte dell'articolo 18, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, già sostituito dall'articolo 34 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, e dall'articolo 34, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, il terzo ed il quarto periodo, dalle parole: "Per quanto riguarda la categoria (...)" a "sottoposto alle seguenti condizioni" sono sostituiti dal seguente: "In ogni caso, l'affidamento in subappalto o in cottimo non è consentito per la realizzazione dell'intera opera appaltata e comunque per la totalità dei lavori della categoria prevalente ed è sottoposto alle seguenti condizioni: (...)"».

8.87 Terracini

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

«23-bis. Al comma 3 dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 34, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, le parole: "ma in ogni caso non superiore al 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "ma in ogni caso non superiore al 45 per cento"».

8.87-bis

Lauro, Baldini, Terracini, Camber

Al comma 24, sopprimere il punto 2).

8.88

PERUZZOTTI, CASTELLI

Al comma 24, sostituire il punto 2) con il seguente:

«2) che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subapplto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazini;».

8.89 Terracini

Dopo il comma 24, inserire il seguente:

«24-bis. Dopo il comma 3-ter dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 34, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è inserito il seguente:

"3-quater. Qualora siano state osservate le condizioni indicate al numero 1) del precedente comma 3, l'autorizzazione all'affidamento di subappalto o in cottimo è implicitamente rilasciata dall'amministrazione o ente appaltate al momento dell'aggiudicazione, anche solo in via provvisoria, dell'appalto; detta autorizzazione è condizionata risolutivamente all'avvenuto riscontro del possesso, in capo al subappaltatore, dei requisiti prescritti al numero 4) del citato comma 3"».

8.90 Terracini

Al comma 29, punto 12, dopo le parole: «noli a caldo, se» aggiungere la parola: «singolarmente».

8.91 Besso Cordero, Juliano, Del Turco, De Carolis, Marini

Al comma 29 punto 12, sostituire le parole: «se di importo superiore al 5 per cento dell'importo dei lavori affidati» con le seguenti: «se di importo superiore al 10 per cento dell'importo dei lavori affidati».

8.92 Terracini

Dopo il comma 30, inserire il seguente:

«30-bis. All'articolo 34, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sostitutivo del comma 3 dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, già sostituito dall'articolo 34, del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, al primo capoverso, al numero 1, sopprimere le parole da "e abbiano indicato da uno" fino a ".... presente comma;" e, conseguentemente, all'articolo 8, comma 24, numero 3, sopprimere le parole: "salvo quanto previsto al numero 1, secondo periodo"»

8.93 Besso Cordero, Juliano, Del Turco, De Carolis, Marini

Dopo il comma 30, inserire il seguente:

«30-bis. Il comma 5 dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

"5. Per tutti i lavori di un ammontare superiore a 1.000.000 di ECU, IVA esclusa, il progettista o i progettisti incaricati della progettazione definitiva ed esecutiva devono essere muniti, per tutta la durata di esecuzione dei lavori da essi progettati e sino alla data di emissione dei certificati di collaudo, di una polizza di responsabilità civile a copertura dei danni derivanti da errori od omissioni della predetta progettazione. In ogni caso la durata della copertura assicurativa non dovrà comunque superare il termine previsto nel capitolato di appalto per la esecuzione di lavori. A tal fine il progettista o i progettisti, contestualmente alla sottoscrizione del proprio contratto, devono produrre una dichiarazione di primaria compagnia di assicurazione contenente l'impegno a rilasciare la predetta polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettazioni; tale polizza decorre dalla data di sottoscrizione del contratto di appalto dei lavori. La mancata presentazione da parte del progettista e dei progettisti della dichiarazione del contratto, con la conseguente sostituzione del soggetto affidatario. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori oneri che la stazione appaltante deve sopportare per le variazioni di cui all'articolo 25, comma 1, lettera b), resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è prestata per un massimale non superiore ad doppio de valore dell'incarico professionale affidato. Il progettista può stipulare una polizza assicurativa comulativa per la copertura di tutti i lavori fino a 2.500.000 ECU, IVA esclusa, con un massimale di 1.000.000 di ECU"».

Dopo il comma 30, inserire il seguente:

«30-bis. All'articolo 28, comma 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, dop le parole: "tre tecnici" sono aggiunte le parole "ingegneri o architetti"».

8.95

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Dopo il comma 30, inserire il seguente:

«30-bis. Dell'articolo 26 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

"4-bis. Dopo l'aggiudicazione e prima della stipula del contratto di appalto l'impresa aggiudicataria, tramite suo rappresentante, accetta formalmente il progetto ad un prezzo chiuso pari a quello offerto ovvero, in contraddittorio con l'Amministrazione ed il progettista, ne evidenzia le lacune, imprecisioni, errori od insufficiente in esso riscontrate. L'Amministrazione quindi accerterà le modifiche strettamente necessarie o addirittura le ineseguibilità del progetto. Questa ha sempre luogo quando le modifiche comportino un importo, valutato ai prezzi offerti, superiore a quello a base d'asta o l'impresa non si dichiari disposta ad accettarlo a forfait riducendolo entro tale limite. Il Regolamento di cui all'articolo 3 stabilità tempi e modalità delle relative procedure"».

8.96

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Dopo il comma 31, inserire il seguente:

«31-bis. All'articolo 34, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, sostituire le parole: "il possesso dei requisiti" con le seguenti parole: "l'avvenuto inoltro della richiesta di recupero dell'iscrizione all'Albo dei costruttori di cui all'articolo 25 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 9 marzo 1989, n. 172, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti"».

8.97

Erroi, Veraldi, Lo Curzio

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-bis. All'articolo 36, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, è soppresso».

8.98 Terracini

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-bis. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 17 mazo 1995, n. 157, dopo le parole: "rispetto ai servizi" aggiungere le parole: ", siano complessivamente di importo inferiore al 20 per cento del totale"».

8.99 Terracini

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-bis. All'articolo 34, comma 1, primo capoverso, numero 1, dopo le parole "all'atto dell'offerta" aggiungere le parole: "o l'affidatario all'atto dell'affidamento, nel caso di varianti in corso d'opera,"».

8.100 Besso Cordero, Juliano, Del Turco, De Carolis, Marini

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente comma:

- «31-bis. All'articolo 35 della legge 16 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, il comma 5 è sostituito dai seguenti:
- "5. Sino al 31 dicembre 1998 le plusvalenze derivanti da conferimenti di beni o di complessi aziendali o di rami di aziende effettuati in imprese o consorzi che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esecuzione di lavori pubblici, non sono soggette alle imposte sul reddito.
- 6. Le operazioni di cui al precedente comma 5, entro gli stessi termini, sono altresì soggette alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa"».

8.101

Erroi, Veraldi, Lo Curzio

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-bis. All'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 3 aprile 1995, convertito con modificazioni dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, sono soppresse le parole: "4, commi da 1 e 9" e, dopo le parole "di cui" sono aggiunte le parole "agli articoli"».

8.102

Erroi, Veraldi, Lo Curzio

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-bis. Al comma 1, punto 1), dell'articolo 34 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni sono eliminate le parole da: "e abbiano indicato da uno a sei subappaltatori candidati a eseguire i lavori..." fino al termine del punto 1).

8.103

Lauro, Baldini, Terracini, Camber

Dopo il comma 31, aggingere i seguenti:

- «31-bis. All'articolo 27 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono aggiunti i seguenti commi:
- "3. La competenza e idoneità della direzione dei lavori è accertata dal responsabile del procedimento, sulla base di criteri e metodologie coerenti con la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9.000, nei tempi di applicazione e secondo i requisiti fissati nel regolamento di cui all'articolo 3".
- "4. Anche quando l'appalto sia affidato ad imprese esecutrici dotate di un sistema qualità certificato in base alle norme UNI EN ISO 9.000 ai sensi dell'articolo 8 della presente legge, le amministrazioni aggiudicatrici sono comunque tenute ad esprimere una direzione dei lavori di adeguata competenza ed idoneità"».
- «32-bis. All'articolo 31 della legge 11 novembre 1994, n. 109, è aggiunto il seguente:
- "5. Il regolamento di cui al comma 1 sarà definito tenendo conto delle norme della serie UNI EN ISO 9.000"».

8.104 Lauro

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-bis. All'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle istanze arbitrali in corso, per le quali non sia stato già formato il collegio arbitrale"».

8.105

DIANA LORENZO, CARPINELLI

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

- 1. Dopo l'articolo 37 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti:
- "Art. 37-bis. (Promotore) 1. Entro il 30 giugno di ogni anno i soggetti di cui al comma ... in prosieguo chiamati promotori, possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), proposte conformi alla programmazione triennale di cui all'articolo 14, nonchè agli strumenti di programmazione formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, relative alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pub-

blica utilità tramite contatti di concessione di cui all'articolo 19, comma 2, con risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori stessi. Le proposte sono costituite da uno studio di inquadramento territoriale ed ambienale, da un progetto preliminare, nonchè da un piano economico-preliminare, nonchè da un piano economico-finanziario asservato da banche, con la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonchè degli altri elementi di cui all'articolo 21, comma 2, lettera *b*), l'indicazione dei soggetti finanziari e delle garanzie offerte dal promotore all'amministrazione aggiudicatrice ed eventualmente ai finanziatori stessi. Le proposte inoltre devono indicar l'importo delle spese sostenute per la redazione del progetto preliminare e degli studi tecnico-economici; quest'ultimo importo è comprensivo anche dei diritti sulle opere di ingegno si cui all'articolo 2578 del codice civile ed è soggetto all'accettazione da parte della amministrazione aggiudicatrice.

- 2. Qualora, i soggetti promotori prevedano nelle loro proposte cofinanziamento pubblico, questo non può superare il 50 per cento del nostro della realizzazione dei lavori pubblici e di pubblica utilità a cui si riferiscono, esclusi i costi per la redazione delle proposte stesse che non possono essere confinanziate con fondi pubblici.
- 3. Possono presentare le proposte di cui al comma 1, soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro nonchè i soggetti di cui all'articolo 10 della legge citata, eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi.
- Art. 37-ter. (Valutazione della proposta). 1. Entro il 31 ottobre di ogni anno le amministrazioni aggiudicatrici valutano la fattibilità delle proposte presentate anche sotto il profilo urbanistico secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, ed ambientale, verificano l'assenza di elementi ostativi alla loro realizzazione e, esaminatele anche comparativamente, sentiti i promotori che ne facciano richiesta, provvedono ad individuare quelle che ritengono di pubblico interesse.
- 2. Per la valutazione di cui al comma 1 del presente articolo le amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi delle proprie strutture tecniche nonchè di apposita commissione di esperti, la cui composizione sarà definita con successivo decreto del Ministro dei lavori pubblici.
- Art. 37-quater. (Indizione della gara). 1. Entro il 31 dicembre di ogni anno amministrazioni aggiudicatrici procedono ad indire la licitazione privata per l'affidamento della concessione di cui all'articolo 19, comma 2, con il criterio dell'offerta economica vantaggiosa di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), ponendo in base di gara il progetto preliminare presentato dal promotore, eventualmente modificato sulla base di richieste delle amministrazioni stesse, nonchè i valori degli elementi di valutazione che sono oggetto di offerta così come sono previsti dal piano economico-finanziario presentato dal promotore.
- 2. La proposta del promotore posta a base di gara è vincolante per lo stesso qualora non vi siano altre offerte nella gara ed è garantita dalla cauzione di cui all'articolo 30, comma 1, da versare, su richiesta

dell'amministrazione aggiudicatrice, prima dell'indicazione del bando di gara.

- 3. I concorrenti alla gara con l'offerta assumono l'obbligo di costituirsi in caso di aggiudicazione, sotto forma di società di capitali, anche consortile. Il bando di gara indica, fissandolo tra 1/20 e 1/10 del valore dell'investimento previsto dal piano economico finanziario, l'ammontare minimo del capitale sociale delle società. In caso di concorrente costituito da più soggetti nell'offerta è indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto. Tali disposizioni si applicano anche al promotore in caso eserciti il diritto di prelazione di cui all'articolo 37-quinquies.
- 4. Nel contratto di concessione dovranno essere indicate le procedure ed i metodi di aggiornamento delle tariffe e dovrà essere precisato che non potranno essere posti a carico del concedente oneri compensativi.
- Art. 37-quinquies. (Esercizio del diritto di prelazione). -1. Il promotore della proposta in gara ha diritto di prelazione sull'affidamento della concessione alle stesse condizioni della migliore offerta presentata economicamente più vantaggiosa presentata in gara e determinata secondo quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, lettera b).
- 2. In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione di cui al comma 1, entro un congruo termine fissato dall'amministrazione nel bando di gara, il soggetto promotore della proposta ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo di cui all'articolo 1, indicato nella proposta a titolo di rimborso per la redazione del progetto definitivo, nonchè delle spese sostenute e documentate per la redazione della proposta medesima e per la rinuncia ai diritti sulle opere di ingegno. Il pagamento viene effettuato dall'amministrazione aggiudicatrice prelevando tale importo dalla cauzione versata dall'aggiudicatario ai sensi dell'articolo 5 comma 1.
- 3. In caso di esercizio del diritto di prelazione di cui al comma 1, il soggetto promotore è tenuto a versare al migliore offerente una somma pari alle spese da questo sostenute e documentate per la partecipazione alla gara.
- Art. 37-sexies. (Cauzioni). 1. I partecipanti alla gara, eccetto il promotore medesimo, oltre alla cauzione di cui all'articolo 30, comma 1, versano mediante fidejussione bancaria o assicurativa, un ulteriore cauzione fissata dal bando in misura pari all'importo delle spese di cui al comma 1 dell'articolo 1.
- 2. L'ulteriore cauzione al comma 1 è restituita ai partecipanti non aggiudicatari non appena avvenuta l'aggiudicazione. L'importo della cauzione versata dal soggetto aggiudicatario, ove diverso dal promotore, è invece corrisposto dall'amministrazione al soggetto promotore a titolo di rimborso delle spese sostenute e documentate per la redazione del progetto definitivo e per la rinuncia ai diritti sulle opere di ingegno.
- Art. 37-septies. (Subentro dei finanziamenti). -1. In tutti i casi di risoluzione del rapporto per motivi forzosi, gli enti finanziatori del pro-

getto potranno impedire la risoluzione designando, entro 90 giorni dal ricevimento dlela comunicazione scritta da parte del concedente dell'intenzione di risolvere il rapporto, una società che subentri nella concessione al posto del concessionario e che verrà accettata dal concedente a condizione che:

- a) la società designata dai finanziatori abbia caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle possedute dal concessionario all'epoca dell'affidamento della concessione;
- *b* l'eventuale inadempimento del concessionario che avrebbe causato la risoluzione che avrebbe causato entro 90 giorni a decorrere dalla comunicazione di cui sopra ovvero in un termine più lungo che porrà essere eventualmente concordato tra il concedente ed i finanziatori.
- 2. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sono fissati i criteri e le modalità di attuazione della previsione di cui al primo comma.
- Art. 37-octies. (Società di progetto: emissioni di obbligazioni). 1. Le società di progetto costituisce al fine di realizzare e/o gestire una singola infrastruttura o servizio di pubblica utilità possono emettere, preiva autorizzazione degli organi di vigilanza, obbligazioni, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 2410 del codice civile, purchè garantite pro-quota mediante ipoteca. Dette obbligazioni sono normative o al portatore.
- 2. I titoli e la relativa documentazione di offerta devono riportare chiaramente ed evidenziare distintamente un avvertimento dell'elevato grado di rischio del debito"».

8.0.1 Vedovato

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

- 1. Dopo l'articolo 37 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni sono aggiunti i seguenti:
- "Art. 37-bis. (*Promotore*). 1. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *a*), entro il primo trimestre di ogni anno rendono pubblico nei modi e con le forme previsti dall'articolo 29, l'elenco dei lavori pubblici o di pubblica utilità inseriti negli strumenti di programmazione triennale previsti dall'articolo 14, che intendono realizzare con risorse private.
- 2. Entro il 30 giugno di ogni anno soggetti promotori possono presentare alle stesse amministrazioni aggiudicatrici offerte relative ai lavori ricompresi nell'elenco, da realizzare in regime di concessione ai sensi dell'articolo 1 9, comma 2, con risorse totalmente a carico dei promotori stessi. Le offerte sono costituite da uno studio di inquadramento terri-

toriale ed ambientale, da un progetto preliminare, da una bozza di convenzione nonchè da un piano economico-finanziario asseverato da istituti di credito con la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonchè degli altri elementi di cui all'articolo 21, comma 2, lettera b) e con l'indicazione dei soggetti finanziatori e delle garanzie offerte dal promotore all'amministrazione aggiudicatrice.

- 3. Possono presentare le offerte ai sensi del precedente comma soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal regolamento di cui all'articolo 3, nonchè soggetti di cui all'articolo 10, eventualmente associati o consorziali con enti finanziatori e con gestori di servizi".
- "Art. 37-ter. (Valutazione delle offerte). 1. Entro il 31 ottobre di ogni anno, le amministrazioni aggiudicatrici valutano le offerte presentate, utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'articolo 21, comma 2, lettera b), anche tenendo conto sotto il profilo della fattibilità costruttiva, urbanistica ed ambientale, della qualità progettuale, della funzionalità, del rendimento, del costo di gestione e di manutenzione, dei tempi di ultimazione dei lavori della concessione, delle eventuali tariffe da applicare e del valore economico e finanziario del piano e aggiudicano la concessione anche nel caso di una sola offerta valida ed affidabile, precisando eventuali modifiche della bozza di convenzione, del progetto e delle garanzie.
- 2. L'aggiudicatario, nei termini indicati nell'offerta, redige il progetto esecutivo senza che comunque possa determinarsi la modifica del piano finanziario, e attiverà tutte le procedure per consentire all'atto dell'approvazione del progetto esecutivo l'immediata realizzazione dell'opera.
- 3. Al fine di agevolare il finanziamento privato, l'impresa o le imprese associate aggiudicatarie della concessione per la realizzazione e/o gestione di una infrastruttura o di un servizio di pubblica utilità possono costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata. La società di progetto così costituita diventa la concessionaria della infrastruttura o del servizio, subentrando nel rapporto alle imprese associate senza necessità di approvazione o autorizzazione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 29 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406.
- 4. La Conferenza dei servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni è convocata dal concedente anche nell'interesse del concessionario e si esprime sul progetto definitivo. Si applica le disposizioni dell'articolo 7 della presente legge".
- "Art. 37-quater. (Risoluzione). 1. Qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento del soggetto concedente ovvero quest'ultimo revochi la concessione per motivi di pubblico interesse sono rimborsati al concessionario:
- a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti ovvero, nel caso in cui l'opera non

abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;

- b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenersi in conseguenza della risoluzione;
- c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire.
- 2. Le somme di cui al precedente comma 1 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino alla completa tacitazione di detti crediti.
- 3. La efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte del concedente di tutte le somme previste dai commi precedenti".
- "Art. 37-quinquies. (Recesso del concessionario). 1. Qualora nel corso del rapporto di concessione intervenissero modifiche anche normative o regolamentari, tali da incidere sul livello del meccanismo tariffario, ovvero sulle condizioni di concessione, e che alterino sostanzialmente l'equilibrio economico-finanziario del rapporto stesso, il soggetto concedente può offrire condizioni che ripristinino detto equilibrio. In mancanza il concessionario può recedere dalla concessione.
- 2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 8, comma 1, lettera *a*) e *b*) e 2".
- "Art. 37-sexies. (Privilegio sui crediti derivanti dalla finanza di progetto). 1. I crediti delle banche che finanziano la realizzazione dei lavori pubblici, opere di interesse pubblico o la gestione di pubblici servizi hanno privilegio generale sui beni mobili del concessionario ai sensi degli articoli 2745 e seguenti del codice civile.
- 2. Il privilegio, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto. Nell'atto devono essere esattamente descritti i finanziatori originali creditori, il debitore, l'ammontare in linea capitale del finanziamento o della linea di credito, nonchè i riferimenti che costituiscono il finanziamento.
- 3. L'opponibilità a terzi del privilegio sui beni è subordinata alla trascrizione, nel registro indicato dall'articolo 1524, secondo comma, del Codice Civile, dell'atto dal quale il privilegio risulta. Della costituzione del privilegio è dato avviso mediante pubblicazione nel foglio annunzi legali (F.L.); dall'avviso devono risultare gli estremi della avvenuta trascrizione. La trascrizione e l pubblicazione devono effettuarsi presso i competenti uffici del luogo ove ha sede l'impresa finanziata.
- 4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1153 del codice civile, il privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello stesso dopo la trascrizione prevista dal comma precedente. Nell'ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo"».

8.0.2 IL GOVERNO

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-ter.

L'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni è così sostituito:

- "Art. 32. 1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dal comma 1 del precedente articolo 31-bis, possono essere deferite ad arbitri.
- 2. Qualora sussista la competenza arbitrale, il giudizio è demandato alla camera arbitrale per i lavori pubblici, istituita presso l'autorità di cui all'articolo 4 della presente legge. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro di grazia e giustizia da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore del regolamento, sono fissate le norme di procedura del giudizio arbitrale nel rispetto dei principi del codice di procedura civile, e sono fissate le tariffe per la determinazione del corrispettivo dovuto dalle parti per la decisione della controversia.
- 3. Il regolamento definisce altresì, ai sensi e con gli effetti di cui all'articolo 3 della presente legge, la composizione e le modalità di funzionamento della camera arbitrale per i lavori pubblici; disciplina i requisiti soggettivi e di professionalità per il conferimento dell'incarico arbitrale da parte della camera, nonchè la durata dell'incarico stesso, secondo principi di trasparenza, imparzialità e correttezza dell'azione amministrativa.
- 4. Con l'entrata in vigore del regolamento sono abrogati gli articoli 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51 del capitolato generale d'appalto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063. Dalla medesima data il richiamo ai collegi arbitrali da costituirsi ai sensi della normativa abrogata contenuto nelle clausole dei contratti di appalto già stipulati, deve intendersi riferito ai collegi da nominarsi con la procedura camerale secondo le modalità previste dai commi precedenti, ed i relativi giudizi si svolgono secondo la disciplina da essi fissata"».

8.0.3 IL GOVERNO

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi volti ad agevolare la partecipazione del capitale privato ad iniziative di finanza di progetto per la realizzazione e per la gestione di opere e di servizi di pubblica utilità.

- 2. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo acquisisce il parere delle Commissioni parlamentari permanenti, che deve essere espresso entro quaranta giorni dalla ricezione degli schemi stessi. Decorso inutilmente tale termine1 i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
- 3. Con i decreti legislativi di cui al comma 1 il Governo provvede a:
- a) adeguare gli istituti giuridici esistenti idonei a realizzare la finanza di progetto;
 - b) definire specifiche procedure concorsuali;
 - c) prevedere norme specifiche in materia di:
 - 1) controversie tra privati e pubbliche amministrazioni;
- 2) semplificazione, accelerazione e certezza dei procedimenti amministrativi;
- 3) certezza e stabilità dei contratti tra privati e pubbliche amministrazioni;
 - 4) criteri di determinazione delle tariffe di pubblica utilità;
- 5) contratti, garanzie, subentri e cessioni dei diritti relativi al progetto;
 - 6) disposizioni fiscali per contenere il livello delle tariffe"».

8.0.4 Vedovato

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

- 1. All'articolo 17 della legge n. 109 del 1994 sono aggiunti, dopo il comma 2, i seguenti:
- "2-bis. Qualora detti uffici non siano costituiti entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, detti compiti vengono svolti dall'ufficio tecnico della Provincia.
- 2-ter. Gli uffici previsti dai commi 2 e 2-bis possono avvalersi del personale tecnico degli enti consorziati ovvero di quelli titolari delle opere da realizzare.
- 2-quater. Sono abrogate tutte le disposizioni che disciplinano la figura del coordinatore unico.
- 2-quinquies. Qualora gli enti locali e gli enti pubblici di livello subprovinciale o provinciale non provvedano, entro 90 giorni dall'approvazione del programma di cui all'articolo 14 o dalla messa a disposizione del finanziamento, alla nomina del responsabile del procedimento per la realizzazione di un'opera pubblica ivi inclusa e finanziata, vi provvede la Provincia; qualora questa non provveda nei successivi 60 giorni, detta nomina è effettuata dalla Regione.
- 2-sexies. Quando l'inadempimento di cui al comma precedente riguardi opere di competenza della Provincia, la nomina predetta spetta

alla Regione; la nomina stessa è attribuita al Ministero dei lavori pubblici, se inadempienti risultino enti pubblici di livello nazionale o interregionale.

- 2-septies. Ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dai commi precedenti, gli enti interessati debbono trasmettere alle Arnministrazioni cui detti poteri sono attribuiti i programmi non appena approvati nonchè la comunicazione della disponibilità dei finanziamenti non appena ottenuta".
- 2. Al comma 3 dell'articolo 19 della legge n. 109 del 1994 sono soppresse le parole "pubbilici o".
- 3. All'articolo 27 della legge n. 109 del 1994 è aggiunto il seguente comma:
- "3. La consegna dei lavori prevista dall'articolo 338 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, non può essere affettuata se non sia presente il responsabile del procedimento"».

8.0.5

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. All'articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, nel testo sostituito dall'articolo 6, comma 13, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole "qualora essi abbiano redatto direttamente i progetti o i piani" sono soppresse, allo stesso comma sono aggiunte le seguenti parole "in proporzione alla parte avuta e alla responsabilità assunta da ciascuno nella redazione dei progetti delle opere o dei piani"».

8.0.6 Bornacin, De Corato, Meduri, Ragno

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9a)

MARTEDÌ 23 SETTEMBRE 1997

113^a Seduta

Presidenza del Presidente SCIVOLETTO

Interviene il Sottosegretario di Stato per le Politiche agricole, Borroni.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(2655) Disposizioni interpretative dell'articolo 10 della legge 14 agosto 1982, n. 610, in materia di avanzi di amministrazione dell'AIMA

(2757) Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 1997, n. 305, recante disposizioni urgenti in tema di impegni finanziari dell'AIMA

(Esame del disegno di legge n. 2757, congiunzione con il disegno di legge n. 2655 e rinvio) (Seguito dell'esame del disegno di legge n. 2655, congiunzione con il disegno di legge n. 2757 e rinvio)

Riferisce alla Commissione sul disegno di legge n. 2757 il senatore PIATTI, il quale sottolinea che il provvedimento affronta alcune questioni urgenti e di grande rilievo per il settore agricolo. Sottolinea che l'articolo 1 prevede lo stanziamento a favore dell'AIMA dell'importo di lire 1000 miliardi, destinati al pagamento all'Unione Europea delle somme da rimborsare a titolo di prelievo latte nell'anno 1997, importo che era stato accantonato nel fondo speciale della legge finanziaria 1997; dopo aver ricordato l'importo complessivo della multa gravante sul settore (pari a circa 3.600 miliardi) il relatore dà conto dei dati finanziari (esposti nella relazione tecnica), relativamente alle somme già trattenute dall'Unione Europea e alla conseguente situazione finanziaria relativamente alle casse dell'AIMA.

Con riferimento all'articolo 2, il relatore, richiamandosi alla relazione svolta sul disegno di legge n. 2655 (le cui disposizioni sono integralmente riprodotte nell'articolo 2 del decreto-legge in esame), ricorda che l'adozione delle disposizioni interpretative, in materia di avanzi di amministrazione, attiene alla questione, assai dibattuta, dell'interpreta-

zione di una norma della legge n. 610 del 1982; ricorda altresì che, su tale rilevante questione, la Commissione, in sede di Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ha svolto un'audizione informale con la partecipazione del Commissario straordinario dell'AIMA, Ricciardi. Al riguardo, tenuto conto che l'A.S. 2655 (sul quale ha già riferito alla Commissione in data 22 luglio) contiene disposizioni di identico tenore dell'articolo 2 in esame, ritiene opportuno proporre la congiunzione del seguito dell'esame dell'A.S. 2655 all'A.S. 2757 (di conversione del decreto-legge n. 305), da adottare, comunque, quale testo base, e ciò al fine di proporre – al termine dell'esame congiunto – all'Assemblea l'assorbimento dell'A.S. 2655.

Si sofferma quindi sull'articolo 3, che contiene disposizioni in materia di certificazione dei conti annuali degli organismi pagatori riconosciuti (AIMA ed Ente nazionale risi) i quali, in attesa della costituzione di un apposito organismo di certificazione, vengono così facoltizzati ad avvalersi dell'attività di certificazione svolta da società specializzate, sottolineando che l'urgenza dell'adozione di una tale disposizione è susseguente ad una lettera della Commissione dell'Unione Europea su verifiche effettuate in materia di organismi e procedure di certificazione per i mercati agricoli in Italia; ricorda inoltre che è di prossima divulgazione il preannunciato «Libro verde» della Comunità, che affronta numerose tematiche di grande rilievo. Nel rilevare come siano accettabili interventi «tampone» purchè contestualmente si proceda all'indifferibile riordino delle istituzioni operanti in agricoltura, ritiene opportuno ottenere chiarimenti dal Governo in relazione ai prevedibili, effettivi tempi di adozione del ventilato schema di decreto legislativo di riordino dell'Azienda, sottolineando che a tal fine l'Esecutivo potrà anche avvalersi degli approfondimenti svolti dalla stessa Commissione agricoltura del Senato nel corso delle numerose audizioni informali svolte in relazione all'esame dei disegni di legge di riforma dell'AIMA. Quanto poi all'articolo 4, in materia di contrattazione programmata (normativa profondamente modificata anche, da ultimo, dalla legge n. 662 del 1996, con l'introduzione di una pluralità di strumenti di intervento), precisa che la disposizione proposta affronta alcuni profili organizzativi delle relative strutture burocratiche.

Il relatore si sofferma quindi sull'articolo 5, con il quale viene disposta la proroga di sessanta giorni dei termini di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 118 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 204 del 1997, in materia di compensazione nazionale per le campagne produttive 1995-1996 e 1996-1997, proroga che, sulla base di quanto affermato nella relazione tecnica, si renderebbe necessaria per rendere possibile il completamento e l'elaborazione dei dati contenuti nella seconda relazione consegnata dalla Commissione governativa di indagine sulle quote latte. Poichè la proroga determina poi rilevanti effetti finanziari a carico dei produttori (per effetto del trattenimento delle somme da parte degli acquirenti), il relatore ritiene che di fronte a tale importante questione occorre porsi alcuni interrogativi e svolgere alcuni approfondimenti: chiede in particolare al Governo chiarimenti, in primo luogo, sulla formalizzazione del decreto di nomina

della preannunciata *task force* governativa (che subentrerebbe alla Commissione Lecca) e sugli obiettivi che si intende perseguire attraverso il nuovo organismo, tenuto conto in particolare dell'esigenza di valutare sin d'ora, alla luce degli obiettivi da perseguire, la adeguatezza della formulazione normativa accolta. Il relatore, in particolare, ribadisce l'esigenza di riprendere l'esame del quadro legislativo di settore da riformare e ciò al fine di ottemperare sia all'esigenza di chiudere con il passato e di offrire, al contempo, prospettive produttive e certezze giuridiche agli allevatori, ribadendo che non è possibile eludere il problema delle multe che sono trattenute dagli acquirenti (tenuto conto di isolati casi di restituzione delle somme stesse). Ribadisce, quindi, che occorre affrontare la questione dei termini della proroga disposta, della liquidità da restituire al mondo produttivo e della definizione di un quadro di certezze giuridiche, anche in termini di dati produttivi, se si vuole consentire il decollo del settore.

Il PRESIDENTE, espresso apprezzamento per l'approfondita relazione svolta dal relatore Piatti, fa presente che il relatore ha proposto la congiunzione del seguito dell'esame dell'A.S. 2655 con l'esame dell'A.S. 2757, da adottare quale testo base.

La Commissione conviene sulla proposta di ordine procedurale, avanzata dal relatore.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale, che – precisa – si potrà concludere, così come convenuto nell'ultimo Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, presumibilmente la prossima settimana.

Il senatore ANTOLINI osserva preliminarmente che, con l'articolo 1 del decreto in esame, il Governo stanzia 1.000 miliardi per restituire all'AIMA i soldi trattenuti dall'Unione Europea in relazione alla multa di circa 3.600 miliardi fino al 1993, ricordando al riguardo che, su tale argomento, già lo scorso anno, il suo Gruppo parlamentare sostenne una dura battaglia in sede di esame della legge finanziaria, per evidenziare la scarsa trasparenza della relativa disposizione contabile, dando luogo ad un apposito ordine del giorno (che fu accolto dal rappresentante del Tesoro). Il nuovo stanziamento ora disposto dal Governo appare tanto più illegittimo, proprio in quanto la Commissione di indagine presieduta dal generale Lecca ha messo in luce una serie di illegalità connesse alla gestione del settore latte, cui il Governo continua, a suo avviso, a dare una sorta di «copertura politica», invece di rimuovere tali gravi fenomeni di illegalità, e ciò ancora una volta a scapito degli allevatori padani, sui quali – proprio grazie al vergognoso sistema di compensazione adottato che sostanzialmente esonera il Mezzogiorno - viene scaricato l'intero ammontare delle multe. Quanto all'articolo 2, stigmatizza l'atteggiamento del Governo che, invece di fare chiarezza nella gestione dell'AIMA, sceglie la strada di una interpretazione autentica delle

leggi vigenti, che peraltro, già allora, apparivano chiarissime, disponendo sostanzialmente una sanatoria.

Il senatore Antolini esprime poi un giudizio critico anche sull'articolo 3, resosi necessario a seguito di una ispezione degli organismi comunitari, i quali, in applicazione del Regolamento 1663/95, richiedono la piena autonomia dell'organismo di controllo rispetto all'organismo pagatore: è pertanto grave, a suo avviso, che, invece di colmare le lacune del sistema di controllo, venga proposta una soluzione meramente transitoria. Quanto poi all'articolo 4 (con cui si dispone in materia di segreteria tecnica presso il Ministero del bilancio), rileva criticamente che disposizioni originariamente previste in materia di esperti vengano ora estese anche a funzionari ministeriali.

Quanto poi all'articolo 5, con il quale si dispone una nuova proroga in materia di superprelievo per il latte, il senatore Antolini osserva che ciò costituisce un'ulteriore prova dell'incapacità del Governo di affrontare la grave situazione in atto, forse perchè non si vuole ammettere che le multe sono illegittime, come peraltro ha ampiamente dimostrato la Commissione di indagine. La proroga e la stessa nomina della *task force* governativa sembrano invece finalizzate a fornire un'ulteriore copertura per chi traffica in materia di quote, giacchè è evidente che il Governo preferisce affossare i 15.000 allevatori padani, su cui ha scaricato l'onere delle multe, piuttosto che ammettere tale verità.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(278) CUSIMANO ed altri. - Modifiche all'ordinamento dei consorzi agrari

(1633) FUSILLO e BEDIN. – Nuovo ordinamento dei consorzi agrari e servizi di sviluppo in agricoltura

(2274) Nuovo ordinamento dei Consorzi agrari

(2630) LA LOGGIA ed altri. - Riforma dell'ordinamento dei Consorzi agrari (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 15 luglio 1997.

Il PRESIDENTE ricorda che, nella precedente seduta, la Commissione ha convenuto di adottare il disegno di legge n. 2274, di iniziativa governativa, quale testo base e che si sono successivamente svolte, in sede di Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, alcune audizioni informali in relazione all'esame dei disegni di legge in titolo; precisa altresì che oltre a fissare la data per la presentazione degli emendamenti al testo base, la Commissione dovrà valutare l'opportunità di rappresentare alla Conferenza dei Presidenti dei gruppi, in relazione all'avvio della prossima sessione di bilancio, l'esigenza di concedere la deroga, necessaria per proseguire l'esame congiunto anche durante la sessione di bilancio, ai sensi

dell'articolo 126, comma 12 del Regolamento, e ciò tenuto conto della opportunità di concludere in tempi brevi l'*iter*.

Il senatore CUSIMANO, nel convenire sulla proposta avanzata dal Presidente, sottolinea l'esigenza di chiarire che l'urgenza dell'approvazione è determinata dalla necessità di utilizzare l'apposito accantonamento biennale a favore del settore consortile (per un ammontare di 1.000 miliardi).

Su proposta del RELATORE, la Commissione fissa alle ore 18 di giovedì 2 ottobre il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2274, adottato quale testo base, incaricando sin d'ora il Presidente di rappresentare ai Presidenti dei Gruppi parlamentari, nei termini emersi dal dibattito, l'esigenza che la Commissione – ove non concluda l'esame congiunto prima dell'avvio della sessione di bilancio – possa proseguire l'esame congiunto anche durante la sessione del bilancio.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11a)

MARTEDÌ 23 SETTEMBRE 1997

154^a Seduta

Presidenza del Presidente SMURAGLIA

La seduta inizia alle ore 15,30.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle modalità di erogazione dei fondi pensione a cittadini della ex Jugoslavia: seguito della discussione sullo svolgimento ulteriore dei lavori

(R048 000, C11a, 0002°)

Il senatore GRUOSSO, relatore sui documenti XXII, nn. 17, 18 e 29, ciascuno di essi recante proposta di inchiesta parlamentare sulla materia oggetto dell'indagine in titolo, informa che da parte di alcuni componenti della Commissione, impossibilitati a prendere parte alla seduta odierna, è stata informalmente avanzata la richiesta di procedere ad alcune audizioni. Si tratterebbe, in particolare, di ascoltare un componente di un organo collegiale della sede regionale del Friuli Venezia-Giulia dell'INPS e di un responsabile del distretto militare di Trieste. Pur ritenendo necessario approfondire l'argomento in una prossima seduta, in presenza dei senatori proponenti, egli esprime perplessità sull'opportunità di ascoltare individui singoli e non i responsabili degli uffici che hanno una competenza istituzionale sulla materia oggetto dell'indagine, come invece è stato fatto fino ad ora. A tale proposito, il senatore Gruosso riterrebbe opportuno procedere all'audizione dei rappresentanti dei patronati sindacali operanti nelle province del Friuli Venezia-Giulia, in considerazione del ruolo da essi svolto nelle vicende riguardanti l'erogazione dei fondi pensione a cittadini della ex Jugoslavia.

Il PRESIDENTE, nel prendere atto di quanto riferito dal senatore Gruosso, e della proposta da ultimo formulata, ritiene comunque necessario rinviare alle successive sedute già convocate per la settimana il seguito della discussione, in modo da consentire a tutti i componenti della Commissione di pronunciarsi sulle modalità di prosecuzione dell'indagine in titolo.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

PER LO SVOLGIMENTO DELL'INTERROGAZIONE N. 3-01244

Il senatore MANZI sollecita lo svolgimento dell'interrogazione n. 3-01244, di cui è primo firmatario, volta a conoscere gli orientamenti del Governo in merito alla presentazione di un disegno di legge recante uno 'statuto dei lavori', del quale ha dato recentemente notizia un quotidiano nazionale.

Il PRESIDENTE prende atto della sollecitazione del senatore Manzi e lo assicura che i competenti uffici del Ministero del lavoro verranno interpellati al più presto.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto interministeriale recante regolamento predisposto ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante misure di sostegno del reddito e dell'occupazione per le aree non coperte da Cassa integrazione guadagni (n. 140)

(Parere al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Rinvio del seguito dell'esame) (R139 b 00, C11ª, 0018°)

Il PRESIDENTE, preso atto che non vi sono iscritti a parlare nella discussione sul provvedimento in titolo, ricordato che il termine assegnato per l'espressione del parere scade il 29 settembre, propone di rinviare il seguito dell'esame, invitando la relatrice PILONI – che aderisce all'invito rivoltole – a formulare entro la seduta di domani una proposta di parere.

Conviene la Commissione.

SULL'INCONTRO CON UNA DELEGAZIONE DELLA COMMISSIONE PER IL LAVORO E L'ORDINAMENTO SOCIALE DEL BUNDESTAG (A007 000, C11ª, 0057°)

Il presidente SMURAGLIA informa che dal 20 al 22 ottobre una delegazione della Commissione per il lavoro e l'ordinamento sociale del Bundestag della Repubblica federale di Germania sarà a Roma, su invito del Presidente della Commissione lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati. Poichè la delegazione del Bundestag ha manifestato il desiderio di incontrare anche la Commissione del Senato, egli ha ritenuto opportuno fissare un incontro nella mattina di martedì 21 ottobre, dalle ore 9 alle ore 12.30. I temi proposti dalla delegazione ospite riguardano la politica occupazionale dell'Unione Europea, la situazione del mercato del lavoro in Italia e in Germania, la lotta alla disoccupazione, la flessibilizzazione degli orari di lavoro e la riforma dello stato sociale. A

tali temi, egli ha ritenuto opportuno suggerire alcune integrazioni – che sono state prontamente accolte – sulla formazione professionale e sulle misure di contrasto al lavoro nero. Dato che l'incontro presenta notevoli motivi di interesse, il Presidente invita tutti i componenti della Commissione a prendervi parte.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE ricorda che per domani, mercoledì 24 settembre, alle ore 14, è convocata la Sottocommissione per i pareri, per l'esame dei disegni di legge n. 1608, riguardante la messa al bando delle mine anti persona, e n. 2753, di conversione del decreto-legge n. 292, sulla Sicilcassa.

La seduta termina alle ore 15,40.

IGIENE E SANITÀ (12a)

MARTEDÌ 23 SETTEMBRE 1997

109^a Seduta

Presidenza del Presidente CARELLA

Intervengono i sottosegretari di Stato per la sanità Bettoni Brandani e Viserta Costantini.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE DELIBERANTE

(123) MANIERI ed altri. – Istituzione dell'ordine nazionale degli odontoiatri e modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409

(Rinvio della discussione)

La Commissione, su proposta del relatore Napoli Roberto, rinvia alla seduta di domani la discussione del provvedimento.

(252) DI ORIO ed altri. – Istituzione dell'Ordine nazionale degli odontoiatri, nonchè trasformazione in facoltà universitaria degli attuali corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria

(Rinvio della discussione)

La Commissione, su proposta del relatore Napoli Roberto, rinvia alla seduta di domani la discussione del disegno di legge.

(1145) MAZZUCA POGGIOLINI. – Disciplina della professione di odontoiatra (Rinvio della discussione)

La Commissione, su proposta del relatore Napoli Roberto, rinvia alla seduta di domani la discussione del provvedimento.

(2246) BETTAMIO ed altri. – Modifiche della legge 24 luglio 1985, n. 409, e istituzione dell'ordine degli odontoiatri

(Rinvio della discussione)

La Commissione, su richiesta del relatore Napoli Roberto, rinvia alla seduta di domani la discussione del disegno di legge.

(2653) Disciplina della professione di odontoiatra, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Calderoli, Caccavari ed altri; Mussolini, Gambale, Saia ed altri (Rinvio della discussione)

La Commissione accoglie la richiesta del relatore Roberto NAPOLI di rinviare alla seduta di domani l'illustrazione dei disegni di legge in titolo.

(2723) Deputati GALLETTI ed altri. – Disposizioni in materia di commercializzazione di medicinali omeopatici, approvato dalla Camera dei deputati (Rinvio della discussione)

La Commissione conviene con la proposta della relatrice BERNA-SCONI di rinviare alla seduta di domani l'illustrazione del provvedimento in titolo.

(2586) Disposizioni in materia di professioni sanitarie (Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione rinviata nella seduta del 17 settembre 1997.

Il presidente CARELLA, dopo aver ricordato che l'illustrazione del disegno di legge in titolo è già stata svolta, dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore CAMPUS osserva che l'articolato interviene in diverse questioni e per ciascuna di esse scaturiscono effetti giuridici di notevole rilievo. In particolare, egli esprime perplessità sull'articolo 1, che sembra modificare surrettiziamente la definizione delle figure professionali. Occorre che il Governo chiarisca il proprio intendimento in merito, anche con riferimento al successivo comma 2, che prevede un provvedimento applicativo sui limiti e l'articolazione delle attività proprie di ciascuna figura professionale, dato che, a suo avviso, un intervento modificativo della normativa già emanata in materia non sembra opportuno.

Il senatore Campus si sofferma poi criticamente sull'articolo 3, rilevando che il comma 2 attenua le sanzioni irrogate a seguito di attività configurabili come pubblicità ingannevole. La norma confligge infatti

con quell'esigenza di rigore, affinchè gli ordini professionali esercitino un maggiore ed efficace controllo sui propri iscritti.

Quanto al successivo articolo 4, l'oratore esprime l'avviso che non spetti al Ministro della sanità stabilire le equipollenze dei diplomi universitari, dato che tale materia costituisce una specifica competenza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. In tal modo vengono infatti toccati gli interessi di categorie non appartenenti propriamente al comparto della sanità. Preannuncia quindi la presentazione di emendamenti, riservandosi la valutazione finale sul complesso dell'articolato.

Il senatore TOMASSINI concorda con la necessità di un provvedimento che regolamenti la materia secondo le linee direttive contenute nei decreti legislativi nn. 502 e 517 ed in coerenza con la normativa comunitaria. Tuttavia, aderendo alle osservazioni del senatore Campus, l'articolato in esame desta alcune perplessità specie per quanto riguarda le disposizioni contenute nell'articolo 1, che appaiono di difficile interpretazione. Mentre appare condivisibile la norma concernente la commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, di cui all'articolo 2, sulle disposizioni contenute nell'articolo 3 esprime l'avviso che sia necessaria una profonda revisione dell'intera materia.

Il senatore Tomassini esprime anche perplessità sul fatto che il disegno di legge governativo venga esaminato separatamente rispetto agli altri disegni di legge di iniziativa parlamentare presentati in materia, attualmente all'esame preliminare di un comitato ristretto coordinato dalla senatrice Daniele Galdi: potrebbe infatti essere approvata una normativa non in sintonia con le prospettive di riforma generale, attualmente in corso di elaborazione.

In conclusione del suo intervento, l'oratore rileva l'inopportunità della disposizione che prevede che il Ministro della sanità emani ulteriori decreti, per i quali non è previsto il parere delle competenti Commissioni parlamentari: a suo avviso infatti la normativa ministeriale sfugge in tal modo al controllo parlamentare.

Non essendovi altri iscritti a parlare il presidente CARELLA dichiara chiusa la discussione generale, e dà luogo allo svolgimento delle repliche.

Il relatore DI ORIO ritiene che l'iniziativa legislativa del Governo sia senz'altro opportuna e corrisponda alle aspettative di quelle categorie professionali che da tempo richiedevano una regolamentazione. In considerazione di tali finalità, il provvedimento in esame appare senz'altro urgente rispetto alle iniziative legislative in corso d'esame presso il comitato ristretto, per le quali sono necessari tempi più lunghi.

Il relatore condivide poi le perplessità espresse dal senatore Campus in merito al comma 2 dell'articolo 1 e si dichiara quindi favorevole ad emendare l'articolato: a suo avviso, non è necessario provvedere ad una nuova definizione dei profili professionali, dato che sono già stati emanati in materia dei decreti ministeriali. Con riferimento poi all'articolo 4, il relatore esprime l'avviso che sono frequenti conflitti di competenza e sovrapposizioni fra Ministero della sanità e il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Comunque, in questo caso, va dato atto che il Ministro della sanità interviene opportunamente in una materia nella quale si registra una storica inadempienza del Ministero dell'università, che non ha infatti provveduto all'operatività dei diplomi universitari, disattendendo in tal modo le aspettative degli operatori professionali del settore. Va riconosciuto altresì che spesso è proprio il mondo universitario a sconfinare dal proprio ambito di competenza per interferire in tematiche proprie del mondo sanitario.

Il relatore condivide quindi la necessità di emendare il testo, migliorandone l'articolato, stante comunque l'urgenza del provvedimento.

Ha quindi la parola il sottosegretario BETTONI BRANDANI, la quale osserva che il Governo non ha in alcun modo inteso prospettare una modifica dei profili professionali già delineati, ma anzi l'obiettivo del provvedimento è di dare al settore un assetto più puntuale, soprattutto a garanzia dei cittadini. L'istituzione degli albi e degli ordini professionali è funzionale a realizzare un assetto unitario delle singole categorie, senza interventi modificativi. Appare poi indilazionabile il superamento dell'attuale mansionario degli infermieri, la cui rigidità costituisce un ostacolo per l'espletamento di tutti quegli atti che si sono di recente affermati nel campo dell'assistenza sanitaria, come ad esempio l'assistenza domiciliare post ospedaliera.

Con riferimento ai rilievi del senatore Campus in merito al comma 2 dell'articolo 3 il sottosegretario Bettoni Brandani fa presente che la normativa in esame, che può essere oggetto di discussione, tende a superare alcune rigidità nel dettato normativo, riconducendo le sanzioni ivi previste ad una maggiore equità.

Per quanto riguarda poi infine l'articolo 4, concorda senz'altro con le osservazioni del senatore Di Orio, sottolineando peraltro che l'equipollenza in oggetto è funzionale alla partecipazione alle procedure concorsuali presso le strutture sanitarie.

Il Governo si dichiara pertanto disponibile ad accogliere quegli emendamenti migliorativi del testo che lo rendano più chiaro, in modo da pervenire ad un assetto preciso della materia.

La Commissione concorda quindi con la proposta del Presidente di fissare a venerdì 26 settembre alle ore 12 il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il seguito della discussione è infine rinviato.

IN SEDE REFERENTE

- (256) DI ORIO ed altri. Norme in materia di rilancio della ricerca farmaco-terapeutica
- (566) CURTO. Modifica della normativa afferente il commercio e l'utilizzazione di presidi sanitari
- (1310) BARRILE ed altri. Nuove norme in materia di produzione, commercializzazione, vendita e uso dei fitofarmaci e dei prodotti assimilati
- (1329) DI ORIO e DANIELE GALDI. Istituzione di una Agenzia nazionale dei medicamenti
- (1330) DI ORIO. Norme sulla gestione di farmacie pubbliche
- (1332) DI ORIO. Norme in materia di erboristeria e di piante officinali
- (1505) DEL TURCO ed altri. Delega al Governo per il riordino dell'esercizio farmaceutico
- (1789) SERENA. Abolizione delle sanzioni per la scorretta vendita di medicinali
- (1977) RIPAMONTI ed altri. Norme in materia di prodotti fitosanitari
- (1981) MARTELLI ed altri. Riordino delle Commissioni del settore farmaceutico
- (1998) CARELLA. Norme per il riordino dell'esercizio farmaceutico
- (2036) NAPOLI Roberto ed altri. Nuove norme in materia di produzione, commercializzazione, vendita ed uso dei fitofarmaci e dei prodotti assimilati
- (2044) TOMASSINI. Norme in materia di sperimentazione di specialità medicinali
- (2163) CARELLA ed altri. Modifica dell'articolo 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, in materia di commercializzazione dei prodotti omeopatici
- (2182) SERENA. Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, recante attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici
- (2318) SERENA. Norme in materia di erboristeria
- (2471) LAVAGNINI. Norme di decentramento e razionalizzazione della spesa farmaceutica

(Disgiunzione dei disegni di legge nn. 1310, 1332, 1977, 2036, 2163 e 2318 e rinvio del seguito dell'esame. Rinvio del seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 256, 566, 1329, 1330, 1505, 1789, 1981, 1998, 2044, 2182 e 2471)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 16 luglio scorso.

Il presidente CARELLA dà lettura di una lettera inviata dal Presidente del Senato nella quale si dà conto dell'avvio della procedura delle intese – di cui agli articoli 51, comma 3, del Regolamento del Senato, e 78 del Regolamento della Camera – in ordine all'esame dei disegni di legge concernenti la disciplina dei medicinali, compresi i fitofarmaci, i prodotti di erboristeria e i prodotti omeopatici. Poichè la materia dell'erboristeria si trova già in corso di esame da parte della Commissione Af-

fari Sociali e quella sui medicinali omeopatici è già stata approvata in sede legislativa dalla suddetta Commissione, mentre quella concernente i fitofarmaci risulta iscritta all'ordine del giorno della Commissione Agricoltura, è opportuno che i disegni di legge delle rispettive materie siano disgiunti dall'esame dei rimanenti disegni di legge all'ordine del giorno in modo da corrispondere alla normativa regolamentare richiamata. Propone quindi alla Commissione di disgiungere i disegni di legge nn. 1310, 1977 e 2036, in materia di fitofarmaci, i disegni di legge nn. 1332 e 2318 in materia di erboristeria, nonchè infine il disegno di legge n. 2163 in materia di prodotti omeopatici.

La Commissione acquisito il consenso della relatrice Bernasconi, conviene con la proposta del Presidente, nei termini testè illustrati.

Il seguito l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 256, 566, 1329, 1330, 1505, 1789, 1981, 1998, 2044, 2182 e 2471 è conseguentemente rinviato.

(941) FUMAGALLI CARULLI ed altri. – Riconoscimento del Registro italiano dei donatori di midollo osseo

(1152) TERRACINI. – Istituzione del Registro italiano dei donatori volontari di midollo osseo

(1432) AVOGADRO ed altri. – Riconoscimento del Registro italiano dei donatori di midollo osseo

(1700) MANIERI ed altri. – Riconoscimento del registro italiano dei donatori di midollo osseo

(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore DI ORIO.

I disegni di legge in titolo sono tutti diretti a regolare la problematica della promozione e della razionalizzazione della raccolta di midollo osseo a fine di trapianto.

Tale pratica terapeutica costituisce la principale tra le tecniche che hanno consentito negli ultimi anni di trattare con crescente successo un insieme di patologie ematologiche – dalle leucemie alla talassemia, alle immunodeficienze severe combinate, a varie forme neoplasiche – che fino ad epoca recente erano considerate incurabili, e ciò in concomitanza con un preoccupante incremento di tali malattie che si verifica in Italia come nel resto del mondo.

Il principale ostacolo alla diffusione di questa terapia è costituito dalla difficoltà di assicurare un sufficiente grado di compatibilità tra i donatori e i riceventi, a causa dell'elevato polimorfismo del sistema genetico cosiddetto HLA, che rende infrequente, e per alcuni fenotipi particolarmente raro, l'incontro con un donatore compatibile al di fuori dell'ambito familiare, dove peraltro la compatibilità non è superiore al 30 per cento. A questa difficoltà di trovare rapidamente un donatore, i cui effetti sono particolarmente gravi ove si consideri che l'efficacia del

trapianto di midollo osseo è fortemente condizionata dalla precocità dell'intervento, si è inteso ovviare in Italia attraverso l'istituzione, avvenuta nel 1989 sotto l'auspicio di varie società scientifiche operanti nel settore, del programma denominato «donazione di midollo osseo», inteso a favorire la rapida ricerca di donatori compatibili per i pazienti che non li ritrovano all'interno della famiglia. Pertanto, nell'ambito di questo programma, è stato realizzato presso l'ospedale Galliera di Genova un registro di donatori del midollo osseo (IBMDR) che è diventato rapidamente un importante punto di riferimento internazionale.

I disegni di legge in esame, sia pure con diverse modalità, sono tutti intesi al riconoscimento ufficiale del registro donatori e alla sua regolamentazione, con particolare riguardo alla necessità di razionalizzare il sistema di informazione in modo da ridurre al massimo i tempi di ricerca dei donatori.

Il relatore propone quindi che l'esame dei disegni di legge in titolo prosegua congiuntamente, anche eventualmente previa costituzione di un comitato ristretto incaricato di elaborare un testo unificato.

Il relatore fa inoltre presente che è stato recentemente assegnato alla Commissione un disegno di legge d'iniziativa del senatore Bruni e di altri senatori (2658), nel quale si affronta la problematica dell'istituzione delle banche di sangue di cordone ombelicale, una questione diversa da quella dei disegni di legge in titolo ma afferente anch'essa alla materia della cura delle affezioni ematologiche, per cui sarebbe opportuno esaminarla unitamente alla questione del registro dei donatori di midollo osseo.

La Commissione approva la proposta di congiunzione dell'esame dei disegni di legge in titolo.

Il presidente CARELLA fa presente al relatore Di Orio che il disegno di legge n. 2658 sarà posto all'ordine del giorno la prossima settimana e che in quella sede si potrà valutare la congiunzione del suo esame a quello dei disegni di legge in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13a)

MARTEDÌ 23 SETTEMBRE 1997

125^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente CARCARINO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, con delega per la protezione civile, Barberi.

La seduta inizia alle ore 9,50.

Il presidente CARCARINO, constatata l'assenza del numero legale ed apprezzate le circostanze, rinvia l'esame delle materie all'ordine del giorno ad altra seduta. (R030 000, C13^a, 0007^o)

La seduta termina alle ore 9,55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le riforme costituzionali

MARTEDÌ 23 SETTEMBRE 1997

Presidenza del Presidente Massimo D'ALEMA

La seduta inizia alle ore 10,40.

SEGUITO DELL'ESAME DEI PROGETTI DI LEGGE DI REVISIONE DELLA PARTE SECONDA DELLA COSTITUZIONE

La Commissione prosegue l'esame dell'articolo 61 proposto dal Comitato ristretto.

Intervengono Massimo D'ALEMA, presidente, i senatori Francesco D'ONOFRIO (gruppo federazione cristiano democratica-CCD), relatore sulla forma di Stato, Massimo VILLONE (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), il deputato Giuseppe CALDERISI (gruppo forza Italia), i senatori Francesco SERVELLO (gruppo alleanza nazionale), Cesare SALVI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), Tarcisio ANDREOLLI (gruppo partito popolare italiano), Fausto MARCHETTI (gruppo rifondazione comunista), Ettore Antonio ROTELLI (gruppo forza Italia), i deputati Natale D'AMICO (gruppo rinnovamento italiano), Marco BOA-TO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo), il senatore Marcello PERA (gruppo forza Italia), il deputato Domenico NANIA (gruppo alleanza nazionale), il senatore Maurizio PIERONI (gruppo verdi-l'Ulivo) il deputato Armando COSSUTTA (gruppo rifondazione comunista), il senatore Giovanni RUSSO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), il deputato Sergio MATTARELLA (gruppo popolari democratici-l'Ulivo), il senatore Leopoldo ELIA (gruppo partito popolare italiano) e il deputato Valdo SPINI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo).

La Commissione delibera quindi di modificare il terzo comma del testo del Comitato ristretto, che risulta del seguente tenore:

«Lo Statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua approvazione ne faccia richiesta un trentesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti l'Assemblea regionale. Non è promulgato se ha partecipato al voto la maggioranza degli aventi diritto e nella votazione i voti contrari prevalgono sui voti favorevoli».

Sul quarto comma dell'articolo 61 intervengono Massimo D'ALE-MA, *presidente*, i senatori Ettore Antonio ROTELLI (gruppo forza Italia), Maurizio PIERONI (gruppo verdi-l'Ulivo), Francesco D'ONOFRIO (gruppo federazione cristiano democratica-CCD), *relatore sulla forma di Stato*, e il deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo).

La Commissione approva quindi la lettera *b*) nel seguente testo: *b*) i casi di scioglimento anticipato dell'Assemblea regionale rispetto alla durata della legislatura stabilita in cinque anni.

La Commissione respinge la proposta del senatore Rotelli volta a semplificare la lettera *a)* nel modo seguente: «la forma di governo della Regione, anche con riferimento ai rapporti tra l'Assemblea regionale e l'organo di governo.

Massimo D'ALEMA, *presidente*, fa presente che è stata proposta una disposizione transitoria finale relativa all'articolo 61 che è del seguente tenore:

«Fino alle elezioni regionali successive all'entrata in vigore della presente legge costituzionale, con legge approvata dalle due Camere può essere innovata la vigente disciplina in materia di forma di governo regionale e di legge elettorale regionale. Tale disciplina resta comunque in vigore fino all'attuazione da parte delle Regioni dell'articolo 61 della Costituzione».

Intervengono quindi il senatore Francesco SERVELLO (gruppo alleanza nazionale), Massimo D'ALEMA, *presidente*, il deputato Giuseppe CALDERISI (gruppo forza Italia), il senatore Fausto MARCHETTI (gruppo rifondazione comunista), il deputato Sergio MATTARELLA (gruppo popolari democratici-l'Ulivo) e il senatore Marcello PERA (gruppo forza Italia).

La Commissione respinge l'emendamento D'Amico C. 61.173.

La Commissione respinge la proposta del deputato Calderisi volta ad integrare la disposizione finale transitoria, dopo le parole «legge elettorale regionale», con le seguenti «nel rispetto dei principi di democraticità, rappresentativita e stabilità di governo»; respinge quindi la proposta del deputato Calderisi volta ad integrare la medesima disposizione, dopo le stesse parole, con le seguenti «nel rispetto dei principi di legittimazione popolare diretta del Presidente della Regione».

Dopo interventi di Massimo D'ALEMA, *presidente*, dei senatori Francesco D'ONOFRIO (gruppo federazione cristiano democratica-CCD), *relatore sulla forma di Stato*, Francesco SERVELLO (gruppo alleanza nazionale), del deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo), del senatore Giovanni PELLEGRINO (gruppo sinistra de-

mocratica-l'Ulivo), la Commissione approva la proposta del deputato Boato, che riformula tali emendamenti, volta a sostituire l'ultimo comma dell'articolo 61 con il seguente:

«Nel rispetto dei principi di democraticità, rappresentatività e stabilità di governo, la Regione adotta la propria legge elettorale a maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea regionale. La legge elettorale può essere sottoposta a referendum popolare nei casi e con le modalità previste dal terzo comma».

La Commissione approva quindi l'emendamento Boato C. 61.8.

Dopo dichiarazioni di voto dei senatori Fausto MARCHETTI (gruppo rifondazione comunista) e Francesco SERVELLO (gruppo alleanza nazionale), la Commissione approva l'articolo 61 come modificato.

Massimo D'ALEMA, *presidente*, dichiara assorbiti gli emendamenti indicati nel resoconto stenografico, risultando respinti gli altri emendamenti.

La Commissione approva quindi la disposizione transitoria finale relativa all'articolo 61 nel seguente testo:

«Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge costituzionale, con legge approvata dalle due Camere può essere innovata la vigente disciplina in materia di forma di governo regionale e di legge elettorale regionale. Tale disciplina resta comunque in vigore fino all'attuazione da parte delle Regioni dell'articolo 61 della Costituzione».

Massimo D'ALEMA, *presidente* sottolinea la necessità di un migliore coordinamento della norma approvata.

Fa presente che l'articolo 62 del testo proposto dal Comitato è del seguente tenore:

La legge regionale disciplina le forme e i modi:

- a) delle intese con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie competenze, anche con previsione di organismi comuni;
- b) degli accordi della Regione, nelle materie di sua competenza, con Stati anche non appartenenti all'Unione Europea o con enti territoriali interni ad un altro Stato, previo assenso del Governo, secondo le norme di procedura previste da legge approvata dalle due Camere, che preveda anche l'assenso tacito da parte del Governo, e i casi di recesso obbligatorio dagli accordi che il Governo richieda alla Regione con atto motivato.

Intervengono il senatore Francesco SERVELLO (gruppo alleanza nazionale, Massimo D'ALEMA, *presidente*, il deputato Giorgio RE-BUFFA (gruppo forza Italia), i senatori Francesco D'ONOFRIO (gruppo federazione cristiano democratica-CCD), *relatore sulla forma di Stato*,

Fausto MARCHETTI (gruppo rifondazione comunista), il deputato Marco BOATO (gruppo misto verdi-l'Ulivo), i senatori Cesare SALVI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) e Giulio MACERATINI (gruppo alleanza nazionale).

La Commissione approva, alla lettera *b*), la soppressione delle parole «previo assenso del governo»; approva quindi la proposta di sostituire le parole «preveda anche l'assenso tacito» con le seguenti «preveda il previo assenso anche tacito».

La Commissione approva l'articolo 62 come modificato.

Massimo D'ALEMA, *presidente*, dichiara assorbiti gli emendamenti indicati nel resoconto stenografico, risultando respinti gli altri emendamenti.

Fa presente che l'articolo 63 del testo proposto dal Comitato è del seguente tenore:

Nessuno può appartenere contemporaneamente a più di una Assemblea regionale.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Dopo interventi dei senatori Francesco D'ONOFRIO (gruppo federazione cristiano democratica-CCD), relatore sulla forma di Stato, Mario GRECO (gruppo forza Italia), di Massimo D'ALEMA, presidente, e del deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo), la Commissione delibera di accantonare l'esame dell'articolo 63.

Dopo interventi del senatore Francesco SERVELLO (gruppo alleanza nazionale), dei deputati Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo), Giuseppe CALDERISI (gruppo forza Italia), Massimo D'ALEMA, *presidente*, ricorda che il Comitato ristretto si riunirà oggi alle ore 16 e che la Commissione si riunira domani 24 settembre, alle ore 9,30.

La seduta termina alle ore 13,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali

MARTEDÌ 23 SETTEMBRE 1997

Presidenza del Presidente Mario PEPE

Intervengono Lorenzo DELLAI, sindaco di Trento e vicepresidente dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani, e Gian Franco CIAURRO, sindaco di Terni e componente del comitato operativo dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani.

La seduta inizia alle ore 12,45.

INDAGINE CONOSCITIVA SULL'ASSETTO DEI POTERI REGIONALI E LA RI-PARTIZIONE DELLE COMPETENZE DOPO LA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59

Audizione di una delegazione dell'associazione nazionale comuni italiani (ANCI)

(Audizione ai sensi dell'articolo 144 del regolamento) (R048 000, B40^a, 0001^o)

Il presidente Mario PEPE introduce i temi dell'audizione e dà la parola al sindaco Lorenzo DELLAI, che svolge il suo intervento.

Indi, prende la parola il professor Gian Franco CIAURRO.

Intervengono quindi, formulando alcune considerazioni e quesiti, il presidente Mario PEPE, il deputato Umberto GIOVINE, il senatore Vittorio PAROLA, il deputato Luisa DEBIASIO CALIMANI, il senatore Luigi VIVIANI, il deputato Mario VALDUCCI e i senatori Salvatore LAURO e Ivo TAROLLI.

Lorenzo DELLAI risponde ai quesiti posti.

Il presidente Mario PEPE, svolte ulteriori considerazioni, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE (A007 000, B40^a, 0003°)

Il presidente Mario PEPE avverte che, a causa della mancata espressione del parere di propria competenza da parte della Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-città ed autonomie locali, nella seduta di giovedì 25 settembre si procederà al seguito della discussione sullo schema di decreto legislativo riguardante il trasporto pubblico locale, rinviando la votazione ad una ulteriore seduta.

La Commissione consente.

La seduta termina alle ore 14,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

MARTEDÌ 23 SETTEMBRE 1997

Presidenza del Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI

Intervengono il Ministro per la funzione pubblica Franco Bassanini ed il Sottosegretario di Stato ai trasporti ed alla navigazione Giuseppe Soriero.

La seduta inizia alle ore 13,30.

PARERE SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante il conferimento alle regioni ed agli enti locali delle funzioni e dei compiti in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione della delega di cui all'articolo 4, comma 4, lettera *a*), della legge 15 marzo 1997, n. 59

(Seguito dell'esame e rinvio) (R139 b 00, B40^a, 0001^o)

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in titolo sospeso da ultimo nella seduta del 17 settembre scorso.

Il deputato Luigi MASSA esprime un sostanziale accordo sul testo dello schema di decreto legislativo. Esso rappresenta un sostanziale processo di trasferimento di funzioni in un settore di importanza strategica per i poteri locali, prevedendo la possibilità di programmare e gestire la mobilità sul territorio.

Già la legge 15 marzo 1997, n. 59 aveva evidenziato la consapevolezza da parte del Governo e del Parlamento che, sia l'impegno nell'Euro che la modifica costituzionale del modello di Stato verso un federalismo moderato e cooperativo, imponevano di attribuire alle regioni e alle autorità locali le funzioni amministrative, nell'attesa di andare oltre e attribuire loro anche competenze primarie normative.

Infatti l'Euro porterà il mercato europeo all'interno di uno sviluppo che non sarà omogeneo ma si polarizzerà in base ad una serie diversa di fattori, tra i quali figura proprio la maggiore o minore efficienza (ed efficacia) del sistema di trasporto che si articola in due componenti tra loro intrinsecamente legate: il trasporto sulle medie e lunghe percorrenze, e il trasporto sulle brevi distanze.

Se la mobilità interregionale (intendendo per interregionale un concetto un pò più ampio di quello che siamo adusi a considerare, osservandolo in una dimensione europea e mediterranea) non può che essere di competenza di autorità superiori (Stato e Comunità Europea), pur sempre in un'ottica di partecipazione alle decisioni delle regioni, non vi è dubbio che ciò che riguarda i nodi di collegamento della grande rete interregionale, internazionale e intercontinentale debba essere localmente pianificato e gestito.

Il lavoro della Commissione dovrà allora concentrarsi sulla verifica che l'assunto precedente sia garantito dalle norme: cioè che sia garantito effettivamente l'esercizio complessivo delle funzioni ai livelli locali, evitando di passare da uno schema decisionale fortemente centralista ad un nuovo modello neo-centralista imperniato sulle regioni e sulla loro ormai dimostrata attitudine a non trasferire alcuna funzione agli enti locali.

Questi due elementi centrali – che dovranno essere tenuti presenti in tutto il lavoro futuro – sono espressamente richiesti dal legislatore delle leggi-delega n. 59 e n. 127 del 1997 e rappresentano i punti cardinali da cui non si può prescindere.

Ritiene, peraltro, che di ciò il Governo abbia tenuto conto nello schema di decreto legislativo in esame. Si limiterà quindi a segnalare al relatore alcuni suggerimenti che dovrebbero garantire ancor più le opportunità che il provvedimento già offre ai poteri locali.

Lo schema di decreto legislativo si muove nella giusta direzione tracciata dalla legge n. 59 del 1997: infatti si provvede espressamente ed esclusivamente ad indicare le competenze nazionali (articolo 3) e locali (articolo 4) che lo Stato mantiene in capo alla propria competenza Osserva, tuttavia, che se davvero verrà approvata, almeno alla Camera, la legge sull'immigrazione entro l'8 ottobre prossimo, a fine mese ci si troverà organicamente nell'area di Schengen. Ciò significa che i rapporti tra gli Stati dell'area muteranno profondamente - anche visivamente (pensando al fatto che il gate per Parigi sarà realizzato nell'area dei Domestic flights) – in rapporto alla libera mobilità dei cittadini in questa vasta area. È Quindi necessario, forse, meglio formulare il punto di cui alla lettera a) dell'articolo 4. Una cosa è infatti la questione di un collegamento trasfrontaliero sull'area Lione-Torino-Milano-Trieste e i mercati dell'Est europeo (di evidente valenza nazionale – anche se sarebbe opportuno un coinvolgimento anche delle realtà locali) un altro e che, per esigenze locali, si realizzi un collegamento tra Modane e Bardonec-

L'attuale formulazione dell'articolo 4 potrebbe infatti far nascere il dubbio di un mantenimento in capo allo Stato del trasporto trasfrontaliero anche di valenza locale.

Rileva poi una questione di forma che potrebbe divenire sostanza. È vero, infatti, che all'articolo 6 – recante delega alle regioni – è espressamente previsto che – in relazione agli articoli 8 e 9, alle regioni vengano delegati i compiti programmatori e amministrativi rispetto alle funzioni a quegli articoli indicati: mentre all'articolo 8, relativo ai servizi ferroviari non in concessione alle FF.SS. alle regioni si delegano, però, esplicitamente i compiti di programmazione, amministrazione e gestione, all'articolo 9 – relativo ai servizi ferroviari di interesse regionale in concessione alle FF.SS. – si parla solo di compiti amministrativi e di gestione, tralasciando la parola «programmazione».

Ora, è ben chiaro che l'ispirazione fondamentale assolutamente condivisibile, dell'intero provvedimento è quello della totale intermodalità del sistema locale e dell'attribuzione allo stesso soggetto delle competenze di programmazione, amministrazione e gestione. Ma onde evitare in futuro un conflitto interpretativo (rischio che, dovrebbe essere attenuato dal contratto di servizio – ma il contratto di servizio è pur sempre un contratto e quindi un negozio giuridico tra due contraenti) è bene che le formule degli articoli 8 e 9 siano identiche. È vero che in caso di disaccordo sul testo del contratto di servizio, la regione potrà rivolgersi ad altro gestore, ma non si può dimenticare che, se ciò potrà essere possibile in un futuro mercato europeo aperto, oggi, nell'attuale situazione e per diversi anni, ci si potrebbe trovare in presenza di una domanda di servizio a cui potrà essere data un'unica risposta: un regime di monopolio di fatto, in particolare nel trasporto locale su ferro.

Lo schema di decreto legislativo è chiaro nella distinzione tra servizi minimi. servizi aggiuntivi (di cui all'articolo 16) e obblighi di servizio (di cui all'articolo 17). Per quanto riguarda questi ultimi vi è però la notazione finale che necessita di elementi chiarificatori. Infatti le compensazioni economiche spettanti alle aziende esercenti i servizi stessi debbono essere calcolate tenendo conto sia dei proventi derivanti dalle tariffe imposte che di quelli derivati dalla gestione di servizi complementari alla mobilità.

Ritiene che occorrerebbe valutare l'esclusione esplicita (da tali compensi) dei proventi dell'esazione dei parcheggi a pagamento. in particolare nelle cosiddette «zone blu».

È convinto, infatti, che le amministrazioni locali abbiano già seri problemi ad imporre i parcheggi a pagamento: problemi che si attenuano se i proventi saranno utilizzati per finanziare interventi infrastrutturali nel campo della mobilità (come costruzione di nuovi parcheggi, ovvero arredo urbano, ecc.), mentre provocheranno sicuramente delle tensioni se destinati ad abbattere i disavanzi di bilancio del trasporto pubblico locale.

Così non sarà per altri proventi: dalla pubblicità sui mezzi, alla gestione integrata delle stazioni, sino alle reti di comunicazione a fibre ottiche lungo gli assi ferroviari. Occorre adottare nel decreto legislativo una norma simile a quella introdotta per la gestione delle concessionari autostradali, che prevede la netta separazione della contabilità del concessionario per i due tipi di servizi. Infatti una gestione imprenditoriale di servizi complementari (dalla pubblicità alla ristorazione) non deve gravare – qualora per errori di gestione *segni* dei disservizi – in modo algebrico sui disavanzi del trasporto pubblico locale.

E vero che ciò è previsto al punto, f), comma 2, articolo 18, ma sarebbe forse utile un esplicito richiamo.

Riguardo all'articolo 18 esprime perplessità in merito al punto *d*) comma 1. Con la norma proposta si tende ad escludere dal contratto di servizio ogni indennizzo in caso di mancato rinnovo del contratto alle scadenze. In questo modo, tuttavia, negli ultimi anni di validità della concessione non ci sarebbero più investimenti da parte del concessionario, poichè detti investimenti potrebbero non essere remunerati. Ciò riduce fortemente un possibile intervento *di project financing*.

Si rende conto che nel contratto di servizio non si può anticipatamente prevedere una attenta programmazione pluriennale, ma non vorrebbe ci si trovasse nella condizione dei piani quinquennali dell'Unione Sovietica, sui cui errori si poneva rimedio solo al termine della validità del piano, provocando così disastri colossali.

Al terzo comma dell'articolo 18 ritiene preferibile parlare di società di capitali e non solo di società per azioni, lasciando agli enti locali la possibilità di usare in modo pieno gli strumenti del diritto privato.

Quanto alle norme finanziarie previste dall'articolo 20, ritiene che le FF.SS. non abbiano una seria contabilità industriale.

Sarebbe pertanto opportuna una norma transitoria che preveda un confronto Stato-regioni-FF.SS. per la fase che andrà da ora al 1º giugno 1999 al limite rivedendo anche l'attuale contratto di servizio con le FF.SS.

Il senatore Paolo GIARETTA dichiara, a nome del gruppo del PPI, un giudizio positivo sullo schema di decreto in esame che da piena attuazione ai principi della legge n. 59.

Gli spazi della delega sono stati ben utilizzati dal Governo per modificare la struttura del settore dei trasporti pubblici locali, attraverso una sistemazione organica che riconosce agli enti locali ampia autonomia.

Occorre osservare, però, che relativamente alla disciplina dei taxi – vista la differenza che esiste in tale settore tra il sistema di concorrenza che vige in alcune città e il regime di monopolio che si è invece instaurato in altre – sarebbe opportuno considerare anche le ragioni delle associazioni imprenditoriali del settore.

Il deputato Giacomo GARRA chiede al relatore delucidazioni sul raccordo tra l'articolo 7 e l'articolo 11 dello schema di decreto legislativo in esame, visto che mentre l'articolo 7, comma 4, conferisce egli enti locali compiti amministrativi e le funzioni nei settori del trasporto lagunare e lacuale, l'articolo 11 prevede che il trasferimento alle regioni della gestione governativa per la navigazione dei laghi Maggiore, di Como e di Garda – e quindi degli stessi servizi lacuali – dovrà avvenire entro il 1º gennaio 2000.

Il senatore Luciano MAGNALBO' chiede precisazioni sui criteri in base ai quali l'articolo 3, lettera c), dello schema di decreto legislativo considera le linee interregionali che collegano più di due regioni siano considerate servizi pubblici di trasporto di interesse nazionale.

Il senatore Sergio VEDOVATO dichiara che sotto tale profilo lo schema di decreto legislativo ha confermato la situazione precedente.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, osservando come il testo riconosca di interesse nazionale le linee interregionali che occupano più regioni, propone di sollecitare il Governo al fine di adottare una soluzione più regionalista, che valorizzi l'accordo tra le regioni interessate.

Il senatore Sergio VEDOVATO propone di adottare un meccanismo analogo a quello previsto dal punto *d*) dell'articolo 3 facendo riferimento, così, non al numero delle regioni interessate dai servizi pubblici di trasporto, ma alle caratteristiche dei servizi stessi.

Il deputato Franco FRATTINI, ricordando che relativamente ai servizi che riguardano più di due regioni, il programma è stabilito «sentita» la Conferenza Stato-Regioni, constata la necessità di un ruolo più marcato della Conferenza, che dovrebbe essere chiamata ad una espressa delibera in applicazione, d'altronde, del principio di sussidiarietà.

Per quanto riguarda la richiamata disciplina dei taxi, non si può non sottolineare come in tale settore vi sarebbe un ingresso *ex novo* della «mano pubblica». A nome del gruppo di Forza Italia chiede che tale aspetto venga considerato attentamente.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI dichiara chiusa la discussione sulle linee generali.

Il senatore Sergio VEDOVATO, relatore, ringraziando i colleghi, assicura un'attenta valutazione delle considerazioni emerse durante la discussione generale e si riserva di considerarle ai fini della proposta di parere.

Il Sottosegretario di Stato ai trasporti Giuseppe SORIERO, nel comunicare che la Conferenza unificata Stato-regioni-città-autonomie locali esprimerà il parere sullo schema di decreto in esame il prossimo 25 settembre, ritiene che le regioni abbiano colto il significato della riforma che lo schema di decreto si appresta a realizzare. Si tratta, infatti, di assicurare ai cittadini il diritto alla mobilità senza aggravio di costi per lo Stato, seguendo i criteri di liberalizzazione del mercato, nell'ottica di realizzare la massima efficienza dei servizi.

L'obiettivo e comunque di evitare che si passi da un centralismo statale ad un centralismo regionale, anche se è la regione che diviene principalmente titolare oltre che di nuovi poteri anche delle risorse finanziarie per esercitarli.

Nel sottolineare l'importanza di realizzare reti regionali competitive e qualificate, ribadisce comunque la volontà del Governo affinchè siano le regioni ad effettuare la scelta delle modalità da privilegiare. Sottolinea infine la necessità di porre particolare attenzione alle questioni connesse con il trasporto marittimo costiero, mentre ritiene che le regioni debbano comunque avere un maggiore spazio di intervento nella conclusione degli accordi internazionali.

Il Ministro per la funzione pubblica Franco BASSANINI, nEll'assicurare che sarà cura del Gornmo trasmettere con tempestività il parere della Conferenza unificata Stato-regioni-città-autonomie locali appena sarà disponibile, concorda con il rilievo formulato dall'onorevole Raffaele Mararotta in merito alla inopportunità di definire in termini positivi le funzioni che vengono trasferite alle regioni e agli enti locali. Ciò infatti, appare contrario allo spirito della legge di delega, che prevede un'elencazione tassativa delle funzioni che restano dello Stato, facendo così intendere una sorta di *favor* per il trasferimento delle restanti funzioni agli enti locali.

Concorda con l'esigenza prospettata dall'onorevole Luciano Caveri in merito all'opportunità di inserire il trasporto a fune nell'ambito di competenza regionale, anche se occorre chiedersi come debbano essere definite le questioni concernenti la sicurezza di questo tipo di trasporto.

Quanto al rilievo formulato nella precedente seduta dall'onorevole Franco Frattini in merito al mancato riferimento al principio della sussidiarietà, ritiene si tratti di una svista, mentre dovranno essere attentamente valutati i problemi connessi ad eventuali interventi sostitutivi.

Quanto all'opportunità di definire meglio i trasporti automobilistici di cui all'articolo 3, lettera c), dello schema di decreto, ritiene che possa estendersi anche ad essi e forse anche al trasporto marittimo di cabotaggio di cui alla lettera h) dello stesso articolo la procedura ed in particolare l'intesa prevista dalla lettera d) dell'articolo 3.

SULL'ORDINE DEI LAVORI (A007 000, B31^a, 0002°)

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI comunica che il relatore formulerà la proposta di parere entro martedì 30 settembre e che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti a tale proposta è fissato per mercoledì 10 ottobre alle 13.

La seduta termina alle ore 14,35.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 23 SETTEMBRE 1997

53^a seduta

Presidenza del senatore ANDREOLLI

La seduta inizia alle ore 14,45.

(2753) Conversione in legge del decreto-legge 9 settembre 1997, n. 292, recante interventi urgenti per la soluzione della crisi della Sicilcassa Spa e per il risanamento e rilancio del Banco di Sicilia Spa

(Parere alla 6^a Commissione: non ostativo)

In sostituzione del relatore designato Besostri, riferisce alla Sottocommissione il presidente ANDREOLLI, che propone un parere non ostativo.

La Sottocommissione approva.

(2757) Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 1997, n. 305, recante disposizioni urgenti in tema di impegni finanziari dell'A.I.M.A.

(Parere alla 9^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore ANDREOLLI illustra il provvedimento d'urgenza, particolarmente complesso per le implicazioni finanziarie: propone al riguardo di esprimere un parere favorevole. Il senatore MAGNALBÒ ritiene opportuno integrare il parere favorevole con una osservazione critica sull'articolo 5, che considera estraneo alle finalità del decreto-legge.

Concorda il senatore MAGGIORE.

La Commissione accoglie la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore, con l'osservazione del senatore Magnalbò riguardo all'articolo 5.

(2702) Interventi urgenti per il potenziamento delle strutture, delle attrezzature e dei servizi dell'Amministrazione della giustizia

(Parere alla 2ª Commissione: favorevole)

Il relatore LUBRANO DI RICCO illustra il disegno di legge e propone un parere favorevole.

La Sottocommissione concorda.

(932) Disposizioni urgenti in materia di accelerazione di taluni procedimenti in materia di personale scolastico

(Parere su emendamenti alla 7ª Commissione: non ostativo)

Su proposta del relatore ANDREOLLI, si conviene di formulare un parere non ostativo, per quanto di competenza, circa gli ulteriori emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito.

(2722) Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, approvato dalla Camera dei deputati (Parere su emendamenti alla 7ª Commissione: non ostativo)

Il relatore ANDREOLLI ritiene che non vi siano rilievi da formulare, per quanto di competenza, sugli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito.

La Sottocommissione conviene nell'esprimere un parere non ostativo.

(1658-B) Disposizioni per la concessione di acconti su contributi e sovvenzioni a favore delle attività cinematografiche, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione: non ostativo)

Il relatore ANDREOLLI riferisce sulle modifiche introdotte al disegno di legge da parte della Camera dei deputati e propone al riguardo un parere non ostativo.

La Sottocommissione approva.

(130) MANIERI ed altri. – Modifiche e integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori

(445) BRUNO GANERI ed altri. – Modifiche e integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante la disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori; norme per la campagna informativa per la promozione dell'affidamento dei minori

(160) MAZZUCA. - Nuove norme in materia di adozioni

(1697) SALVATO ed altri. – Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozioni

(Parere alle Commissioni 2ª e 3ª riunite: favorevole con osservazione sul disegno di legge n. 1697; favorevole sugli altri disegni di legge)

Il relatore MAGNALBÒ espone il contenuto dei disegni di legge e propone un parere favorevole con una osservazione relativa al disegno di legge n. 1697, ove all'articolo 4, capoverso, nel comma 3 dovrebbe essere precisato il vincolo di parentela che rende possibile la deroga ivi prevista.

La Sottocommissione concorda.

(2527) FIORILLO ed altri. – Norme regolatrici delle indagini e degli accertamenti nei procedimenti in sede civile e penale coinvolgenti minori infraquattordicenni quali parti o quali testimoni attuali o potenziali

(Parere alla 2^a Commissione: favorevole)

Il relatore LUBRANO DI RICCO sottolinea la finalità del disegno di legge, inteso a tutelare l'integrità psicofisica dei minori coinvolti a qualsiasi titolo nei procedimenti giudiziari. Parallelamente, viene tutelata anche la posizione degli indagati, quando si tratti di illeciti, segnatamente di natura sessuale, a danno di minori. Propone quindi di esprimere un parere favorevole.

La Sottocommissione consente.

(1920) ZECCHINO ed altri. – Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia

(Parere alla 2ª Commissione su emendamenti al testo proposto dal relatore: favorevole)

Su proposta del relatore LUBRANO DI RICCO, la Sottocommissione esprime un parere favorevole sugli emendamenti trasmessi.

(2724) Disciplina della partecipazione al procedimento penale a distanza e dell'esame in dibattimento dei collaboratori di giustizia, nonchè modifica della competenza sui reclami in tema di articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione: favorevole)

Il relatore LUBRANO DI RICCO espone il contenuto del disegno di legge, rivolto a disciplinare l'istituto della partecipazione a distanza al dibattimento processuale, conforme al diritto di difesa garantito dall'articolo 24, secondo comma, della Costituzione, nonchè ai corrispondenti principi affermati più volte dalla Corte costituzionale e dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. Quanto alla disposizione contenuta nell'articolo 4 del disegno di legge, ne sottolinea l'effetto di integrazione al principio del giudice naturale precostituito per legge di cui all'articolo 25 della Costituzione.

Propone infine di esprimere un parere favorevole.

La Sottocommissione consente.

(2490) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo per i trasporti internazionali su strada tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Iran, fatto a Roma il 25 luglio 1990

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore MAGGIORE, la Sottocommissione esprime un parere favorevole.

(2571) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina sulla cooperazione nel campo della protezione dell'ambiente, fatto a Buenos Aires il 22 maggio 1990, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore PINGGERA illustra il disegno di legge e propone un parere favorevole, condiviso dalla Sottocommissione.

(2572) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 9 aprile 1996, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore MAGNALBO, la Sottocommissione conviene di formulare un parere favorevole.

(2574) Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'adesione di Austria, Finlandia e Svezia alla Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili delle imprese associate, fatta a Bruxelles il 21 dicembre 1995, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole)

Il relatore MAGGIORE propone un parere favorevole e la Sottocommissione consente. (2575) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma l'8 settembre 1995, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole)

Il relatore MAGGIORE propone un parere favorevole e la Sottocommissione consente.

(2579) Adesione del Governo della Repubblica italiana allo Statuto del Gruppo internazionale di studio sulla gomma (IRSG) con sede in Londra, istituito il 9 agosto 1994, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore MAGNALBÒ, si conviene di formulare un parere favorevole.

(2621) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lituania per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Vilnius il 4 aprile 1996

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Riferisce il senatore MAGGIORE, che propone un parere favorevole, condiviso dalla Sottocommissione.

- (811) RUSSO SPENA e CARCARINO. Norme per la salvaguardia economica e biogenetica della razza canina del lupo italiano e per il suo impiego in compiti di pubblica utilità
- (1083) TAPPARO ed altri. Norme per la salvaguardia biogenetica della razza canina 'lupo italiano' e per il suo impiego in compiti di pubblica utilità
- (1450) ASCIUTTI e BALDINI. Norme per la salvaguardia biogenetica della razza canina 'lupo italiano' e per il suo impiego in compiti di pubblica utilità
- (1631) MONTELEONE ed altri. Norme per la salvaguardia economica e biogenetica della razza canina del lupo italiano e per il suo impiego in compiti di pubblica utilità

(Parere alla 9^a Commissione: favorevole)

Il relatore MAGNALBO illustra i disegni di legge e propone un parere favorevole.

Conviene la Sottocommissione.

(579) LAVAGNINI ed altri. – Norme per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie

(Parere alla 12^a Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore ANDREOLLI, la Sottocommissione esprime un parere favorevole.

(941) FUMAGALLI CARULLI ed altri. – Riconoscimento del Registro italiano dei donatori di midollo osseo

(1152) TERRACINI. – Istituzione del Registro italiano dei donatori volontari di midollo osseo

(1432) AVOGADRO ed altri. – Riconoscimento del Registro italiano dei donatori di midollo osseo

(1700) MANIERI ed altri. – Riconoscimento del registro italiano dei donatori di midollo osseo

(Parere alla 12^a Commissione: favorevole)

Riferisce il presidente ANDREOLLI, proponendo un parere favorevole, condiviso dalla Sottocommissione.

(2723) Deputati SPALLETTI ed altri. – Disposizioni in materia di commercializzazione di medicinali omeopatici, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 12ª Commissione: favorevole)

La Sottocommissione conviene di formulare un parere favorevole, su proposta conforme del relatore ANDREOLLI.

La seduta termina alle ore 15,20.

BILANCIO (5^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 23 SETTEMBRE 1997

79^a Seduta

Presidenza del Presidente COVIELLO

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Castellani, per il tesoro Cavazzuti e per la pubblica istruzione Rocchi.

La seduta inizia alle ore 15,10.

(1388-A) Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali nonchè modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti: favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo; in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore MORANDO ricorda che sul testo del disegno di legge la Sottocommissione ha già formulato il proprio parere di nulla osta nella seduta del 26 novembre 1996, condizionandolo, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, a che fosse specificato che la misura minima delle indennità e i rimborsi dovuti agli amministratori locali non dovessero superare quanto è attualmente erogato a tale titolo in applicazione della normativa vigente. Nel testo successivamente licenziato dalla Commissione e ora all'esame dell'Assemblea non è stata inserita tale specificazione.

Sono stati inoltre presentati in Assemblea numerosi emendamenti tra i quali si segnalano i seguenti 1.1, 1.2, 1.3, 4.8, 6.5, 6.13, 8.4, 9.0.1, 10.3, 10.386, 10.387, 10.390, 10.0.1, 11.8, 12.17, 12.0.1, 14.3, 14.4, 14.5, 18.0.1/1, 18.0.2, 18.0.3, 18.0.4, 18.0.5, 18.0.6, 18.0.110, 18.0.120, 18.0.7, 18.0.8, 18.0.9, 18.0.10, 18.0.16, 18.0.20/1, 24.1, 25.6 e 28.86, che potrebbero comportare oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio dello Stato e sui quali è necessario acquisire la valutazione del Tesoro.

Il sottosegretario CAVAZZUTI dichiara di concordare con la valutazione degli emendamenti fornita dal relatore. Esprime inoltre parere

contrario sugli emendamenti 4.7, 4.9, 6.6, 8.0.2 e 12.27, che comportano maggiori oneri non quantificati nè coperti.

Fa presente infine che l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 25 fa riferimento all'istituto dell'aspettativa retribuita, che non risulta sussistere nell'ordinamento vigente.

Il presidente COVIELLO sottolinea che la valutazione negativa fornita dal relatore sugli emendamenti 18.0.2, 18.0.3, 18.0.110 e 18.0.120 è motivata dall'insufficiente quantificazione dell'onere, la cui copertura risulta peraltro corretta sotto il profilo contabile.

Il sottosegretario CASTELLANI esprime parere contrario sugli emendamenti 4.1, 4.5 e 4.6, che possono comportare una perdita di gettito.

Su proposta del relatore la Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta sul testo del disegno di legge in titolo, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sia specificato che la misura minima delle indennità e i rimborsi dovuti agli amministratori locali non superi quanto è attualmente erogato a tale titolo in applicazione della normativa vigente. Esprime inoltre parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sui seguenti 1.1, 1.2, 1.3, 4.8, 6.5, 6.13, 8.4, 9.0.1, 10.3, 10.386, 10.387, 10.390, 10.0.1, 11.8, 12.17, 12.0.1, 14.3, 14.4, 14.5, 18.0.1/1, 18.0.2, 18.0.3, 18.0.4, 18.0.5, 18.0.6, 18.0.110, 18.0.120, 18.0.7, 18.0.8, 18.0.9, 18.0.10, 18.0.16, 18.0.20/1, 24.1, 25.6, 28.86, 4.7 (limitatamente all'ultimo periodo), 4.9 (limitatamente all'ultimo periodo), 6.6, 8.0.2 (limitatamente al primo periodo del comma 1) e 12.27, sui quali formula parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(2757) Conversione in legge del decreto- legge 15 settembre 1997, n. 305, recante disposizioni urgenti in tema di impegni finanziari dell'AIMA (Parere alla 9^a Commissione: favorevole)

Riferisce il senatore MORANDO, osservando che si tratta del decreto-legge finalizzato a trasferire 1000 miliardi di lire all'AIMA, come già previsto dalla legge finanziaria del 1997 per far fronte agli obblighi derivanti dalla decisione dell'Unione europea relativa alle quote latte. La copertura finanziaria è assicurata dall'utilizzazione del fondo speciale di parte corrente del Ministero delle politiche agricole.

L'articolo 2 del decreto-legge riproduce le disposizioni contenute nel disegno di legge n. 2655 in materia di avanzi di amministrazione dell'AIMA su cui la Sottocommissione ha formulato parere di nulla osta nella seduta dello scorso 16 settembre.

Non si rilevano osservazioni, per quanto di competenza, sulle restanti disposizioni del provvedimento.

Concorda il sottosegretario CAVAZZUTI.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(2692) SCOCA ed altri: Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione: favorevole)

Il relatore FERRANTE osserva che perviene dalla Camera dei deputati un disegno di legge di iniziativa parlamentare, recante disposizioni sull'uso della bandiera italiana. All'onere derivante dall'iniziativa, pari a lire 200 milioni per il 1998 e a lire 50 milioni a decorrere dal 1999, si provvede utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro iscritto nel fondo speciale di parte corrente.

Il sottosegretario CAVAZZUTI dichiara di non avere osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(2702) Interventi urgenti per il potenziamento delle strutture, delle attrezzature e dei servizi dell'Amministrazione della giustizia

(Parere alla 2^a Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che si tratta del disegno di legge del Governo concernente il potenziamento delle strutture e dei servizi dell'amministrazione della Giustizia. Gli interventi riguardano in particolare l'edilizia penitenziaria, le attrezzature e gli impianti di sicurezza e i sistemi informatici.

Il totale delle spese in conto capitale è pari a circa 240 miliardi nel triennio 1997-1999, a cui si aggiungono circa 13 miliardi per l'esercizio finanziario 1997 di natura corrente. La copertura è assicurata dal fondo speciale rispettivamente di parte capitale e di parte corrente del Ministero di grazia e giustizia, su cui risultano esservi sufficienti disponibilità.

Il sottosegretario CAVAZZUTI dichiara di non avere osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(2490) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo per i trasporti internazionali su strada tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Iran, fatto a Roma il 25 luglio 1990

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che si tratta della ratifica di un Accordo con l'Iran in materia di trasporti. Per quanto di competenza non vi sono osservazioni da formulare.

Concorda il sottosegretario CAVAZZUTI.

Il senatore MARINO sottolinea che appare incongruo l'utilizzo di risorse accantonate sui fondi globali per la copertura di oneri di limitata entità quali quelli associati al provvedimento all'esame.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(2571) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina sulla cooperazione nel campo della protezione dell'ambiente, fatto a Buenos Aires il 22 maggio 1990, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che si tratta della ratifica di un accordo con il Governo della Repubblica argentina in materia di cooperazione ambientale già approvato dalla Camera con parere favorevole della Commissione bilancio. Per quanto di competenza, non si rilevano osservazioni da formulare.

Concorda il sottosegretario CAVAZZUTI.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(2572) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 9 aprile 1996, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che perviene dalla Camera dei deputati la ratifica di una Convenzione con la Federazione russa in materia fiscale. Per quanto di competenza non vi sono osservazioni da formulare. La Commissione bilancio della Camera ha espresso parere favorevole.

Concorda il sottosegretario CAVAZZUTI.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(2574) Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'adesione di Austria, Finlandia e Svezia alla Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili delle imprese associate, fatta a Bruxelles il 21 dicembre 1995, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che perviene dalla Camera dei deputati la ratifica di una Convenzione per l'adesione di Austria, Finlandia e Svezia ad una Convenzione in materia fiscale. Per quanto di competenza non vi sono osservazioni da formulare. La Commissione bilancio della Camera ha espresso parere favorevole.

Concorda il sottosegretario CAVAZZUTI.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(2575) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, fatta a Roma l'8 settembre 1995, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che perviene dalla Camera dei deputati la ratifica di una Convenzione con lo Stato di Israele in materia fiscale. Per quanto di competenza non vi sono osservazioni da formulare. La Commissione bilancio della Camera ha espresso parere favorevole.

Concorda il sottosegretario CAVAZZUTI.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(2579) Adesione del Governo della Repubblica italiana allo Statuto del Gruppo internazionale di studio sulla gomma (IRSG) con sede in Londra, istituito il 9 agosto 1994, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che il disegno di legge, trasmesso dalla Camera dei deputati, prevede l'adesione dell'Italia allo Statuto del Gruppo internazionale di studio sulla gomma. Per quanto di competenza non si hanno osservazioni da formulare sul disegno di legge, sul quale la Commissione bilancio della Camera ha formulato parere favorevole.

Concorda il sottosegretario CAVAZZUTI.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(2621) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lituania per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Vilnius il 4 aprile 1996

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che si tratta della ratifica di una Convenzione con la Lituania in materia fiscale, su cui non si hanno, per quanto di competenza, osservazioni da formulare.

Concorda il sottosegretario CAVAZZUTI.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(40) BERTONI e LORETO: Norme per il riordino della sanità militare (1591) DOLAZZA: Riordino della Sanità militare

(1595) MANFREDI ed altri: Norme per il riordino della Sanità militare (Parere alla 4ª Commissione: seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 24 settembre 1996.

Il relatore MORANDO ricorda che in considerazione del contenuto di talune disposizioni suscettibili di determinare oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio dello Stato era stato deliberato di richiedere la relazione tecnica al Governo sul disegno di legge n. 40. La relazione tecnica è pervenuta in data 26 marzo 1997, corredata dal parere dell'ufficio legislativo del Ministero del tesoro: in esso viene evidenziato un diverso avviso rispetto a quanto prospettato nella relazione predisposta dal Ministero della difesa ed in particolare si sottolinea l'onerosità di alcune disposizioni del disegno di legge (articoli 7 e 10) e le diseconomie che potrebbero derivare per possibili duplicazioni di funzioni e di costi.

Il disegno di legge n. 40 è stato ora reinserito nell'ordine del giorno della Commissione di merito congiuntamente ai disegni di legge n. 1591 e n.1595, nei quali sono contenute disposizioni che potrebbero parimenti determinare oneri finanziari aggiuntivi. Si tratta quindi di stabilire se procedere alla espressione del parere sul disegno di legge n. 40, tenendo conto dell'avviso del Ministero del tesoro, o se rinviare ulteriormente l'esame per chiedere una integrazione della relazione tecnica relativamente ai disegni di legge n. 1591 e n. 1595.

La Sottocommissione delibera quindi di rinviare l'esame dei disegni di legge in titolo, in attesa che la Commissione di merito predisponga un testo unificato degli stessi.

(1533) SEMENZATO ed altri: Norme per la messa al bando totale delle mine anti-persona

(1608) FORCIERI ed altri: Divieto di produzione e commercio delle mine anti-persona

(2740) Deputati CHIAVACCI ed altri: Norme per la messa al bando delle mine anti-persona, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 4ª Commissione: parere favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore RIPAMONTI osserva che perviene dalla Camera dei deputati il disegno di legge n. 2740, recante disposizioni contro le mine anti-persona. Per quanto di competenza non vi sono osservazioni da formulare, se non l'utilizzo in difformità dell'accantonamento relativo alla Presidenza del consiglio del fondo speciale di parte corrente. Al disegno di legge sono abbinati i disegni di legge nn. 1533 e 1608, che comportano ulteriori oneri o modalità di copertura non corrette, per cui occorrerebbe condizionare, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, il nulla osta sul disegno di legge n. 2740 al loro assorbimento.

Il sottosegretario CAVAZZUTI esprime parere di nulla osta sul disegno di legge n. 2740, mentre formula avviso contrario sui disegni di legge nn. 1533 e 1608.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta sul disegno di legge n. 2740, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che in esso siano assorbiti i disegni di legge nn. 1533 e 1608.

(932) Emendamenti al disegno di legge: Disposizioni urgenti in materia di accelerazione di taluni procedimenti in materia di personale scolastico (Parere alla 7^a Commissione: esame e rinvio)

Il relatore FERRANTE ricorda che la Sottocommissione ha già formulato il proprio parere sul testo proposto dal relatore e su numerosi emendamenti nella seduta del 17 giugno 1997.

Sono pervenuti successivamente ulteriori emendamenti tra i quali si segnalano i seguenti 1.100, 1.110, 2.103, 2.100/1, 2.100, 2.105, 2.110, 4.106, 4.107, 6.0.100, 7.0.100, 8.100, 8.102, 8.103, 8.0.101, 8.0.100 e 9.100 che possono determinare oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio dello Stato e sui quali è necessario acquisire la valutazione del Tesoro.

Segnala inoltre che l'emendamento 6.100 adempie ad una delle condizioni poste sul testo proposto dal relatore presso la Commissione di merito.

Il sottosegretario CAVAZZUTI dichiara di concordare con il relatore quanto alla valutazione degli emendamenti. Esprime inoltre parere contrario sugli emendamenti 2.102, 2.111 e 2.14.

Il presidente COVIELLO osserva che sull'emendamento 2.102 potrebbe essere formulato parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che la copertura finanziaria di cui al comma 5-bis sia riferita a tutti gli oneri derivanti dall'emendamento.

Su proposta del relatore il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1658-B) Disposizioni per la concessione di acconti su contributi e sovvenzioni a favore delle attività cinematografiche, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione: favorevole)

Il relatore MORANDO osserva che si tratta del disegno di legge sulle sovvenzioni alle attività cinematografiche, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati. Su tali modifiche, concernenti la fissazione di un termine per la realizzazione per il programma di interventi sul cinema e la proroga dei termini previsti per la modifica della gestione del credito cinematografico, non si rilevano osservazioni per quanto di competenza.

Concorda il sottosegretario CAVAZZUTI.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(2722) Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 7ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 16 settembre.

Il relatore FERRANTE ricorda che la Sottocommissione aveva deliberato di richiedere un parere sull'utilizzo in difformità alla 1ª Commissione, che in data 17 settembre ha espresso avviso favorevole.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(2274) Nuovo ordinamento dei Consorzi agrari

(278) CUSIMANO ed altri: Modifiche all'ordinamento dei consorzi agrari

(1633) FUSILLO ed altri: Nuovo ordinamento dei consorzi agrari e servizi di sviluppo in agricoltura

(2630) LA LOGGIA ed altri: Riforma dell'ordinamento dei consorzi agrari (Parere alla 9ª Commissione: seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 22 luglio.

Il relatore MORANDO ricorda che la Sottocommissione, aveva deliberato di rinviare l'esame del disegno di legge n. 2274 e di quelli ad esso abbinati su richiesta del rappresentante del Tesoro.

Il sottosegretario CAVAZZUTI dichiara di non avere osservazioni da formulare sul disegno di legge n. 2274, mentre formula parere contrario sui restanti disegni di legge, che contengono disposizioni onerose prive di copertura finanziaria.

Su proposta del relatore la Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta sul disegno di legge n. 2274, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che in esso siano assorbiti i disegni di legge nn. 278, 1633 e 2630.

(2287-nonies) Emendamenti al disegno di legge: Disposizioni in materia di politica sociale e di personale di istituti finanziari meridionali (risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 24 luglio 1997, degli articoli 14, 16, 17, 18, 19 e 20 del disegno di legge n. 2287)

(Parere alla 11^a Commissione: in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore RIPAMONTI ricorda che la Sottocommissione ha formulato parere di nulla osta sul testo del disegno di legge nella seduta dello scorso 31 luglio. Ha altresì formulato parere di nulla osta sull'emendamento 2.1 a condizione che il comma 5 di tale emendamento

to fosse modificato al fine di precisare che lo stanziamento previsto si configura come un tetto di spesa.

La suddetta condizione è stata recepita nella nuova formulazione dell'emendamento 2.1 successivamente trasmessa. Sono stati però presentati anche i subemendamenti 2.1/4, 2.1/1 e 2.1/2, che, ove approvati, finirebbero per eludere il limite costituito dal tetto di spesa: su di essi, pertanto, occorrerebbe esprimere parere contrario.

Non si rilevano, invece, osservazioni per quanto di competenza sugli altri emendamenti trasmessi.

Il sottosegretario CAVAZZUTI dichiara di concordare con il relatore.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sul 2.1/3, 2.1/1 e 2.1/2, sui quali formula parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(2163) CARELLA ed altri: Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, in materia di commercializzazione dei prodotti omeopatici (Parere alla 12ª Commissione: favorevole)

Il relatore FERRANTE osserva che il disegno di legge, di iniziativa parlamentare, riguarda la commercializzazione dei prodotti omeopatici. Per quanto di competenza non si hanno osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(2723) Deputati GALLETTI ed altri: Disposizioni in materia di commercializzazione di medicinali omeopatici, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 12ª Commissione: favorevole)

Il relatore FERRANTE osserva che perviene dalla Camera dei deputati il disegno di legge di iniziativa parlamentare in materia di commercializzazione di medicinali omeopatici, sul quale, per i profili di competenza, non si hanno osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

La seduta termina alle ore 16,25.

INDUSTRIA (10^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 23 SETTEMBRE 1997

13^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente De Carolis, ha adottato le seguenti deliberazioni sui disegni di legge deferiti:

alla 4^a Commissione:

(1533) SEMENZATO ed altri. – Norme per la messa al bando delle mine anti-persona: parere favorevole;

(1608) FORCIERI ed altri. – Divieto di produzione e commercio delle mine antipersona: parere favorevole;

(2740) Norme per la messa al bando delle mine antipersona, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Chiavacci ed altri; Bampo ed altri; Soda ed altri; Novelli ed altri; Leccese: parere favorevole

alla 6^a Commissione:

(2753) Conversione in legge del decreto-legge 9 settembre 1997, n. 292, recante interventi urgenti per la soluzione della crisi della Sicilcassa Spa e per il risanamento e rilancio del Banco di Sicilia Spa: rimessione alla sede plenaria

alla 13^a Commissione:

(2553) PELELLA ed altri. – Nuove norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti al rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto: parere non ostativo.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi Sottocommissione permanente per l'accesso

MARTEDÌ 23 SETTEMBRE 1997

Presidenza del Presidente provvisorio senatore Francesco PONTONE

La seduta inizia alle ore 11,15.

Il Presidente Francesco PONTONE, apprezzate le circostanze, e tenendo conto delle indicazioni del Presidente della Commissione plenaria, rinvia l'elezione del Presidente della Sottocommissione a dopodomani, giovedì 25 settembre, alle ore 13.

La seduta termina alle ore 11,20.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 2^a e 3^a RIUNITE

(2^a - Giustizia) (3^a - Affari esteri, Emigrazione)

Mercoledì 24 settembre 1997, ore 21

In sede referente

Esame congiunto dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri (2545).
- MANIERI ed altri. Modifiche e integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori (130).
- MAZZUCA. Nuove norme in materia di adozioni (160).
- BRUNO GANERI ed altri. Modifiche e integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante la disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori; norme per la campagna informativa per la promozione dell'affidamento dei minori (445).
- SALVATO ed altri. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozioni (1697).

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 24 settembre 1997, ore 15

In sede referente

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. Modifica all'articolo 48 della Costituzione per consentire l'esercizio del diritto di voto de-

- gli italiani all'estero (2509) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionali d'iniziativa dei deputati Tremaglia ed altri; Delfino Teresio).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. LAURICELLA ed altri. Modifiche agli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (1171).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo (2425).
- SALVATO ed altri. Disciplina del diritto d'asilo (203).
- BISCARDI ed altri. Disciplina del diritto di asilo (554).
- III. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- CORTIANA ed altri. Norme integrative alla disciplina dei comitati (1128).
- IV. Esame dei disegni di legge:
- BATTAGLIA. Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, concernente l'istituzione di sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana (856).
- MARTELLI ed altri. Modificazioni alla legge 24 gennaio 1979,
 n. 18, sull'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (2083).
- V. Esame del seguente documento:
- MIGONE ed altri. Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle retribuzioni nel settore pubblico (Doc. XXII, n. 21).

In sede deliberante

- I. Seguito della discussione del disegno di legge:
- Modifiche alla legge 3 febbraio 1971, n. 147, concernente gli Archivi storici parlamentari (2721) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:
- Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea (2692) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scoca ed altri; Zeller, Sbarbati e La Malfa; Bono ed altri).

- COSTA. Norme per l'esposizione della bandiera della Repubblica sugli edifici pubblici e presso le sedi di uffici ed enti pubblici (1309).
- CONSIGLIO REGIONALE DELLA LIGURIA. Norme per l'esposizione della bandiera nazionale tricolore, dei vessilli o gonfaloni regionali e della bandiera dell'Unione europea negli edifici scolastici o universitari (1536).
- SPECCHIA. Disposizioni per l'uso della bandiera della Repubblica (1668-bis) (Risultante dallo stralcio deliberato dalla 7^a Commissione degli articoli da 1 a 7 e 10).
- SPECCHIA. Disposizioni per l'uso della bandiera della Repubblica (1796).

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

Schema di regolamento concernente i criteri e le modalità di applicazione dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, in materia di formazione, archiviazione e trasmissione di documenti con strumenti informatici o telematici (n. 149).

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 24 settembre 1997, ore 15

In sede referente

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia (2207).
- CIRAMI ed altri. Misure a favore di chi si dissocia dalla mafia (1166).
- VEGAS ed altri. Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia (1927).
- LISI. Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia (1976).
- II. Esame dei disegni di legge:
- LO CURZIO. Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, recante norme sul giudice di pace (1899).

- CENTARO ed altri. Modifiche all'organizzazione ed alla competenza del giudice di pace (2411).
- BRUNO GANERI ed altri. Norme per una migliore organizzazione ed una più piena operatività dell'ufficio del giudice di pace (2641).
- III. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- Norme in materia di astensione collettiva degli avvocati e dei procuratori legali dall'attività giudiziaria (1268).

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

 Schema di decreto legislativo concernente modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e scuola di specializzazione per le professioni legali (n. 129).

In sede deliberante

- I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:
- Norme contro lo sfruttamento sessuale dei minori quale nuova forma di riduzione in schiavitù (2625) (Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Rizza ed altri; Mussolini; Aprea ed altri; Marras e Cicu; Signorini ed altri; Storace).
- MANIERI ed altri. Modifica alle norme penali per la tutela dei minori (113).
- MANCONI ed altri. Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori (1820).
- MAZZUCA POGGIOLINI ed altri. Introduzione di norme contro la pedofilia e lo sfruttamento sessuale dei minori (1827).
- GRECO ed altri. Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori (2018).
- GASPERINI. Norme penali sull'abuso dei minori (2098).
- II. Seguito della discussione dei disegni di legge:
- Disciplina della partecipazione al procedimento penale a distanza e dell'esame in dibattimento dei collaboratori di giustizia, nonchè modifica della competenza sui reclami in tema di articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario (2724) (Approvato dalla Camera dei deputati).

Deputato SIMEONE. – Modifiche all'articolo 656 del codice di procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni (1406) (Approvato dalla Camera dei deputati).

III. Discussione dei disegni di legge:

- Interventi urgenti per il potenziamento delle strutture, delle attrezzature e dei servizi dell'Amministrazione della giustizia (2702).
- Norme in tema di espropriazione forzata immobiliare e di atti affidabili ai notai (1800).
- DE LUCA Michele. Modifica dell'articolo 567 del codice di procedura civile, in tema di istanza di vendita dell'immobile pignorato (320).
- PREIONI. Modifiche al capo IV del titolo II del libro III del codice di procedura civile sull'espropriazione forzata immobiliare (401).
- DIANA Lino e COVIELLO. Interpretazione autentica degli articoli 574 e 576 del codice di procedura civile, in materia di vendita dell'immobile pignorato (840).
- ZECCHINO ed altri. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia (1920).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3a)

Mercoledì 24 settembre 1997, ore 15

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale del 1994 sulla gomma naturale, con annessi, fatto a Ginevra il 17 febbraio 1995 (2478) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo per i trasporti internazionali su strada tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Iran, fatto a Roma il 25 luglio 1990 (2490).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina sulla cooperazione nel campo della protezione dell'ambiente, fatto a Buenos Aires il 22 maggio 1990 (2571) (Approvato dalla Camera dei deputati).

- Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 9 aprile 1996 (2572) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'adesione di Austria, Finlandia e Svezia alla Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili delle imprese associate, fatta a Bruxelles il 21 dicembre 1995 (2574) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma l'8 settembre 1995 (2575) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- Adesione del Governo della Repubblica italiana allo Statuto del Gruppo internazionale di studio sulla gomma (IRSG) con sede in Londra, istituito il 9 agosto 1994 (2579) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lituania per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Vilnius il 4 aprile 1996 (2621).

DIFESA (4^a)

Mercoledì 24 settembre 1997, ore 15

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni a norma dell'articolo 1, comma 1, lettere a), d) ed h) della legge 28 dicembre 1995, n. 549» (Ristrutturazione dell'area tecnico-operativa del Ministero della difesa) (n. 116).

In sede deliberante

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

 SEMENZATO ed altri. – Norme per la messa al bando totale delle mine antipersona (1533).

- FORCIERI ed altri. Divieto di produzione e commercio delle mine antipersona (1608).
- Norme per la messa al bando delle mine antipersona (2740) (Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Chiavacci ed altri; Bampo ed altri; Soda ed altri; Novelli ed altri; Leccese).
- e dei voti regionali nn. 27 e 64 attinenti ai suddetti disegni di legge.

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:

- Schema del piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per l'anno 1997 (n. 130).
- Schema di decreto ministeriale con il quale è stato ripartito l'importo del contributo da assegnare agli Enti vigilati dalla Difesa (n. 131).
- Schema di regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545, concernente «Approvazione del regolamento di disciplina militare» (n. 132).
- Programma pluriennale di A/R n. SMM 20/97 relativo all'acquisizione di n. 200 siluri MU 90 e relativo supporto logistico (n. 133).

FINANZE E TESORO (6^{a})

Mercoledì 24 settembre 1997, ore 15,30

In sede referente

Esame del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 9 settembre 1997, n. 292, recante interventi urgenti per la soluzione della crisi della Sicilcassa Spa e per il risanamento e rilancio del Banco di Sicilia Spa (2753).

ISTRUZIONE (7a)

Mercoledì 24 settembre 1997, ore 15

In sede referente

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Disposizioni urgenti in materia di accelerazione di taluni procedimenti in materia di personale scolastico (932).
- CURTO. Interventi per il personale docente "accantonato" di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (365).
- VERALDI ed altri. Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di pubblica istruzione (950).
- BERGONZI ed altri. Norme per il reclutamento dei docenti della scuola (1427).
- II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
- Disposizioni sui beni culturali (2644). (Approvato dalla Camera dei deputati).
- Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi (2722) (Approvato dalla Camera dei deputati).

In sede deliberante

- I. Seguito della discussione del disegno di legge:
- Differimento di termini riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, l'organizzazione scolastica e manifestazioni sportive, nonchè disposizioni sul servizio di mensa nelle scuole (2287-bis) (Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea nella seduta del 24 luglio 1997, dell'articolo 1, commi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, e degli articoli 2, 3 e 9 del disegno di legge d'iniziativa governativa).
- II. Discussione del disegno di legge:
- Disposizioni per la concessione di acconti su contributi e sovvenzioni a favore delle attività cinematografiche (1658-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:

- Schema di regolamento concernente l'accesso ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità dello Stato e le modalità di emissione, di distribuzione e di riscossione del relativo biglietto d'ingresso (n. 150).
- Schema di regolamento concernente lo sviluppo e la programmazione del sistema universitario, nonchè i comitati regionali di coordinamento (n. 153).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8a)

Mercoledì 24 settembre 1997, ore 15

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni (legge quadro in materia di lavori pubblici) (2288)
- e della petizione n. 138 ad esso attinente.

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

 Schema di regolamento contenente norme riguardanti l'accesso ai servizi audiotex e videotex ed a quelli offerti su codici internazionali (n. 136).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9a)

Mercoledì 24 settembre 1997, ore 15

In sede referente

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Disposizioni interpretative dell'articolo 10 della legge 14 agosto 1982, n. 610, in materia di avanzi di amministrazione dell'AIMA (2655).

- Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 1997, n. 305, recante disposizioni urgenti in tema di impegni finanziari dell'AIMA (2757).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- CUSIMANO ed altri. Modifiche all'ordinamento dei consorzi agrari (278).
- FUSILLO e BEDIN. Nuovo ordinamento dei consorzi agrari e servizi di sviluppo in agricoltura (1633).
- Nuovo ordinamento dei Consorzi agrari (2274).
- LA LOGGIA ed altri. Riforma dell'ordinamento dei consorzi agrari (2630).
- III. Esame congiunto dei disegni di legge:
- RUSSO SPENA e CARCARINO. Norme per la salvaguardia economica e biogenetica della razza canina del lupo italiano e per il suo impiego in compiti di pubblica utilità (811).
- TAPPARO ed altri. Norme per la salvaguardia biogenetica della razza canina "lupo italiano" e per il suo impiego in compiti di pubblica utilità (1083).
- ASCIUTTI e BALDINI. Norme per la salvaguardia biogenetica della razza canina "lupo italiano" e per il suo impiego in compiti di pubblica utilità (1450).
- MONTELEONE ed altri. Norme per la salvaguardia economica e biogenetica della razza canina del lupo italiano e per il suo impiego in compiti di pubblica utilità (1631).

In sede consultiva

Seguito dell'esame del disegno di legge:

 Deputati BONITO ed altri. – Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori (2750) (Approvato dalla Camera dei deputati).

INDUSTRIA (10^{a})

Mercoledì 24 settembre 1997, ore 15

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle imprese multinazionali con sede in Italia: audizione dei rappresentanti della Confindustria.

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:

- Schema di decreto ministeriale per il riparto di contributi a favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 151).
- Schema di regolamento dei procedimenti relativi alla produzione e al deposito della margarina, dei grassi idrogenati alimentari e degli olii di semi (n. 152).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11a)

Mercoledì 24 settembre 1997, ore 15

Procedure informative

- I. Interrogazioni.
- II. Seguito dell'indagine conoscitiva sulle modalità di erogazione dei fondi pensione a cittadini della ex Jugoslavia: seguito della discussione sullo svolgimento ulteriore dei lavori.

In sede deliberante

Seguito della discussione dei disegni di legge:

- MANZI ed altri. Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori dipendenti da enti o imprese private, licenziati per motivi politici, religiosi o sindacali (215).
- Disposizioni in materia di politica sociale e di personale di istituti finanziari meridionali (2287-nonies) (Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 24 luglio 1997, degli articoli 14, 16, 17, 18, 19 e 20 del disegno di legge d'iniziativa governativa).

In sede referente

- I. Esame dei disegni di legge:
- BIANCO ed altri. Nuove norme in materia di lavoro agricolo occasionale (1819).

- BARRILE ed altri. Norme per gli operai agricoli sul recupero delle prestazioni previdenziali ed assistenziali indebitamente percepite (2665).
- II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
- MANZI ed altri. Modifica delle norme sul recupero delle prestazioni previdenziali ed assistenziali indebitamente percepite (2615).
- SMURAGLIA. Norme di tutela dei lavori «atipici» (2049).

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

 Schema di decreto interministeriale recante regolamento predisposto ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante misure di sostegno del reddito e dell'occupazione per le aree non coperte da Cassa integrazione guadagni (n. 140).

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 24 settembre 1997, ore 15

In sede deliberante

- I. Seguito della discussione del disegno di legge:
- Disposizioni in materia di professioni sanitarie (2586).
- II. Discussione dei disegni di legge:
- MANIERI ed altri. Istituzione dell'ordine nazionale degli odontoiatri e modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409 (123).
- DI ORIO ed altri. Istituzione dell'Ordine nazionale degli odontoiatri, nonchè trasformazione in facoltà universitaria degli attuali corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria (252).
- MAZZUCA POGGIOLINI. Disciplina della professione di odontoiatra (1145).
- BETTAMIO ed altri. Modifiche della legge 24 luglio 1985, n. 409, e istituzione dell'ordine degli odontoiatri (2246).
- Disciplina della professione di odontoiatra (2653) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Caccavari ed altri; Mussolini; Gambale; Saia ed altri).

Deputati GALLETTI ed altri. – Disposizioni in materia di commercializzazione di medicinali omeopatici (2723) (Approvato dalla Camera dei deputati).

In sede referente

- I. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- MEDURI ed altri. Norme transitorie in materia di gestione delle farmacie urbane e rurali (1397).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- DI ORIO ed altri. Norme in materia di rilancio della ricerca farmaco-terapeutica (256).
- CURTO. Modifica della normativa afferente il commercio e l'utilizzazione di presidi sanitari (566).
- DI ORIO e DANIELE GALDI. Istituzione di una Agenzia nazionale dei medicamenti (1329).
- DI ORIO. Norme sulla gestione di farmacie pubbliche (1330).
- DEL TURCO ed altri. Delega al Governo per il riordino dell'esercizio farmaceutico (1505).
- SERENA. Abolizione delle sanzioni per la scorretta vendita di medicinali (1789).
- MARTELLI ed altri. Riordino delle Commissioni del settore farmaceutico (1981).
- CARELLA. Norme per il riordino dell'esercizio farmaceutico (1998).
- TOMASSINI. Norme in materia di sperimentazione di specialità medicinali (2044).
- SERENA. Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, recante attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (2182).
- LAVAGNINI. Norme di decentramento e razionalizzazione della spesa farmaceutica (2471).
- III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- FUMAGALLI CARULLI ed altri. Riconoscimento del Registro italiano dei donatori di midollo osseo (941).

- TERRACINI. Istituzione del Registro italiano dei donatori volontari di midollo osseo (1152).
- AVOGADRO ed altri. Riconoscimento del Registro italiano dei donatori di midollo osseo (1432).
- MANIERI ed altri. Riconoscimento del registro italiano dei donatori di midollo osseo (1700).
- IV. Esame del disegno di legge:
- LAVAGNINI ed altri. Norme per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie (579).

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

 Schema di regolamento per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, commercializzazione e deposito di additivi alimentari (n. 141).

GIUNTA per gli affari delle Comunità europee

Mercoledì 24 settembre 1997, ore 8,30

In sede consultiva

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- MANIERI ed altri. Istituzione dell'ordine nazionale degli odontoiatri e modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409 (123).
- DI ORIO ed altri. Istituzione dell'Ordine nazionale degli odontoiatri, nonchè trasformazione in facoltà universitaria degli attuali corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria (252).
- MAZZUCA POGGIOLINI. Disciplina della professione di odontoiatra (1145).
- BETTAMIO ed altri. Modifiche della legge 24 luglio 1985, n. 409 e istituzione dell'ordine degli odontoiatri (2246).

- Disciplina della professione di odontoiatra (2653) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge dei deputati Calderoli; Caccavari ed altri; Mussolini; Gambale; Saia ed altri).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- BARRILE ed altri. Nuove norme in materia di produzione, commercializzazione, vendita e uso dei fitofarmaci e dei prodotti assimilati (1310).
- RIPAMONTI ed altri. Norme in materia di prodotti fitosanitari (1977).
- NAPOLI Roberto ed altri. Nuove norme in materia di produzione, commercializzazione, vendita e uso dei fitofarmaci e dei prodotti assimilati (2036).
- III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- DI IORIO. Norme in materia di erboristeria e di piante officinali (1332).
- SERENA. Norme in materia di erboristeria (2318).
- IV. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
- LAVAGNINI. Norme di decentramento e razionalizzazione della spesa farmaceutica (2471).
- Istituzione del servizio civile nazionale (2118).
- BISCARDI ed altri. Norme sugli scambi educativi internazionali (686).
- V. Esame dei disegni di legge:
- BISCARDI ed altri. Disciplina del diritto di asilo (554).
- Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo (2425).
- BESOSTRI ed altri. Misure di prevenzione e di sicurezza contro gli incendi nei luoghi e sui mezzi di trasporto a tutela dell'incolumità delle persone (2078).
- Deputati GALLETTI ed altri. Disposizioni in materia di commercializzazione di medicinali omeopatici (2723) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- Deputati SCOCA ed altri. Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea (2692).

In sede referente

Seguito dell'esame del seguente documento:

Relazione sull'attività dell'Unione europea per l'anno 1996 (Doc. XIX, n. 2).

COMMISSIONE PARLAMENTARE per le riforme costituzionali

Mercoledì 24 settembre 1997, ore 9,30 e 16

Seguito dell'esame dei progetti di legge di revisione della parte seconda della Costituzione (A.C. 3931 – A.S. 2583).

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 24 settembre 1997, ore 13

Comunicazioni del Presidente.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

Mercoledì 24 settembre 1997, ore 17,30

- I. Comunicazioni del Presidente.
- II. Audizione dell'assessore all'ambiente della regione Piemonte, dottor Ugo Cavallera, del presidente e del segretario generale della Federambiente, architetto Giuseppe Sverzellati e dottor Andrea Borselli,

e del funzionario del dipartimento territorio e ambiente dell'ANCI, dottoressa Giovanna Marini.

COMITATO PARLAMENTARE per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

Mercoledì 24 settembre 1997, ore 20,15

Comunicazioni del Presidente.

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen

Mercoledì 24 settembre 1997, ore 19,30

- I. Audizione del ministro dell'interno, onorevole Giorgio Napolitano.
- II. Esame del documento relativo all'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen.

COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA in materia di riforma fiscale ai sensi dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662

Mercoledì 24 settembre 1997, ore 13,30 e 20,30

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante il riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi (esame ai sensi dell'articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

Mercoledì 24 settembre 1997, ore 20

- I. Comunicazioni del Presidente.
- II. Esame dello schema di decreto legislativo contenente prime modifiche al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in attuazione della delega di cui all'articolo 11, commi 4 e 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 22,45